

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
DIFESA (IV)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	59
FINANZE (VI)	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	82
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	87
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori per l'Italia: Misto-ClpI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	107
AGRICOLTURA (XIII)	»	119
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	145
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	152
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	154

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 13 settembre 2017. — Presi-
denza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 4

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel ricordare che lo Schema in titolo è stato assegnato il 12 settembre, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, alle Commissioni riunite III e IV, nonché alla Commissione Bilancio per l'esame delle

conseguenze di carattere finanziario, fa presente che il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni, anche ai sensi della legge n. 145 del 2016 (*ex* articolo 4, comma 3), è di venti giorni, e scade il 2 ottobre prossimo.

Sottolinea che lo Schema di decreto costituisce il provvedimento che dà prima attuazione all'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, a norma del quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo per le missioni internazionali sono ripartite secondo quanto indicato nella relazione analitica del Governo al Parlamento e nelle relative deliberazioni parlamentari.

Le deliberazioni in questione sono, per quanto riguarda la Camera, le risoluzioni nn. 6-00290 e 6-00292, approvate dall'Aula l'8 marzo 2016, e la n. 6-00338, approvata dall'Aula del 2 agosto 2017.

Ricorda che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione e, decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Ciò premesso, rinviando alle esposizioni dei due relatori per le parti di rispettiva competenza, osserva che il provvedimento, secondo quanto detta la relazione illustrativa, sulla base delle attuali disponibilità del Fondo finanzia le missioni dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, con alcune eccezioni per le quali la copertura è prevista fino alla fine dell'anno.

Tale impostazione è conforme alla legge n. 145 del 2016 che fa riferimento a « uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ». D'altra parte essa pone le Commissioni nella prospettiva di tornare ad esprimere un parere sulla materia per il periodo non coperto dal provvedimento (ottobre-dicembre 2017), prevedibilmente alla luce di reintegrazioni del Fondo missioni che dovrebbero essere operate nei prossimi mesi.

Rivolgendosi al rappresentante del Governo, sottolinea come sia necessario che tale fase non si sovrapponga alla prossima sessione dedicata alle missioni per l'anno 2018, atteso che la legge prevede che la relazione al Parlamento sia presentata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Moscatt, ribadisce che il provvedimento in esame perfeziona il dispositivo di funzionamento delineato dalla nuova legge quadro sulle missioni internazionali, entrata in vigore alla fine del 2016. Segnala che esso definisce le risorse da porre a disposizione per la partecipazione alle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e, per

specifiche missioni e interventi, per l'intero anno 2017.

Ad integrazione di quanto richiamato dal presidente Cicchitto sul dettato della legge n. 145 del 2016, riferisce che la legge quadro ha anche previsto un meccanismo di flessibilità: fino all'emanazione dei decreti di riparto delle risorse, le amministrazioni competenti sono autorizzate, per la prosecuzione delle missioni in atto, a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione autorizzata. Ricorda che, a tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, vengono disposte anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse previste nel successivo decreto di riparto, e che di questa facoltà si sono avvalse le amministrazioni competenti per finanziare le missioni autorizzate nel periodo dal 1° gennaio ad oggi.

Ricorda che, a seguito della nuova procedura autorizzativa configurata dalla legge quadro, lo scorso 14 gennaio il Governo ha trasmesso alle Camere una deliberazione del Consiglio dei ministri concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali ed alle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Evidenzia che l'attuale consistenza del Fondo missioni internazionali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a circa 997 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno finanziario autorizzato dalle Camere per le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione che ammonta a 1.428 milioni di euro.

Ribadisce che, come coerentemente riportato nella relazione illustrativa, le risorse disponibili sul fondo consentono di finanziare la partecipazione alle missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e, per particolari missioni e interventi, per l'intero anno 2017.

Ricorda che l'irregolare afflusso delle risorse per le missioni internazionali non è una novità, ma ha caratterizzato quasi tutti gli esercizi finanziari anche in passato. Sottolinea che anche prima dell'adozione della legge quadro il finanziamento delle missioni internazionali veniva rinnovato almeno due volte l'anno: il Governo vi provvedeva emanando decreti-legge di rifinanziamento delle missioni. Segnala che la legge quadro ha separato il canale dell'autorizzazione politica delle missioni da quello del finanziamento delle stesse missioni: mentre l'autorizzazione politica si realizza con la deliberazione del Consiglio dei ministri e l'autorizzazione delle Camere (come accaduto a gennaio-marzo e, per la missione di supporto alla Guardia costiera libica, a luglio), il finanziamento delle missioni passa attraverso lo stanziamento di risorse nel fondo di riferimento e la successiva ripartizione delle stesse risorse con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritiene importante segnalare che gli interventi oggetto di finanziamento corrispondono a quelli contemplati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 ed agli impegni assunti in attuazione delle risoluzioni parlamentari dell'8 marzo scorso. Segnala che, invece, la missione di supporto alla Guardia costiera libica, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio, non determina costi aggiuntivi in quanto la sua attuazione è prevista nell'ambito degli stanziamenti della missione Mare Sicuro, già contemplata nella deliberazione del 14 gennaio.

Passando ad illustrare nello specifico il contenuto del provvedimento, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, le risorse del richiamato fondo sono ripartite per un importo pari a euro 996.721.451 tra le missioni internazionali e gli interventi oggetto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017.

Sottolinea che l'articolo 2 reca una specifica disposizione concernente l'indennità di missione da riconoscere al personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello

schema di decreto in esame. In relazione a questa disposizione ricorda che l'articolo 5 della legge n. 145 del 2016 dispone che, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo, sia corrisposta al personale impiegato nelle missioni internazionali un'indennità di missione.

Evidenzia che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono le risorse tra le missioni internazionali possono individuare teatri operativi per i quali, in ragione del disagio ambientale, l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera di una località diversa da quella di destinazione, purché nello stesso continente.

Per quanto attiene ai profili più strettamente di competenza della Commissione affari esteri, evidenzia che l'allegato al provvedimento prevede, per i primi nove mesi dell'anno, stanziamenti pari a: 69 milioni di euro destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (corrispondenti all'impegno n. 17 delle risoluzioni dell'8 marzo); 7,5 milioni di euro per interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (corrispondenti all'impegno n. 18 delle risoluzioni); 18,4 milioni di euro per garantire la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza; 22,48 milioni di euro per interventi operativi di emergenza e di sicurezza (corrispondente all'impegno n. 19 delle risoluzioni).

Ricorda, poi, che è previsto uno stanziamento di 120 milioni di euro a titolo di contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afgane per tutto il 2017.

Segnala, pertanto, che complessivamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono destinati 237,38 milioni di euro.

Rileva come il provvedimento in esame, pur a fronte di una limitatezza delle risorse disponibili, sappia rispondere a consolidati criteri di utilità per gli interessi nazionali del Paese, così come sono stati definiti nei documenti d'indirizzo appro-

vati dalle Aule parlamentari in questi ultimi mesi. Al tempo stesso, esprime l'esigenza che la prossima legge di bilancio possa prevedere, sul Fondo missioni, risorse idonee a coprire un arco temporale annuale, in modo da consentire una più ordinata e coerente programmazione degli interventi.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire in una fase successiva del dibattito.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), dopo aver ricordato che l'8 marzo, a conclusione dell'esame della Deliberazione del Consiglio dei ministri concernente le missioni internazionali per l'anno 2017, le Camere hanno approvato risoluzioni che, oltre ad autorizzare le missioni, hanno stabilito impegni per il Governo, come consentito dalla cosiddetta « legge quadro » sulle missioni internazionali, chiede alla relatrice se ci sarà la possibilità per le Commissioni, in sede di espressione del parere sullo schema in esame, di determinare nuovi indirizzi per il Governo in relazione ad aspetti generali delle missioni.

Maria Edera SPADONI (M5S), associandosi alla preoccupazione sollevata dalla relatrice rispetto alla copertura finanziaria delle missioni internazionali, prevista solo fino alla fine del mese di settembre, ritiene inutile che sia emanato un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stanziare le somme necessarie, quando, invece, il Governo avrebbe dovuto provvedere in tal senso in precedenza.

Inoltre, nel segnalare che la gran parte delle risorse stanziare a favore del Ministero della difesa sia destinata alla NATO *Resolute Support Mission* in Afghanistan, ricorda come tale missione non abbia avuto alcun successo e come la stessa Ministra Pinotti avesse parlato in passato di un ritiro del contingente italiano dall'Afghanistan.

Rispetto alle somme stanziare per il supporto della coalizione internazionale di

contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* chiede che il Governo fornisca maggiori elementi, visto che si tratta di una voce di spesa non indifferente. Pur concordando sulla necessità che si contrasti la minaccia rappresentata dal *Daesh* anche per la sicurezza dell'Europa, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi, ad esempio, rispetto al luogo in cui operano i militari italiani.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice per la III Commissione, auspica che le Commissioni giungano all'approvazione di un parere il più possibile condiviso dai gruppi parlamentari e preannuncia di lavorare affinché il parere preveda modalità di copertura finanziaria per l'intero anno. Replicando all'onorevole Artini, sottolinea che il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali non è lo strumento idoneo per determinare nuovi indirizzi rivolti al Governo in relazione a singole missioni internazionali.

Andrea MANCIULLI (PD), associandosi a quanto detto dalla relatrice, segnala che le osservazioni dell'onorevole Artini andavano sollevate in occasione dell'esame della Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, che si è svolta all'inizio dell'anno. Infine, ricorda che alla fine di luglio il Governo ha adottato una ulteriore deliberazione concernente la partecipazione dell'Italia alla missione di supporto alla Guardia costiera libica.

Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide le considerazioni della relatrice per la III Commissione e del vicepresidente Manciuilli, che ritiene esaustive rispetto alla questione sollevata dal deputato Artini. Aggiunge che l'obiettivo principale della legge n. 145 del 2016, condiviso da gran parte dei gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, era quello di superare la logica precedente, che vedeva riunite in un unico momento di

discussione parlamentare, in sede di conversione di decreti-legge, la fase dell'autorizzazione politica delle missioni e quella del loro finanziamento. Evidenzia, quindi, che il decreto in esame non potrebbe in alcun modo rimettere in discussione o modificare l'autorizzazione politica delle missioni internazionali, che è stata già disposta dalle Camere per l'intera durata dell'anno 2017.

Quanto alla richiesta di dotare il fondo per le missioni internazionali fin dall'inizio dell'anno delle risorse occorrenti per l'intero anno, osserva che inevitabilmente gli stanziamenti disposti dalla legge di bilancio corrispondono ad ipotesi di fabbisogno formulate al momento della formazione del disegno di legge di bilancio, le

quali possono in corso d'esercizio finanziario rivelarsi non congrue. Per questa ragione la stessa legge quadro ha previsto all'articolo 4 la possibilità di stanziare le risorse occorrenti, oltre che con la legge di bilancio, anche con altri « appositi provvedimenti », quale ad esempio la legge di assestamento. L'esigenza di stanziare nuove risorse, che non può mai essere esclusa a priori, esiste anche per l'anno in corso e il Governo vi provvederà appena possibile, in modo da assicurare la prosecuzione delle missioni autorizzate.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295) (*Esame congiunto e rinvio*) 9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa. (COM(2017)294).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa. (COM(2017)295).

(Esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo si svolge ai sensi dell'articolo 127 del regolamento.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, prima di soffermarsi sulle parti dei provvedimenti rientranti negli ambiti di competenza della Commissione difesa, ricorda che entrambi gli atti si inseriscono nel quadro delle prime iniziative concrete prese dalla Commissione europea, il 7 giugno scorso, in attuazione del Piano d'azione europeo in materia di difesa, sul quale la IV Commissione della Camera si è pronunciata lo scorso 19 luglio con un documento finale recante una valutazione positiva con alcune osservazioni. Ricorda, inoltre, incidentalmente, che il Governo ha dato correttamente seguito al documento approvato dalla stessa IV Commissione della Camera, trasmettendo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, una nota per comunicare i seguiti dati allo stesso documento.

Rileva, inoltre, che il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno scorso ha sollecitato un

rapido accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sull'atto n. 294 e ha, inoltre, raggiunto un'intesa sulla necessità di avviare nei prossimi mesi una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nel settore della difesa.

Osserva, quindi, che il rafforzamento della politica europea della difesa rappresenta una delle principali priorità fissate negli orientamenti politici della Commissione europea all'inizio del suo mandato. Infatti, dopo decenni di pace e di stabilità, l'Unione europea si trova a fronteggiare un aumento dell'instabilità e nuove sfide (le cosiddette minacce ibride) da parte di soggetti che non coincidono necessariamente con le realtà statuali, come invece avveniva in passato. Proprio il mutevole contesto della sicurezza ha dimostrato che solo un impegno comune da parte degli Stati membri, volto ad investire nel potenziamento della sicurezza e nella cooperazione a tutti i livelli, può fornire una risposta concreta alle aspettative dei cittadini dell'Unione.

Il clima di crescente instabilità a livello europeo e mondiale e l'emergere di nuove minacce hanno determinato una maggiore richiesta di sicurezza da parte dei cittadini dell'Unione. Per continuare a garantire un avvenire di pace e stabilità, è quindi necessario che sicurezza e difesa abbiano un ruolo di maggiore risalto nell'ambito del progetto europeo finalizzato alla graduale realizzazione di un'Unione della sicurezza e della difesa.

Come rilevato dalla Commissione europea nella comunicazione, la situazione dell'integrazione – o meglio della mancata integrazione – nel settore della difesa europea può essere riassunta dai seguenti dati.

Innanzitutto, l'UE a 28 membri investe nella difesa l'1,34 per cento del PIL (rispetto all'obiettivo del 2 per cento fissato in ambito NATO e conseguito solo, tra i paesi membri dell'UE, da Regno Unito, Grecia, Estonia, Romania e Polonia. Per l'Italia le spese per la difesa si collocano all'1,13 per cento del PIL. A fronte di questi dati, la spesa degli Stati Uniti, riferita al 2016, è stata del 3,61 per cento

del PIL. Persiste, quindi, un marcato squilibrio che si traduce anche nella sperequazione della distribuzione tra i diversi partner degli oneri connessi all'appartenenza alla NATO, com'è stato ripetutamente segnalato dagli Stati Uniti.

In secondo luogo, oltre l'80 per cento degli appalti nel settore della difesa è a livello nazionale.

In terzo luogo, oltre il 90 per cento dei fondi per la ricerca e la tecnologia per la difesa è a livello nazionale.

Infine, l'Europa conta 178 sistemi d'arma diversi, rispetto ai 30 degli Stati Uniti.

Si tratta, quindi, di costruire un progetto di integrazione europea politico e industriale a fronte di una situazione corrente segnata da una forte frammentazione e da scarsa integrazione. Tale progetto deve avere, tra gli altri, l'obiettivo di rendere la spesa per la difesa degli Stati membri più efficiente – evitando duplicazioni nelle spese nazionali, generando economie di scala e promuovendo l'accelerazione del progresso tecnologico – e più funzionale all'autonomia strategica dell'UE.

Evidenzia, poi, che l'iniziativa della Commissione si colloca in uno scenario in cui alcuni Stati membri, specificamente Francia e Germania, hanno chiaramente manifestato l'intenzione di rafforzare la cooperazione nel settore della difesa e di aumentare l'impegno finanziario nel settore della sicurezza anche in previsione dell'uscita del Regno Unito dall'UE e della tendenza a un maggiore disimpegno della nuova amministrazione statunitense nell'ambito della NATO.

Il progetto assume particolare rilievo per il nostro Paese sia perché l'Italia non può accettare di vedersi collocata in una posizione di secondo piano rispetto agli altri maggiori partner europei, sia perché si tratta di un'occasione fondamentale per potenziare un settore che è strategico anche dal punto di vista tecnologico e nel quale l'Italia – soprattutto, ma non esclusivamente, con Finmeccanica-Leonardo – riveste un ruolo importante nei mercati internazionali, sia perché rappresenta una

preziosa opportunità per realizzare anche nel nostro Paese una filiera che veda integrati il mondo dell'università, della ricerca, della difesa e dell'industria superando la tendenza alla autoreferenzialità e alla frammentazione che rallentano la crescita delle dimensioni di scala del comparto, infine per la particolare collocazione geografica del nostro Paese che si trova esposto più di altri alle tensioni e ai rischi derivanti dalle situazioni di crisi e di instabilità di aree prossime alle frontiere dell'UE, in particolare nella sponda meridionale del Mediterraneo.

Entrando nello specifico rileva che la Comunicazione ha ad oggetto l'istituzione del Fondo europeo per la difesa, che ha l'obiettivo di promuovere in modo strutturato una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nell'intero ciclo industriale della ricerca e dello sviluppo di prototipi all'acquisizione di capacità strategiche in materia di difesa.

Il Fondo è articolato in due sezioni complementari ma distinte per struttura giuridica e fonte del bilancio: la prima è destinata al finanziamento di progetti di ricerca collaborativa nel settore della difesa (cosiddetta sezione ricerca); la seconda è mirata allo sviluppo e all'acquisto di capacità (cosiddetta sezione capacità). Le due sezioni del Fondo saranno coordinate da un gruppo (*Coordination Board*) composto da Commissione, Alto Rappresentante, Stati membri, Agenzia europea per la difesa e, se del caso, dall'industria.

La proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, che accompagna la comunicazione e che le Commissioni esaminano congiuntamente, segna invece un passaggio di particolare rilievo anche per il fatto che, per la prima volta nella storia dell'Unione, viene presentata una proposta legislativa in materia di difesa. Essa costituisce, in particolare, la base delle azioni previste per la sezione capacità del Fondo europeo per la difesa, mentre per la sezione ricerca la Commissione ha già avviato delle iniziative concrete.

Dell'esecuzione generale del programma di sviluppo sarà responsabile la Commissione europea, coadiuvata da un comitato costituito dai rappresentanti degli Stati membri e dall'Agenzia europea per la difesa.

I contributi destinati alla sezione capacità del Fondo saranno erogati principalmente dagli Stati membri, inoltre la Commissione si impegna a stanziare, nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027, un miliardo di euro, cifra che – in base alle stime – dovrebbe essere in grado di mobilitare uno stanziamento complessivo di 5 miliardi di euro l'anno. In attesa dell'adozione del prossimo quadro finanziario, la proposta di regolamento in esame fa quindi riferimento al periodo 2019-2020, prevedendo un bilancio complessivo di 500 milioni di euro.

Conclude sottolineando l'importanza di affermare un'unità europea nel settore della difesa – un obiettivo tanto più rilevante in quanto l'Unione europea è il più cospicuo presidio dei diritti umani nel mondo – e rimarcando la necessità di monitorare con la massima attenzione l'iter dei documenti in esame, stante la delicatezza e il rilievo politico e strategico degli stessi per la stessa Europa.

Angelo SENALDI (PD), *relatore per la X Commissione*, con riguardo ai profili che investono più direttamente le competenze della Commissione Attività produttive, osserva che l'iniziativa della Commissione europea di istituire un programma di sviluppo dell'industria europea della difesa rappresenta un'occasione di grande importanza che mira, per un verso, a potenziare le capacità di difesa e sicurezza dell'Unione, dall'altro a rafforzare la competitività degli apparati produttivi europei, recuperando la vocazione manifatturiera, settore che più di altri ha risentito degli effetti negativi della crisi economica e che è sempre più esposto alla concorrenza di altri paesi cosiddetti emergenti.

Il programma di rinascita industriale, varato dalla Commissione europea nel gennaio del 2014 con l'obiettivo di elevare

al 20 per cento il contributo dell'industria al PIL europeo entro il 2020, non ha finora trovato concreta attuazione, mentre si fa sempre più incalzante la concorrenza spesso sleale di altri paesi, in particolare della Cina. Appare, quindi, evidente il salto di qualità rappresentato dalla proposta della Commissione europea oggi in esame, che segna un passaggio fondamentale dalla progettualità alla realizzazione pratica di iniziative finanziate dal bilancio dell'Unione.

Rileva, poi, che l'iniziativa proposta dalla Commissione europea intende sostenere anche la ricerca, in cui l'obiettivo di investire nel settore il 3 per cento del PIL, fissato dalla strategia Europa 2020, è ancora ben lontano dall'essere raggiunto (la media UE si attesta intorno al 2 per cento, mentre l'Italia, con l'1,33 per cento è ancora al di sotto del suo obiettivo dell'1,53 per cento. Per contro, gli Stati Uniti investono nella ricerca il 2,79 per cento del PIL).

Per il nostro Paese, in particolare, caratterizzato da una frammentazione del tessuto produttivo e da una carenza di coordinamento tra il settore della ricerca e il mondo industriale, è fondamentale cogliere quest'occasione realizzando forme di partenariato con altri paesi, in modo da costituire poli che possano competere con la crescita economica di paesi come la Cina, e puntando sulle innovazioni che possano collocare il nostro continente alla frontiera tecnologica, cioè all'avanguardia, in grado di assicurare un più elevato valore aggiunto rendendolo così meno esposto alla concorrenza dell'economie di recente industrializzazione.

Oltre all'istituzione di un Fondo europeo per la difesa, che — come ha già illustrato il relatore per Commissione Difesa — comprende una sezione ricerca e una sezione capacità, nella comunicazione sono indicate anche le iniziative complementari della Commissione europea finalizzate alla promozione dell'acquisizione congiunta di capacità e di sostegno alle PMI nel settore della difesa.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo aspetto, la Commissione europea

ritiene necessaria l'adozione di misure volte a sostenere l'accesso al mercato transfrontaliero delle piccole e medie imprese e dei subcontraenti, nonché ad agevolare la loro integrazione nelle catene di approvvigionamento e in particolare: ridurre la frammentazione e migliorare il funzionamento del mercato unico nel settore della difesa; offrire sostegno nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei o di programmi UE gestiti in modo centralizzato; continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), del Fondo europeo per gli investimenti e di altri attori, incluse le banche di promozione nazionali, attraverso strumenti quali il capitale azionario e il capitale di rischio; sostenere lo sviluppo di *cluster* regionali attraverso la rete europea di regioni connesse con il settore della difesa.

Stando ai dati riferiti nella comunicazione, per quanto riguarda specificamente la sezione ricerca del Fondo europeo per la difesa, 25 milioni di euro sono già stati destinati al finanziamento di un'azione preparatoria per la ricerca nel quadro del bilancio dell'Unione europea per il 2017 e si prevede che la sua dotazione possa raggiungere un totale di 90 milioni di euro per il periodo complessivo 2017-2019 (25 milioni nel 2017, 40 milioni nel 2018 e 25 milioni nel 2019). I progetti ammissibili al finanziamento si concentreranno sui settori prioritari precedentemente concordati dagli Stati membri e potranno riguardare tecnologie e prodotti per la difesa innovativi come i metamateriali, i software cifrati e la robotica. Scopo dell'azione preparatoria è quello di dimostrare il valore aggiunto della ricerca e tecnologia finanziata dall'Unione al fine di predisporre, nell'ambito del prossimo quadro finanziario dell'UE 2021-2027, un apposito programma di ricerca nel settore della difesa con una dotazione annua stimata di 500 milioni di euro, che renderà l'UE uno dei maggiori investitori del settore in Europa.

La proposta di regolamento relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, che accom-

pagna la comunicazione in esame, mira in primo luogo a rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, stimolando la collaborazione tra le imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa e valorizzando gli sforzi degli Stati membri nel cooperare per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza.

Il bilancio per l'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato in 500 milioni di euro (di cui 245 milioni per il 2019 e 255 milioni per il 2020), da realizzarsi mediante specifiche tipologie di finanziamento, sovvenzioni, strumenti finanziari e appalti pubblici. Secondo le stime della Commissione, tale importo potrebbe mobilitare un investimento totale pari ad almeno 2,5 miliardi di euro nell'arco dei due anni, sulla base di finanziamenti aggiuntivi da parte degli Stati membri.

A questo proposito ricorda che, come indicato nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, la Commissione europea si è impegnata a considerare i contributi nazionali al capitale della sezione capacità del Fondo europeo per la difesa come misure « *una tantum* » nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale. Tuttavia, la necessità di assicurare al programma di sviluppo del settore industriale della difesa un'adeguata copertura finanziaria dovrebbe essere soddisfatta senza incidere su risorse già destinate a progetti scientifici di assoluto rilievo, in settori d'eccellenza come i programmi europei di navigazione satellitare, (EGNOS e GALILEO) il programma europeo di osservazione della terra (COPERNICUS) e il progetto ITER sulla fusione nucleare. Al riguardo sarebbe opportuno acquisire ulteriori chiarimenti sugli aspetti finanziari del programma e valutare la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative.

Nel programma si prevedono azioni relative allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, nonché alla modernizzazione di tecnologie esistenti e di carattere duale. Come ampiamente dimostrato dall'esperienza degli Stati Uniti in quest'ultimo settore, progetti finalizzati ad esigenze militari hanno avuto una ripercussione e un impatto positivi sul mondo imprenditoriale e, di riflesso, sulla stessa società civile. Ne sono tipici esempi il radar, il computer e il sistema GPS.

Ai finanziamenti previsti dal programma saranno ammissibili solo i progetti che coinvolgono almeno tre società, stabilite in almeno due Stati membri, non reciprocamente controllate. Tali imprese dovranno essere possedute per oltre il 50 per cento da Stati membri o cittadini degli Stati membri; le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzate per il programma non potranno essere situate nel territorio di Paesi terzi. Le richieste di finanziamento saranno valutate sulla base del contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico, degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dell'impegno degli Stati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia. Quanto al tasso di cofinanziamento da parte del bilancio dell'UE, il limite fissato al 20 per cento del costo totale dell'azione potrà essere elevato al 30 per cento per i progetti sviluppati nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PE-SCO). Per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione, la proposta di regolamento dispone che i finanziamenti siano concessi a seguito di gare d'appalto e che i progetti siano valutati dalla Commissione europea, con l'assistenza di esperti indipendenti. In merito all'attuazione del programma, infine, sono previsti monitoraggi e relazioni periodiche da parte della Commissione europea.

Luca FRUSONE (M5S) osserva che l'utilità dell'esame, da parte delle Commissioni, dei provvedimenti in titolo dipende in maniera significativa dalla fase del processo di formazione in cui si trovano gli atti europei, e segnatamente la proposta

di regolamento. Domanda, quindi, precisazioni in merito a quest'aspetto.

Davide CRIPPA (M5S) chiede alla presidenza di chiarire che le Commissioni riunite esaminano la proposta di regolamento e la comunicazione nell'ambito della cosiddetta fase ascendente al fine di partecipare al processo decisionale dell'Unione, intervenendo, in coordinamento con il Governo, nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Anticipa quindi l'intenzione di chiedere, nell'ufficio di presidenza congiunto che si svolgerà la prossima settimana, l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, sulla vicenda STX-Fincantieri, che interessa le competenze di entrambe le Commissioni, in vista del vertice di Lione del prossimo 27 settembre.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare la rilevanza dei temi affrontati negli atti europei all'esame delle Commissioni sia sul tema della ricerca che delle politiche industriali, ritiene che l'Ufficio di presidenza congiunto rappresenti la sede più appropriata per discutere gli approfondimenti necessari. Con riferimento alla richiesta di audizione sulla vicenda STX Fincantieri, ricorda che lo scorso 2 agosto il Ministro Calenda ha svolto un'informatica urgente in Assemblea sulla medesima

questione. In quella sede si è sviluppato un ampio dibattito con importanti chiarimenti in merito agli impegni assunti dal Governo. Ritiene pertanto che la richiesta avanzata dal collega Crippa debba essere valutata attentamente nel prossimo ufficio di presidenza congiunto, al fine di evitare di svolgere un'audizione che sia un duplicato della recente informativa del Governo. Sottolinea infine che, nel caso di decidesse di procedere ad un'audizione del Ministro Calenda in Commissione, è a suo avviso prevalente la competenza della X Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che l'*iter* della proposta di regolamento nelle istituzioni europee è appena iniziato e che si è nella fase ascendente. Aggiunge che la proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo il 7 giugno e che la Commissione ha espresso l'auspicio che i due organi possano raggiungere un accordo entro l'inizio del 2018. Quanto alla richiesta di audizione del Ministro per lo sviluppo economico, ritiene che la sede più appropriata per le valutazioni dei gruppi sia la riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, che verrà convocata per la prossima settimana.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	23
5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco	16
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	24
5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	26

SEDE REFERENTE:

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga	16
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento presentato)</i>	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	17
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	30
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	21
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.05.

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità

delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco DI STEFANO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Osserva che è del tutto evidente che la

candidata in questione non potesse rimanere in due liste. Rileva però che il vero quesito è come abbia fatto la lista rimasta priva di un candidato a trovare in ventiquattro ore il cospicuo numero di firme necessarie ad appoggiare la candidatura sostitutiva, dato che ovviamente non erano più valide le firme riferite alla candidatura precedente.

5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che, dai dati in suo possesso, il quadro delle assunzioni del personale in questione sia in parte diverso da quella testé rappresentata dal Governo. Nonostante si sarebbe aspettata uno stanziamento finanziario maggiore, esprime soddisfazione per lo sblocco delle risorse a tale fine destinate nonché per le ulteriori assunzioni richiamate, facendo notare che tali risultati sono stati raggiunti anche grazie all'impegno profuso in Commissione sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che ha condotto all'approvazione di rilevanti atti di indirizzo.

5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Osserva, infatti, che era a conoscenza del piano d'acquisti a cui ha fatto riferimento il sottosegretario. Invita, nella definizione dei criteri di

assegnazione dei mezzi, a tenere conto anche di quei Comandi meritori che non hanno fatto domanda di nuovi mezzi, ma hanno provveduto alla manutenzione di quelli in loro possesso, anche se notevolmente vetusti.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge C. 4526, adottata come testo base per il prosieguo dell'esame, è scaduto giovedì 3 agosto scorso. Comunica che è stata presentata una sola proposta emendativa (*vedi allegato 4*). Avverte altresì che la suddetta proposta, articolo aggiuntivo Cecconi 1.01, che concerne il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, è inammissibile per estraneità di materia in quanto riguardante un oggetto diverso da quello disciplinato dal progetto di legge adottato come testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione

del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 4407 reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, lettera *a*), apporta numerose modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale. In particolare, introduce (lettera *a*), n. 1) un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali (modifica quindi l'articolo 1

comma 1 della legge n. 323 del 2000). Aggiunge (lettera *a*), n. 2) tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi; prevede (lettera *a*), n. 3), che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 (che il comma 1, lettera *c*), del provvedimento in esame sostituisce integralmente) e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. Prevede una delega al Governo (lettera *a*), n. 4), ad emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

Le lettere *b*) e *b-bis*) dell'articolo 1, comma 1, dispongono modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000 di riordino del settore termale, necessarie al fine di adeguare la disciplina vigente alle modifiche introdotte dalla proposta in esame.

La lettera *b-ter*) sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 attualmente vigente per il settore termale, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN. Il capoverso comma 1 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Il capoverso comma 3 stabilisce per le aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti. Infatti, nella loro attività diretta ad erogare servizi di primo livello (vale a dire servizi di base: in proposito la relazione illustrativa al provvedimento iniziale chiariva che per tali servizi dovrebbero intendersi «le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie») le stesse possono partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono inoltre partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».

Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-regioni, devono essere definiti il «tracciato record» e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori delle cure termali. Da tali dati dovrà essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del SSN per la conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione (capoverso comma 4).

Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e per il contenimento della spesa, il capoverso comma 5 stabilisce che, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle regioni, agli assistiti dal SSN devono essere garantiti i seguenti cicli di cure termali (capoverso comma 5): per la riabilitazione motoria e neuromotoria; per la riabilitazione

funzionale del motuleso; per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive. Questi cicli sono quelli già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

Il capoverso comma 6 stabilisce che il Ministro della salute, con proprio decreto, emani linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati, per ciascuna delle patologie individuate ai sensi del precedente comma 5.

Inoltre, il capoverso comma 7 dispone che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), le regioni devono riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare i relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'Accordo nazionale di cui al successivo comma 8. In proposito si ricorda che la predetta lettera *c-bis*) ha previsto, nell'ambito delle misure per favorire la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere. La norma inoltre – senza prevederne allo scopo alcuna dotazione annua – istituisce un Fondo, denominato Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza.

Il capoverso comma 8 reca una disposizione che modifica parzialmente la legislazione vigente: si dispone, come attualmente previsto, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi, ma si specifica che essa deve essere in particolare riferita: alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali; ai requisiti autorizzativi; e ai requisiti per l'accreditamento.

Il capoverso comma 9 prevede, infine, una specifica disposizione volta a integrare gli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate ad adottare idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), prevede (tramite l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 5 della legge n. 323 del 2000) che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), introduce l'articolo 5-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati (comma 1 dell'articolo 5-*bis*). In particolare si prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, le amministrazioni interessate presentano programmi di intervento per la cessione e per il rilancio degli stabilimenti termali di loro proprietà, anche se gestiti da soggetti diversi, al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, sentite le regioni e le province autonome, li approva nei successivi 180 giorni o ne dispone il motivato rigetto (comma 2 dell'articolo 5-*bis*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*) in esame dispone le seguenti modifiche all'articolo 6 della legge n. 323 del 2000, riguardante, in particolare, la ricerca scientifica nel settore termale: il punto 1) novella la disposizione aggiornando il ri-

ferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiungendo il riferimento al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'attività di promozione (intesa come specifico compito in luogo della mera facoltà) del coinvolgimento e della collaborazione non solo delle aziende termali, ma anche di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale. Il punto 2) inserisce i suddetti due dicasteri (per la salute e l'istruzione, l'università e la ricerca) nello svolgimento, assieme alle regioni, – avvalendosi della collaborazione di università, enti ed istituti di ricerca specializzati – di attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sull'attuazione dei programmi di cui al precedente comma.

L'articolo 1, comma 1, lettera *f*) in esame novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale. Si dispone, in particolare, che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 (non modificato). La norma attualmente prevede ancora una norma transitoria riferita alla data di attivazione del primo corso di specializzazione in medicina termale. Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Con riferimento ad entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si aggiunge la disposizione che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali.

L'articolo 1, comma 1, lettera *g*) in esame modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti. In particolare, viene spe-

cificato che è compatibile con l'attività prestata dal medico presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro o di convenzione con il SSN del medico che, nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali (precedentemente «funzioni direttamente connesse con l'erogazione delle cure termali»).

L'articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*) interviene sulla normativa vigente ridefinendo il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali di cui all'articolo 9 della legge n. 323 del 2000.

L'articolo 1, comma 1, lettera *h*) introduce l'articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti.

L'articolo 1, comma 1 lettera *i*) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000 in materia di promozione del termalismo, prevedendo che, al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali. È demandata all'Agenzia nazionale italiana del turismo l'individuazione all'interno dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di specifiche linee di promozione del termalismo volte sia alla promozione degli effetti terapeutici che alla possibilità di promuovere i territori interessati dalle terme e i relativi prodotti ed esperienze correlate. La stessa Agenzia deve trasmettere annualmente alle Camere una relazione sui programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti. La lettera *l*) introduce una modifica

all'articolo 13, comma 1, della Legge di riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio. Inoltre alcune modifiche sono apportate in relazione alla documentazione che il titolare della concessione mineraria per le attività termali deve presentare alla regione di appartenenza per l'assegnazione del marchio di qualità termale. In particolare viene introdotto l'obbligo di attestare l'adozione di protocolli di processi produttivi integrativi e qualificanti del prodotto terapeutico definiti d'intesa con le regioni di appartenenza (attualmente invece è previsto l'obbligo di attestare l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione più appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale).

L'articolo 1, comma 1, lettera *m*), aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della Legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici e nei centri benessere.

L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri.

L'articolo 3-*bis* specifica che le disposizioni della proposta di legge in esame si

applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, con riguardo all'attribuzione costituzionale delle competenze in materia di «acque minerali e termali», che, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, spetta alle regioni la competenza legislativa ed amministrativa in materia (competenza cosiddetta «residuale»).

Osserva tuttavia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia continua a sussistere – sotto molteplici profili e con vari gradi di «intensità» – anche una potestà legislativa statale, le cui fonti di legittimazione sono: l'attribuzione alla potestà legislativa statale esclusiva della tutela della concorrenza, che riguarda tutti i settori di attività economica assegnati alla potestà legislativa regionale, concorrente o residuale; l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, che si riverbera sulla materia, data la rilevanza ambientale delle attività estrattive delle acque minerali e termali; l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di alimentazione, che legittima la posizione dei principi fondamentali volti a garantire l'igiene dei processi produttivi e dei prodotti, nonché – per le acque termali – del loro trattamento e della gestione degli stabilimenti termali e le misure di controllo sanitarie conseguenti (sentenze della Corte costituzionale n. 93/2003 e n. 1/2010);

Rileva poi che ulteriori disposizioni attengono alla materia della tutela della concorrenza e del sistema tributario che l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e che, con riferimento alle disposizioni disciplinanti l'erogazione delle cure termali (articolo 1, comma 1, lettera b-ter)) la materia trattata è quella della «tutela della salute», men-

tre, con riferimento a quelle che ridefiniscono e disciplinano il profilo professionale dell'operatore termale (articolo 1, comma 1, lettera g-bis)), la materia trattata riguarda sia le «professioni» che la «tutela della salute», profili che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

Nuovo testo C. 3653 Mongiello.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il nuovo testo della proposta di legge in esame, come modificata dalla Commissione di merito in sede referente, è composto di un solo articolo, suddiviso in quattro commi. Il comma 1 prevede che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità. Il comma 2 dispone che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità di valorizzazione delle produzioni di pregio agroalimentari. Il comma 3 stabilisce che con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione. Il comma 4, infine, prevede che

dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, a tal fine, per l'istituzione e la tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, intervenendo prevalentemente su due aspetti – l'attribuzione della denominazione di città di identità ai comuni che si caratterizzano per produzioni enogastronomiche tipiche dell'Italia e l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città di identità – può essere ricondotto in primo luogo alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», lettera l), «ordinamento civile», nella parte in cui le associazioni in esame hanno carattere civilistico, nonché lettera p), «organi di Governo e funzioni fondamentali dei comuni». Alla luce delle finalità dell'istitu-

zione del registro e delle caratteristiche dei comuni che possono assumere la denominazione di «città di identità» vengono altresì in rilievo le materie «alimentazione», che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «agricoltura», di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni e una osservazione (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.00.

ALLEGATO 1

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Di Stefano, richiamando quanto accaduto durante l'ultima consultazione amministrativa per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Ardea, relativamente alla presenza di una stessa candidata in due liste di diversi schieramenti politici, chiede di conoscere quali rimedi si intendano assumere per implementare le procedure di verifica della regolarità delle liste elettorali e garantire il corretto svolgimento delle elezioni amministrative nell'interesse dei cittadini.

Voglio sottolineare, in via preliminare, che il sistema normativo vigente contempla una serie di disposizioni dirette a garantire la regolarità delle operazioni di voto e di composizione delle liste elettorali. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, all'articolo 30 lett. c), stabilisce che «la Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature (...) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza».

Tale disposizione prefigura, dunque, un sistema di verifica e di controllo a garanzia della trasparenza delle operazioni elettorali, con riferimento alle quali anche l'Amministrazione dell'interno impartisce

specifiche direttive in occasione delle consultazioni elettorali.

Quanto alla questione delle elezioni nel comune di Ardea, informo che la Commissione elettorale circondariale di Velletri, competente per quell'ambito territoriale, ha effettivamente verificato che la signora Maria Bruna Pagnotti risultava iscritta sia nella lista «Fratelli d'Italia» che in quella di «Patto per Ardea».

La signora Pagnotti ha però rinunciato alla carica di consigliere della lista civica «Patto per Ardea» inviando formale comunicazione il 12 maggio 2017, cioè entro il termine previsto per la presentazione delle candidature che, nel caso di specie, scadeva alle ore 12 di sabato 13 maggio.

Infatti, per garantire le esigenze di certezza del procedimento elettorale, è opportuno che la rinuncia venga prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature e, comunque, non oltre la conclusione degli adempimenti di ammissione da parte della Commissione elettorale circondariale.

Conseguentemente, la Commissione elettorale circondariale di Velletri – effettuati i controlli di rito – ha provveduto all'approvazione delle liste, procedendo alla cancellazione del nominativo della predetta candidata dalla lista civica «Patto per Ardea».

ALLEGATO 2

5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/Signora Presidente, onorevoli colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'Onorevole Labriola lamenta la carenza di organico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e chiede che si tenga conto delle sollecitazioni dei rappresentanti sindacali adottando le misure finalizzate ad assorbire il personale idoneo del concorso a 814 posti di vigili del fuoco.

L'Onorevole chiede, inoltre, di conoscere i motivi per i quali il Governo non abbia ancora provveduto a utilizzare le somme stanziare dalla legge di bilancio del 2017 previste per l'assunzione del personale idoneo del citato concorso.

Premetto che l'Amministrazione dell'interno, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse alla difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, ha dedicato una particolare attenzione al ripianamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale, da un lato con iniziative legislative che hanno determinato un incremento dell'organico teorico di circa 2.500 unità, dall'altro, con iniziative mirate al rafforzamento delle presenze effettive presso le strutture territoriali dei vigili del fuoco, anche grazie al ripristino del turn over al cento per cento a decorrere dal 2016.

Tali misure hanno permesso di assumere, negli ultimi mesi dell'anno 2016, 845 unità di vigili del fuoco, di cui 398 sono state assegnate alle sedi di servizio il 5 giugno scorso, mentre i restanti 447 sono stati assegnati alle sedi servizio lo scorso 7 agosto.

Un ulteriore potenziamento di personale è derivato dall'assorbimento, nel dicembre del 2016, di 390 unità del Corpo forestale dello Stato, assegnati nei ruoli ad esaurimento AIB – antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Informo, inoltre, che l'Amministrazione è stata autorizzata a bandire una nuova procedura concorsuale per l'immissione di 250 unità dei vigili del fuoco, la cui prova preselettiva si è conclusa recentemente. La procedura presumibilmente avrà termine entro la fine del 2018.

Tale misura, oltre a ridurre le carenze di organico del Corpo nazionale, attualmente pari nel complesso a 3.359 unità su un organico di 37.481, consentirà anche di incidere sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano operativo.

Quanto all'assorbimento degli idonei del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, ricordo che la relativa procedura concorsuale è stata bandita nel 2008 e con successivi provvedimenti normativi è stata più volte confermata la vigenza della relativa graduatoria, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017 per effetto dell'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In ragione delle assunzioni effettuate nel corso degli anni, la graduatoria del concorso in parola, ha visto uno scorrimento di circa 4500 idonei a fronte di un concorso bandito per 814 posti. Numeri che confermano un'importante risposta alle aspettative dei circa 7.600 idonei della graduatoria in questione, oggi ridotti a circa 3.100 persone.

Inoltre, entro la data del 15 dicembre 2017, a valere sempre sulla graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, è prevista l'assunzione di altre 301 unità di vigili del fuoco a copertura del *turn over* per l'anno 2016.

In riferimento all'ultimo quesito posto dall'interrogante, faccio presente che effettivamente con la legge di bilancio 2017 è stato attivato uno specifico Fondo per finanziare una serie di istituti attinenti al personale del pubblico impiego, compreso il personale del Corpo dei vigili del fuoco. Con la ripartizione del predetto Fondo, avvenuta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio

scorso, sono stati destinati 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Tali assunzioni riguarderanno le Amministrazioni dello Stato ivi compresi i Corpi di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Preciso che per le assunzioni straordinarie del Corpo nazionale sono stati stanziati 16 milioni di euro che consentiranno l'assunzione di 400 unità.

Tali assunzioni straordinarie consentiranno di ridurre ulteriormente le carenze di organico evidenziate nell'interrogazione.

ALLEGATO 3

5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor/a Presidente, On.li Colleghi,

con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Incerti, unitamente ad altri interroganti, chiede quali iniziative si intendano adottare per ammodernare il parco macchine del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare nella Regione Emilia Romagna.

A tale proposito, inoltre, chiede quale sia la tempistica per rendere disponibili le somme stanziata dalla legge di bilancio 2017.

Effettivamente, come evidenziato dagli interroganti, l'età media dei mezzi dei vigili del fuoco nella regione Emilia Romagna si attesta intorno ai 16 anni.

Tale valore risulta di poco inferiore alla media nazionale e, comunque, va inquadrato nella situazione generale di carenza e vetustà degli automezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che risente di un prolungato periodo di scarsità di risorse finanziarie a causa del quale non è stato possibile dar luogo ad un adeguato ricambio e ammodernamento del parco mezzi.

Ricordo, però, che negli ultimi anni, per quanto riguarda il potenziamento delle risorse strumentali, sono stati approvati specifici interventi normativi che hanno disposto linee di finanziamento per la realizzazione, almeno in parte, di un piano di ammodernamento dei mezzi operativi.

Mi limito, in proposito, a richiamare le più recenti misure:

il decreto-legge n. 113 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Per l'anno 2016 si è già provveduto all'acquisto di n. 100 autoveicoli jeep, per una spesa di euro 2.029.917,74 e di n. 40.000 uniformi invernali per una spesa di euro 7.528.376,00.

I fondi previsti per gli anni 2017 e 2018, saranno utilizzati per il rinnovo di dispositivi di protezione individuale;

il decreto-legge 189 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente. Con l'utilizzo delle predette risorse del 2016, unitamente a fondi ordinari, sono stati stipulati contratti per l'acquisizione di 8 autoscale, attualmente in fase di allestimento e 10 autocarri in fase di assegnazione. Inoltre, le risorse stanziata per il 2017 verranno utilizzate per l'acquisizione di 160 autopompe, 16 automezzi per soccorso nei centri storici, ed infine 10 autoscale;

la legge di bilancio 2017, che ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ripartire tra le Forze di polizia e il Corpo nazionale secondo un programma pluriennale di finanziamento. A tal riguardo comunico che è in corso di definizione il D.P.C.M. per la suddivisione del fondo ed è stata predisposta una bozza di piano di ripartizione delle risorse in argomento, che tiene conto anche delle esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

da ultimo, segnalo l'incremento, pari a 5 milioni di euro, delle risorse destinate

all'acquisto di automezzi in considerazione dell'eccezionale sforzo operativo del Corpo nazionale sostenuto quest'estate per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Tali provvedimenti legislativi potranno consentire – e in parte hanno già consentito – di ridurre le lamentate carenze del parco automezzi del Corpo nazionale.

ALLEGATO 4

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga).

EMENDAMENTO PRESENTATO

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo.

3. Il commissario di cui al comma 2 è nominato dal Ministro dell'interno anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collabo-

razione, agli adempimenti necessari all'attuazione del presente articolo, da realizzarsi per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, al fine di accompagnare il processo di trasferimento, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e al fine di definire e regolare i profili successori, anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e assistono i cittadini, gli enti e le imprese al fine di arrecare loro il minore disagio possibile a seguito del processo di distacco e di aggregazione. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

4. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino

non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dal presente articolo, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte del collegio Marche 01, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, ed entrano a fare parte del collegio Emilia Romagna 07, di cui alla medesima tabella A.

7. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 1

sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.

8. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si applica l'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

1. 01. Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

(Inammissibile)

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407 Fanucci).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia »;

considerato che il provvedimento reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni;

osservato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia « acque minerali e termali », che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, rientra nella competenza delle regioni;

osservato tuttavia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia continua a sussistere – sotto molteplici profili e con vari gradi di « intensità » – anche una potestà legislativa statale, le cui fonti di legittimazione sono: l'attribuzione alla potestà legislativa statale esclusiva della tutela della concorrenza, della tutela dell'ambiente nonché l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e di alimentazione, che legittima la posizione

dei principi fondamentali volti a garantire l'igiene dei processi produttivi e dei prodotti, nonché – per le acque termali – del loro trattamento e della gestione degli stabilimenti termali e le misure di controllo sanitarie conseguenti (sentenze della Corte costituzionale n. 93 del 2003 e n. 1 del 2010);

osservato, dunque, che, secondo la Corte, nell'ambito di tale materia vi è un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso (in tale senso cfr. anche la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008);

rilevato poi che ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento attengono alla materia della tutela della concorrenza e del sistema tributario che, come sopra ricordato, l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e che, con riferimento alle disposizioni disciplinanti l'erogazione delle cure termali (articolo 1, comma 1, lettera b-ter)) la materia trattata è quella della « tutela della salute », mentre, con riferimento a quelle che ridefiniscono e disciplinano il profilo professionale dell'operatore termale (articolo 1, comma 1, lettera g-bis)), la materia trattata riguarda sia le « professioni » che la « tutela della salute », profili che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), prevede, tramite l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 5 della legge n. 323 del 2000, che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni;

ricordato che, con riguardo all'esclusione delle attività termali dalla Direttiva Bolkestein, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 del 2015 ha sottolineato che l'attività di sfruttamento oggetto di concessione termominerale ricade nel campo applicativo della richiamata direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/UE, attuata dal predetto decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, posto che tali fonti hanno ad oggetto « qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione » (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010), salve le eccezioni specificamente indicate;

osservato che, in tale sentenza, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'applicabilità della direttiva 2006/123/UE e del decreto legislativo n. 59 del 2010 alle concessioni del demanio idrico, affermando che « Tra tali eccezioni non rientra lo sfruttamento delle acque termali per fini terapeutici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2010, come questa Corte ha già ritenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma regionale campana che aveva sottratto le concessioni termominerali al campo applicativo del decreto legislativo n. 59 del 2010, in quanto afferenti alle attività sanitarie (sentenza n. 235 del 2011) »;

rilevato che, nella medesima sentenza, la Corte costituzionale, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 – in particolare l'articolo 16 di quel decreto legislativo – favoriscono l'ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all'introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010), ha ritenuto che l'automatica proroga delle concessioni termominerali, per un periodo di tempo peraltro considerevole e superiore a quanto strettamente necessario ai fini della definizione di una gara pubblica, contrasta con le regole espressive del diritto dell'Unione e proprie della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza;

richiamato inoltre quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di diverse norme per il contrasto con quella comunitaria cui il legislatore nazionale ha dato attuazione, in quanto in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di accesso ed esercizio dell'attività dei servizi (in particolare in tema dei residuali regimi autorizzatori), ma anche perché essa non viene neanche a prevedere forme di « bilanciamento tra liberalizzazione e [...] i motivi imperativi di interesse generale », come, invece, richiesto dalla normativa comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 giugno 1996);

osservato che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono da ascrivere, secondo la giurisprudenza della Corte, alla tipologia di disposizioni che tendono ad assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la loro strutturazione in modo da consentire « la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici » (sentenza n. 401 del 2007) e che sono da ricomprendere, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella nozione di concorrenza che « non può che riflettere quella operante in am-

bito comunitario» (sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 401 del 2007), che ha «un contenuto complesso in quanto comprende non solo l'insieme delle misure *antitrust*, ma anche azioni di liberalizzazione, che mirano ad assicurare e a promuovere la concorrenza «nel mercato» e «per il mercato», secondo gli sviluppi ormai consolidati nell'ordinamento europeo e internazionale (sentenza n. 200 del 2012);

richiamata dunque l'esigenza di valutare l'esclusione dall'applicazione della Direttiva 2006/123/UE delle attività termali alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale,

considerato, infine, che il nuovo articolo 4, comma 7, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) – dispone l'obbligo per le Regioni di riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare gli accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi

modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'esclusione delle attività termali dall'applicazione della Direttiva 2006/123/UE, alla luce della sopracitata giurisprudenza costituzionale;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 7, al fine di garantire alle Regioni le necessarie risorse per l'attuazione della legge, sia indicata la dotazione del neo-istituito Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza e siano disciplinate le modalità di gestione del Fondo, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza.

ALLEGATO 6

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità (Nuovo testo C. 3653 Mongiello).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3653 Mongiello, recante « Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità »;

preso atto che il contenuto del provvedimento può essere ricondotto in primo luogo alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », nonché alle materie « ordinamento civile » e « organi di Governo e funzioni fondamentali dei comuni », di cui alle lettere l) e p) del citato articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevato che vengono altresì in rilievo le materie « alimentazione », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e « agricoltura », di competenza legislativa regionale ai sensi del medesimo articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

evidenziato che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità;

osservato che, con riguardo alla suddetta previsione, appare necessario valutare se specificare dettagliatamente i re-

quisiti necessari per assumere la denominazione di città di identità, anche definendo le principali caratteristiche richieste, demandando poi ad un atto normativo secondario la relativa attuazione;

sottolineato che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità di valorizzazione delle produzioni di pregio agroalimentari e che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali vengano definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione;

rilevato che, al fine del rispetto delle competenze legislative sopra indicate, appare necessario valutare la previsione di forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel suddetto Registro;

sottolineato che, sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere nel testo gli effetti conseguenti all'iscrizione delle associazioni del Registro, al fine di evitare incertezze in sede applicativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, sia valutata l'esigenza di specificare dettagliatamente i requisiti necessari per assumere la denominazione di città di identità, anche definendo le principali caratteristiche richieste, demandando poi ad un atto normativo secondario la relativa attuazione;

2) all'articolo 1, comma 3, sia valutata l'esigenza di prevedere forme di coin-

volgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel suddetto Registro;

e con la seguente osservazione:

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel testo gli effetti conseguenti all'iscrizione delle associazioni del Registro, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato e C. 4631 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 4631 – Adozione del testo base*) 35
- Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 36
- Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37

SEDE CONSULTIVA:

- Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 38

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera. Atto n. 434 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 39

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato e C. 4631 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 4631 – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che nella seduta precedente è stata disposta la revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 4575 Berretta, avverte che alle proposte di legge in discussione è stato abbinato il disegno di legge del Governo C. 4631, poiché vertente su materia identica. Chiede quindi al relatore, onorevole Berretta, come intenda procedere in merito al prosieguo dei lavori.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C.4631, al quale potranno, eventualmente, essere apportate modifiche in senso migliorativo.

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C. 4631.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine di presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato alle ore 15 di giovedì 28 settembre prossimo.

Andrea COLLETTI (M5S), nel richiamare le osservazioni già svolte nella seduta del 28 luglio scorso, evidenzia come sarebbe opportuno inserire le disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati nell'ambito della legge professionale forense.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando al collega Colletti, osserva come la questione potrebbe essere valutata in sede emendativa.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE rileva come le considerazioni del deputato Colletti siano meritevoli di approfondimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

Nicola MOLTENI (LNA) *relatore*, dopo aver dato atto alla Presidente della Commissione, onorevole Ferranti, di aver da sempre dimostrato una particolare attenzione al tema oggetto del provvedimento in esame, ritiene che prima di procedere ulteriormente sia opportuno fare alcune considerazioni che tengano conto di due circostanze: la prima è che alla Camera si

approva solo ciò che la maggioranza ritiene di approvare indipendentemente da qualsiasi reale confronto con l'opposizione senza tuttavia avere la certezza che la medesima maggioranza sosterrà al Senato il testo medesimo; la seconda è che al termine della legislatura mancano solo sei mesi e che, quindi, i tempi per approvare definitivamente una proposta di legge sono molto ristretti. Ciò significa che per riprendere l'esame di un provvedimento il cui contenuto corrisponde totalmente ad una proposta di legge già approvata pressoché all'unanimità alla Camera (si era registrata la contrarietà del solo gruppo SI-SEL) ed insabbiata al Senato, ritiene che qualsiasi soluzione normativa che si intendesse adottare in tema di limitazione del giudizio abbreviato debba essere presa solo dopo che sia stata acquisita la disponibilità della maggioranza della Camera e del Senato oltre che del Governo. Dopo aver assicurato la propria disponibilità a dialogare con la maggioranza al fine di addivenire alla formulazione di un testo condiviso sulla limitazione del giudizio abbreviato in relazione a determinare gravi reati, invita la correlatrice, onorevole Giuliani, la maggioranza ed il Governo a chiarire quale siano le loro posizioni in merito alla via da intraprendere sul tema di una eventuale limitazione del giudizio abbreviato.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, dopo aver condiviso le osservazioni del correlatore, onorevole Molteni, sulla opportunità di accertare quali siano i reali margini di intervento sul tema della limitazione del rito abbreviato, al fine di evitare di approvare nuovamente una proposta di legge che sia già destinata a non essere approvata successivamente dal Senato, assicura il proprio impegno a verificare con la maggioranza, anche presso il Senato, ed il Governo quali siano i reali margini di intervento sulla disciplina del rito abbreviato nel senso di escluderne l'applicazione a reati estremamente gravi. A tale proposito, propone di convocare nuovamente la Commissione solo dopo che sia stato possibile effettuare tale verifica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver espresso apprezzamenti per gli interventi dei correlatori Molteni e Giuliani, ritiene utile fare alcune considerazioni sulla questione della esclusione del rito abbreviato per alcuni reati particolarmente gravi. In primo luogo, ricorda che la disciplina originaria del nuovo codice di procedura penale prevedeva l'inapplicabilità del rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, come peraltro riproponeva la prima proposta di legge presentata dall'onorevole Molteni, e che tale scelta era stata considerata legittima dalla Corte costituzionale. Solo successivamente, attraverso specifiche modifiche legislative, si è pervenuti alla disciplina vigente che prevede l'applicazione della disciplina del rito abbreviato senza alcuna limitazione oggettiva. Alla luce dell'applicazione concreta della nuova disciplina a suo parere si possono effettuare alcune valutazioni sulla congruità della scelta di estendere il rito abbreviato a tutti i reati. Osserva, a tale proposito, che l'accertamento processuale di alcuni reati estremamente gravi attribuiti alla competenza della Corte di Assise richiede necessariamente un confronto dibattimentale di fronte al giudice naturale, che invece il rito abbreviato fa venir meno. Ricorda, in proposito, i diversi annullamenti pronunciati dalla Corte di Cassazione in riferimento a sentenze emanate con il rito abbreviato. Dichiaro, quindi, di condividere la ratio della proposta di legge in esame, anche se, a suo parere, vi possono essere diverse vie che potrebbero essere intraprese alternativamente, quali, ad esempio, non prevedere la modifica della competenza della Corte di Assise nel caso di rito abbreviato; prevedere uno sconto di pena non in maniera fissa di un terzo ma fino ad un terzo; escludere il bilanciamento delle circostanze in caso di rito abbreviato; escludere il rito abbreviato per alcuni reati di particolare gravità.

Dichiaro di essere consapevole che l'avvocatura e gran parte della magistratura sono contrarie, ognuna per ragioni proprie, a limitazioni del rito abbreviato.

Tuttavia, ritiene che, come è già avvenuto in altre occasioni nel corso della legislatura in materia di giustizia, la politica si debba prendere le proprie responsabilità effettuando riforme che debbono essere fatte, in primo luogo, nell'interesse dei cittadini e del Paese, piuttosto che di determinate categorie. A suo parere, è opportuno attendere che la correlatrice Giuliani, appartenente ad un gruppo di maggioranza, effettui le dovute verifiche in seno alla medesima maggioranza, anche presso il Senato, ed al Governo per valutare se vi siano i margini di intervento e, in caso positivo, quali siano. Una volta effettuata tale verifica, si potrebbe, in caso positivo, costituire un Comitato ristretto che in tempi rapidi giunga alla formulazione di un testo condiviso, per quanto possibile, dai gruppi.

Dopo aver comunicato che la proposta di legge in esame sarà posta nuovamente in Commissione solo dopo che la correlatrice Giuliani avrà effettuato le preannunciate verifiche, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

C. 4299 Agostinelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che sul provvedimento in discussione sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione e della Commissione per le Questioni regionali, mentre le Commissioni V e XII devono ancora esprimere il parere di competenza. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene di dover esprimere alcune considerazioni in merito al provvedimento in discussione. In primo luogo, segnala che l'articolo 7, che interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, prevede il divieto per i soggetti residenti in Italia da più di sessanta giorni di circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo una serie di eccezioni, tra le quali, in particolare, quella relativa all'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea (o dello Spazio economico europeo), che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia. In proposito, fa notare come la massima parte delle truffe sia commessa proprio attraverso veicoli, immatricolati all'estero, concessi in *leasing* o in locazione senza conducente, da parte di imprese straniere. Su tale aspetto della norma, quindi, sollecita una approfondita riflessione. In relazione all'articolo 11 del nuovo testo unificato, che introduce disposizioni di contrasto all'uso improprio di *smartphone* e di altri dispositivi elettronici, incrementando notevolmente le relative sanzioni, osserva

come dal tenore della norma non sia chiaro se sia o meno consentito l'utilizzo dei predetti dispositivi in funzione di navigatore satellitare. In merito alla lettera *g-ter* dell'articolo 13-*ter* del nuovo testo unificato, che modifica le modalità di accertamento e comunicazione delle violazioni in materia di revisione e assicurazione obbligatoria, rammenta che la stessa prevede la possibilità di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, per l'accertamento di tali violazioni. Al riguardo, ritiene che debbano essere chiariti eventuali dubbi interpretativi, sia in merito ai soggetti che possono utilizzare i relativi dati, sia in merito alle modalità di tale utilizzazione.

Andrea COLLETTI (M5S), nel concordare con le considerazioni testé espresse dal collega Ferraresi in merito alle disposizioni di cui all'articolo 13-*ter*, lettera *g-ter*, del nuovo testo unificato, ritiene che si ponga, in tutta evidenza, una questione di violazione della *privacy*. Fa notare, in particolare, che tali apparecchiature potrebbero essere assimilate ad una sorta di « braccialetto elettronico », determinando in rischio che i relativi dati possano essere illecitamente utilizzati dalle compagnie assicurative.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene opportuno esprimere ulteriori considerazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 13-*ter* del provvedimento, che elimina l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte dei proprietari di veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore, che non risultino coperti dall'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, prevedendo, in luogo della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del predetto elenco. A suo avviso, infatti, la disposizione pone evidenti problemi interpretativi, non chiarendo se i soggetti interessati, una volta pubblicato tale elenco, possano o meno regolarizzare la propria posizione. In particolare, fa notare come non sia chiaro se l'elenco dei trasgressori debba essere trasmesso alle prefetture e

agli organi di polizia solo successivamente alla mancata regolarizzazione.

Con riferimento, in fine, all'articolo 13-*quater*, che riduce l'interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della strada, evidenzia come la *ratio* di tale disposizione sia in evidente contrasto con le ultime modifiche introdotte all'articolo 202 del Codice della strada, che prevede la riduzione del 30 per cento del minimo edittale della sanzione se il trasgressore provvede al pagamento della stessa entro il termine di 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione del verbale. A suo giudizio, infatti, l'articolo 13-*quater*, nel ridurre il saggio di interesse sulle sanzioni amministrative pecuniarie, introduce paradossalmente misure di carattere premiale per coloro che ritardano nei pagamenti delle sanzioni.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, rileva come le osservazioni dei colleghi Ferraresi e Colletti siano meritevoli di approfondimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera.

Atto n. 434.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente* e relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento dà attuazione all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, che ha delegato il Governo a riformare il libro XI del codice processuale penale, dedicato ai «Rapporti giurisdizionali con autorità straniera».

Rammenta che la delega per la riforma del libro XI del codice di rito penale prevede numerosi principi e criteri direttivi specifici relativi, tra l'altro, a: differenziazione delle fonti in materia di cooperazione giudiziaria penale in relazione all'appartenenza o meno del Paese all'Unione europea e poteri del Ministro della Giustizia; trasmissione ed esecuzione delle richieste di assistenza non più alla corte d'appello ma al procuratore della Repubblica distrettuale; risoluzione dei conflitti quando gli atti da compiere investano le competenze di distretti giudiziari diversi; mutuo riconoscimento di sentenze ed altre decisioni giudiziarie; estradizione attiva e passiva, impiego della videoconferenza; squadre investigative comuni; trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi; riconoscimento di sentenze penali straniere e mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri UE; trasferimento dei procedimenti giurisdizionali.

Segnala che la riforma del Libro XI, oltre che per adeguare l'apparato normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata sempre più transnazionale, costituisce una priorità anche in relazione alle significative modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria penale introdotte a livello di Unione europea, essenzialmente finalizzate all'acquisizione probatoria. Si tratta, sostanzialmente, di coordinare la disciplina processuale assicurandone la coerenza con gli impegni derivanti dai numerosi strumenti attuativi recentemente intervenuti (coordinamento espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge delega), disciplinando la cooperazione giudiziaria

sia sul versante attivo che su quello passivo. Il riferimento è ai citati decreti del 2016 di attuazione di numerose decisioni quadro nonché alle altre modifiche introdotte successivamente alla legge delega 149/2016, ovvero la citata attuazione nell'ordinamento interno della Convenzione di Bruxelles del 2000 (D.Lgs. 52/2017) e l'ordine europeo di indagine penale (D.Lgs. 108/2017), di attuazione della direttiva 2014/41/UE.

Osserva che, stante l'affermato carattere sussidiario della disciplina del libro XI del codice di rito penale, lo schema di decreto legislativo intende colmare il vuoto normativo che si creerebbe ove tale disciplina dovesse trovare applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione derivante dalla citata normativa sovranazionale.

Fa presente che l'intervento intende sia rafforzare la cooperazione giudiziaria penale all'interno dell'Unione sia regolare i rapporti con le autorità giudiziarie dei Paesi extra UE con i quali sono in vigore plurime convenzioni e accordi internazionali; i rapporti con tali Paesi andranno, infatti, regolamentati in maniera diversa rispetto a quelli con i Paesi membri dell'Unione europea. In base allo schema di decreto, la cooperazione giudiziaria nell'Unione dovrà avvenire: sia sulla base dell'attuale sistema rogatorio (assistenza giudiziaria) sia su quella del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri.

Segnala che lo specifico contenuto dello schema di decreto legislativo – che consta di 11 articoli – è indicato dall'articolo 1, che fa riferimento: alla materia dell'estradizione, alle domande di assistenza giudiziaria internazionale, agli effetti delle sentenze penali straniere, all'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e agli altri rapporti con le autorità straniere in materia di assistenza penale. La disposizione riprende sostanzialmente il contenuto del vigente articolo 696 c.p.p. (che apre il libro XI del c.p.p.) dedicato ai differenti aspetti della cooperazione giudiziaria penale. Si osserva come il testo in esame sostituisce in più parti il riferi-

mento letterale alle «rogatorie» con quello alla «assistenza giudiziaria». Peraltro in altre parti permane il richiamo alle rogatorie. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 696 c.p.p. per affermare il principio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale. È dunque preliminarmente precisato il carattere sussidiario della riformata disciplina del libro XI.

Osserva che nei rapporti con i Paesi dell'Unione europea si applicano prioritariamente le norme dei Trattati (Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione) e dei relativi atti normativi di attuazione nonché, se tali norme mancano o non dispongono diversamente, le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale. Nei rapporti con Paesi che non facciano parte dell'Unione europea si applicano prioritariamente le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Qualora, sia nei rapporti con i Paesi dell'Unione europea sia nei rapporti con Paesi diversi, manchino le norme indicate o non sia diversamente disposto, si applica il Libro XI c.p.p..

Rammenta che, in assenza di idonee garanzie di reciprocità, è confermato il potere del Ministro della giustizia di non dare comunque corso alla richiesta di cooperazione (comma 1, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 4 della legge delega). Al mutuo riconoscimento è dedicato l'articolo 3 dello schema che introduce il «Titolo I-bis», che consta di nove articoli. Il nucleo fondamentale di disciplina è individuato dallo scopo di assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo finalizzata all'adeguamento del sistema processuale agli obblighi già assunti. Si tratta di una serie di norme ricognitive dei principi cui si ispira il mutuo riconoscimento. L'inclusione di un nucleo di disposizioni generali applicabili al mutuo riconoscimento, in apertura del libro XI, immediatamente dopo la disposizione dell'articolo 696 relativa ai profili differenti della cooperazione giudiziaria, svolge una funzione in senso lato pedagogica e ha lo scopo di guidare l'in-

terprete, ma anche il futuro legislatore, tra i criteri ispiratori delle disposizioni del diritto dell'Unione europea già emanate o che verranno emanate. Infatti le autorità giudiziarie dovranno avvalersi di regimi diversi: l'assistenza giudiziaria tradizionale, da un lato, e il reciproco riconoscimento, dall'altro. Il primo regime ha dato luogo a numerosi protocolli e convenzioni. Vi si può ricorrere per tutti i casi, indipendentemente dal tipo di atto d'indagine o dal tipo di prova di cui si tratta. D'altro canto, si può ricorrere al reciproco riconoscimento solo per le parti contemplate da uno degli strumenti europei attualmente adottati.

Rammenta che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 697 a 718 del codice di procedura penale, in tema di estradizione verso l'estero, in un'ottica di semplificazione e snellezza del procedimento mirando altresì al rafforzamento delle garanzie difensive dell'estradando, dando attuazione al comma 1, lettera *d*), della norma di delega. L'estradizione si realizza mediante una fase giurisdizionale (presso la Corte d'appello) e una fase amministrativa che vede protagonista il Ministro della Giustizia, che apre e chiude il procedimento. La disciplina dell'articolo 4 del decreto prevede, tra l'altro: che l'estradizione non sia il solo strumento di consegna dell'imputato o condannato allo Stato estero; in ambito UE si può, ad esempio, fare ricorso alla disciplina del mandato d'arresto europeo, che prevede una consegna più rapida e facilitata dei ricercati, basata sul mutuo riconoscimento (legge n. 69/2005) (articolo 697 c.p.p.); i motivi residui di rifiuto dell'estradizione (articolo 697 c.p.p.) da parte del Ministro della Giustizia, compresi quelli ostativi anche in presenza di consenso dell'interessato al trasferimento (articolo 705 c.p.p.); che se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista nello Stato richiedente la pena di morte, è fatto obbligo di assicurare la non esecuzione e di allegare il provvedimento di commutazione della pena (articolo 700 c.p.p.); nella fase giurisdizionale davanti alla corte d'appello, la

necessità dell'interrogatorio della persona interessata (attualmente non previsto); in tale fase, sia che il soggetto compaia a piede libero (articolo 703 c.p.p.), sia in quanto sottoposto a misura coercitiva (articolo 717 c.p.p.), il magistrato – nel primo caso il Procuratore generale, nel secondo il presidente della corte d'appello – in sede di interrogatorio raccoglie, con l'assistenza di un difensore, l'eventuale consenso dell'interessato all'estradizione o la rinuncia irrevocabile alla garanzia del principio di specialità (v. *ultra* articolo 721 c.p.p.), informandolo sulle relative conseguenze giuridiche (che impedisce che l'estradato possa essere sottoposto a limitazione della libertà personale per un fatto anteriore a quello per il quale è stata concessa l'estradizione). È introdotta la possibilità, ove prevista da convenzioni internazionali, per l'autorità italiana di chiedere direttamente a quella estera documentazione e informazioni suppletive.

Osserva che non viene modificato l'articolo 699 c.p.p. sul principio di specialità. La relazione illustrativa precisa che il principio di delega risulta riferito alla sola estradizione attiva e che per questo lo schema interviene solamente sul l'articolo 721 c.p.p., concernente il principio di specialità in tale ambito.

Rammenta che l'articolo 4 prevede inoltre: l'abbreviazione di termini procedurali. In particolare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Ministro della Giustizia deve trasmettere il fascicolo al Procuratore generale; gli attuali 3 mesi per la presentazione della requisitoria del PG alla corte d'appello diventano 30 giorni; è introdotto un termine di 6 mesi per la decisione della stessa corte; in sede di impugnazione della sentenza di estradizione, la Cassazione decide sul ricorso entro 6 mesi; la previsione che anche ragioni di salute o di età che possano comportare il rischio di gravissime conseguenze all'estradando costituiscano motivo di rifiuto della misura da parte della corte d'appello (articolo 705 c.p.p.); l'accentramento presso la Corte di appello di Roma delle decisioni sulle autorizzazioni all'eventuale transito sul territorio nazionale

di persone soggette ad estradizione (ove queste ultime non vi abbiano acconsentito) (articolo 712 c.p.p.).

Fa presente che l'articolo 5 dello schema di decreto modifica gli articoli da 720 a 722 del codice di procedura penale, in materia di estradizione dall'estero, in attuazione del comma 1, lettera *d*), nn. da 9 a 13 della norma di delega, introducendo anche ulteriori disposizioni (artt. 721-*bis* e 722-*bis*). In particolare la riforma disciplina: le possibili deroghe al citato principio di specialità (articolo 721 c.p.p., comma 5), compresa la possibilità di rinuncia dell'interessato al relativo diritto; la previsione, in caso di applicazione del principio di specialità, della sospensione del processo avviato in Italia (detta sospensione non pregiudica, tuttavia, l'attività urgente e gli atti di acquisizione probatoria che possano portare al proscioglimento dell'estradata per fatti precedenti la consegna); nei confronti dell'estradata dall'estero per il quale l'autorità giudiziaria italiana ha richiesto a quella estera l'estensione dell'extradizione, la possibile adozione di ordinanza di custodia cautelare in presenza di gravi indizi di colpevolezza (nuovo articolo 721-*bis* c.p.p.); l'esecuzione è sospesa fino alla concessione dell'extradizione suppletiva ed è revocata se è rifiutata dallo Stato estero; la previsione che la detenzione sofferta all'estero in conseguenza della domanda di estradizione (articolo 722 c.p.p.) sia computata a ogni effetto sia ai fini della custodia cautelare (attualmente, è computata solo ai fini dei termini di durata complessiva della misura) che della riparazione per ingiusta detenzione (nuovo articolo 722-*bis* c.p.p.); tale ultima previsione aderisce a quanto previsto in materia dalla giurisprudenza costituzionale.

Rammenta che l'articolo 6 prevede le modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria richiesta al giudice italiano dalle autorità giudiziarie estere (il cd. versante passivo dell'assistenza) interessano gli articoli da 723 a 726-*sexies* del codice processuale penale. Si tratta di disposizioni che regolano specifici strumenti di assistenza, già disciplinati da

normativa UE e internazionale. Vanno segnalati tra gli elementi di novità: i limiti delle prerogative del Ministro della giustizia, cui spetta provvedere sulla domanda di assistenza giudiziaria, trasmettendola all'autorità giudiziaria competente, salvo il caso in cui non venga dato corso. I presupposti per il rigetto della domanda di assistenza giudiziaria sono differenziati: con riguardo agli Stati membri dell'UE, quando le convenzioni in vigore fra gli Stati membri, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati; con riguardo agli altri Paesi, il rifiuto dell'assistenza da parte dello stesso Ministro sussiste in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorità giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia (articolo 723 c.p.p.) (cfr. comma 1, lettera *c*), n. 1) della norma di delega. Il Ministro conserva il potere di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria nei casi – già oggi previsti – di cui al l'articolo 723, comma 5, c.p.p.; il superamento dell'attuale modello basato sulla competenza della corte d'appello a pronunciarsi sulla rogatoria (articolo 724 c.p.p.); sarà ora il procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale – se non è richiesto l'intervento del GIP – a eseguire direttamente (con decreto motivato e senza ritardo) gli atti richiesti dalla rogatoria; la trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana (il citato procuratore della Repubblica) della richiesta di rogatoria dall'estero per acquisizioni probatorie e sequestro di beni a fini di confisca; l'introduzione di criteri predeterminati (articolo 724 c.p.p.) per risolvere le decisioni sulla competenza nei casi in cui la domanda di assistenza coinvolga più distretti di corte d'appello e quindi la competenza di più procuratori (la Cassa-

zione viene, quindi, sgravata da tali incombenze); la Suprema Corte provvede a risolvere l'eventuale contrasto solo nel caso in cui, per gli atti richiesti ai fini dell'assistenza, sia necessario l'intervento del giudice (e non del PM); la possibilità che, per il compimento degli atti oggetto della rogatoria, siano autorizzati a presenziare rappresentanti dell'autorità straniera richiedente (articolo 725 c.p.p.); il passaggio dal GIP al Procuratore della Repubblica della competenza per l'esecuzione di atti di assistenza giudiziaria richiesti da una autorità amministrativa estera (si tratterà evidentemente di procedimenti concernenti un reato). L'articolo 6 dello schema introduce inoltre gli articoli 726-*quater*, 726-*quinquies* e 726-*sexies* del c.p.p., concernenti le specifiche discipline di istituti già noti all'ordinamento ovvero: il trasferimento all'estero, a fini di indagine, di persone detenute (articolo 726-*quater* c.p.p.) condizionato al consenso dell'interessato; in attuazione della delega (cfr. lett. c), n. 14), della norma di delega), si prevede che sulla richiesta provveda il Ministro della giustizia (sulla materia sono di recente intervenuti l'articolo 12 del d.lgs. n. 52/2017, relativo all'attuazione della Convenzione di Bruxelles, e l'articolo 38 del d.lgs. n. 108/2017, concernente l'attuazione della direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale); l'audizione davanti all'autorità giudiziaria straniera mediante videoconferenza di indagati, imputati, testimoni, CTU e periti che si trovino in Italia (articolo 726-*quinquies* c.p.p.); anche in questo ambito sono recentemente intervenuti il d.lgs. 52/2017 (articolo 13) e il d.lgs. 108/2017 (articolo 18). La delega (lett. c), n. 9) prevede espressamente la sola disciplina dell'audizione a distanza di soggetti che si trovino all'estero, così sottointendendo la pendenza di un procedimento penale in Italia (fase attiva). La citata delega è attuata dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame (rogatorie all'estero) con l'introduzione dell'articolo 729-*quater* c.p.p. (v. *ultra*). La relazione illustrativa precisa peraltro che la disciplina della partecipazione a distanza nella fase passiva (richie-

sta da uno Stato estero) è introdotta sulla base di altri criteri di delega (semplificazione delle procedure passive; coordinamento con le più recenti modifiche normative in ambito europeo) oltre che dell'esigenza di razionalità dell'intervento normativo; l'audizione mediante teleconferenza (conferenza telefonica, cfr. articolo 19, D.Lgs. 108/2017) davanti all'autorità straniera di testimoni o periti che si trovino nel territorio nazionale e la cui comparizione davanti all'autorità richiedente non sia possibile od opportuna.

Osserva che l'articolo 7 ha per oggetto le modifiche alla disciplina del versante attivo dell'assistenza giudiziaria (cioè alla disciplina delle rogatorie richieste dall'autorità giudiziaria italiana a quella estera), riguardano gli artt. da 727 a 729-*quinquies* del codice di rito penale. Gli interventi ricalcano, quelli sugli istituti indicati al precedente articolo 6 per le rogatorie dall'estero: sono disciplinati i poteri del Ministro della giustizia nella trasmissione delle rogatorie italiane alle autorità straniere (articolo 727 c.p.p.), diversi in relazione all'appartenenza o meno di queste a Stati membri dell'UE; al Ministro è imposto un termine per l'inoltro della richiesta (30 gg.); il Ministro deve comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda (nei casi urgenti quest'ultima può trasmettere direttamente la rogatoria, dopo che copia della richiesta di assistenza è stata ricevuta dal Ministro della giustizia); nei rapporti con Stati membri dell'UE, quando le convenzioni o le disposizioni del diritto europeo prevedano l'intervento del Ministro della giustizia, questi può disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria, secondo quanto previsto da tali norme; nei rapporti con Stati diversi dai membri dell'UE, il potere del Ministro può essere esercitato – oltre a quanto previsto dalle convenzioni – in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali per lo Stato; ove previsto da accordi internazionali, si dà luogo alla trasmissione diretta all'autorità straniera della richiesta di ro-

gatoria, trasmettendone copia al Ministro della giustizia (comma 6 dell'articolo 727 c.p.p.); nei rapporti con Stati diversi dai membri dell'UE, qualora le convenzioni internazionali prevedano la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia (entro tal termine il Ministro della giustizia può esercitare il potere interdittivo) (comma 7 dell'articolo 727 c.p.p.); ove accordi internazionali consentano l'applicazione della normativa italiana (in deroga a quella dello Stato estero) per l'esecuzione degli atti oggetto della rogatoria, l'autorità italiana deve precisarne allo Stato estero le modalità e le forme stabilite dalla legge (articolo 727 c.p.p.); gli atti compiuti dall'autorità estera in violazione delle forme e modalità prescritte, diversamente da oggi, sono inutilizzabili soltanto ove espressamente previsto dalla legge (articolo 729 c.p.p.); viene consentita la possibilità di acquisire al fascicolo del PM italiano la documentazione (atti e informazioni) trasmessa spontaneamente dall'autorità straniera (articolo 729-bis c.p.p.); è disciplinato il trasferimento temporaneo in Italia, a fini di indagine, di persone detenute all'estero (articolo 729-ter c.p.p.); nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria italiana di indagati, imputati, testimoni o periti che si trovino all'estero e non possano essere trasferiti in Italia può essere eseguita mediante videoconferenza; a tal fine è necessario il consenso dell'indagato e dell'imputato e per essi è obbligatoria l'assistenza del difensore (articolo 729-quater c.p.p.); su richiesta del PM è, poi, prevista la possibilità di costituire, ove consentito dal diritto dell'Unione europea e da norme internazionali, di squadre investigative comuni (articolo 729-quinquies); tali organi investigativi – che in ambito UE trovano specifica disciplina nel D.Lgs. 34/2016, di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI – possono essere formate sia nell'ambito dei rapporti con autorità giudiziarie di Paesi membri

dell'UE che di Paesi non appartenenti all'Unione; in quest'ultimo caso deve essere data comunicazione al Ministro della giustizia.

Rammenta che l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo modifica gli articoli da 730 a 737-bis del codice di procedura penale. Le novità introdotte sono principalmente volte alla semplificazione e accelerazione del procedimento che porta al riconoscimento della decisione da parte della corte d'appello, in attuazione del comma 1, lettera e), della norma di delega. L'articolo 9 interviene sugli articoli da 742 a 743 del codice di procedura, in tema di esecuzione di sentenza all'estero; le limitate modifiche introdotte in tale materia, in attuazione del comma 1, lettera e), della norma di delega, riguardano essenzialmente: l'attribuzione anche al PM competente della possibilità di chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza (articolo 742 c.p.p.); l'esplicita condizione che l'esecuzione all'estero non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; i poteri del Ministro della giustizia, cui vengono delegati poteri di vigilanza sull'osservanza delle condizioni che l'autorità giudiziaria italiana abbia eventualmente posto per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana di cui è stato chiesto il riconoscimento (articolo 742-bis c.p.p.); le modalità semplificate (ex articolo 734) per la decisione della corte d'appello sull'esecuzione all'estero di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale (articolo 743 c.p.p.); la possibile impugnazione per cassazione, solo per violazione di legge, di tale sentenza anche da parte del difensore del condannato. L'articolo 10 si riferisce alla possibilità del reciproco trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri della UE mira a risolvere eventuali conflitti di giurisdizione e pervenire ad una soluzione concordata tra gli Stati. Tale materia non è attualmente disciplinata dal codice di procedura penale. Viene quindi adeguata – in attuazione del comma 1, lettera g) della delega – la disciplina del codice di rito con l'inserimento nel libro XI di un nuovo

Titolo IV-*bis* composto da tre nuove disposizioni: la prima detta disposizioni generali che prevedono, anzitutto, come limite temporale del trasferimento del procedimento all'estero sia della sua riassunzione in Italia, l'esercizio dell'azione penale; sono poi individuati criteri predefiniti volti all'individuazione del Paese competente, in relazione soprattutto ai suoi più stretti legami con il fatto-reato o con le fonti di prova (articolo 746-*bis* c.p.p.); la seconda disposizione disciplina la procedura attiva ovvero l'assunzione in Italia di procedimenti penali aperti all'estero (articolo 746-*ter* c.p.p.); in tale procedura sarà possibile, ove previsto da convenzioni internazionali, il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, con obbligo per il pubblico ministero di dare tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia; in realtà, anche ove la richiesta di assunzione debba essere ricevuta dal Ministro, il ruolo di quest'ultimo si limita qui alla semplice trasmissione all'ufficio del PM presso il giudice competente e all'obbligo di informare lo Stato estero delle decisioni assunte dal giudice italiano; è prevista l'ipotesi di ripristino delle misure cautelari eventualmente emesse all'estero e l'efficacia probatoria degli atti ivi assunti; la decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l'avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato; la terza disposizione introdotta dal Titolo IV-*bis* detta la disciplina della procedura passiva cioè il trasferimento all'estero di un procedimento penale aperto nel nostro Paese (articolo 746-*quater* c.p.p.), quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero per lo

stesso fatto. Alla comunicazione del trasferimento all'estero o al mancato esercizio delle prerogative del Ministro consegue l'archiviazione del procedimento penale. La riapertura delle indagini da parte dell'autorità giudiziaria italiana (ad esclusione dei casi in cui la decisione del giudice straniero non determini il *bis in idem*) è possibile ove, dopo il trasferimento, l'autorità straniera non eserciti l'azione penale nel termine convenuto.

Fa presente, infine, che l'articolo 11 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che il provvedimento in discussione, di rilevante complessità, necessiti di adeguato approfondimento istruttorio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il termine per l'attuazione della delega al Governo per la riforma del libro XI del Codice di procedura penale era fissato al 5 agosto scorso. Rammenta, altresì, che, in base al comma 2 dell'articolo 4 della legge delega, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade dopo il termine finale per l'esercizio della delega stessa, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Evidenziando, quindi, come il provvedimento in discussione debba essere esaminato in tempi rapidi, avverte che l'esame del provvedimento da parte della Commissione dovrà concludersi non oltre giovedì 21 settembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 15.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	47
Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». Nuovo testo C. 3211 Gnecci ed altri (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	51

INTERROGAZIONI:

5-05625 Zanin: Sul progetto per un « Erasmus allargato » ai Paesi africani	51
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-12104 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	51
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 19 luglio scorso, è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Trifone Altieri (Misto) in sostituzione dell'onorevole Maurizio Bianconi (Misto).

Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro».**Nuovo testo C. 3211 Gnechi ed altri.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che il provvedimento in titolo è all'esame della I Commissione che lo ha trasmesso per il parere anche nella prospettiva di un trasferimento in sede legislativa.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla I Commissione in merito alla proposta di legge in titolo, di iniziativa dell'onorevole Gnechi, finalizzata a modificare la disciplina per la concessione della decorazione «Stella al merito del lavoro», istituita nel 1923 e attualmente disciplinata dalla legge n. 143 del 1992, segnala che tale proposta di legge, composta da 12 articoli, all'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza, che conferisce il titolo di «maestro del lavoro», precisando

che essa è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati, dipendenti da imprese pubbliche e private operanti nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura. Sottolinea che l'articolo 2 disciplina i titoli, stabilendo che la decorazione è concessa ai lavoratori che si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale, mentre l'articolo 3 indica i requisiti per la concessione della onorificenza, ossia la cittadinanza italiana, un'età anagrafica superiore ai 50 anni e l'aver prestato attività lavorativa per un periodo minimo di venticinque anni.

Segnala che i successivi articoli 4 e 5 sono di interesse ai fini delle competenze della Commissione in quanto l'articolo 4, come già previsto nella legge n. 143 del 1992, riconosce che la decorazione può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità. Sottolinea che in tali casi l'onorificenza è integrata dalla dicitura di «lavoratore estero». Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, la decorazione è conferita il 1° maggio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in caso di lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Inoltre, evidenzia che l'onorificenza può essere conferita, senza l'osservanza dei requisiti indicati, per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale tali eventi si sono verificati.

Segnala che l'articolo 6 reca le caratteristiche della decorazione, mentre l'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo.

L'articolo 8 disciplina la procedura per l'istruttoria finalizzata alla concessione della decorazione, specificando che l'accertamento dei titoli di benemerenzza dei lavoratori è compiuto da una commissione nazionale nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la quale esamina le proposte formulate da apposite commissioni regionali. Specifica, altresì, che ai membri della commissione nazionale e delle commissioni regionali non spetta alcuna retribuzione. L'articolo 9 vieta il conferimento a lavoratori dipendenti di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro da parte di enti, associazioni o privati, segnalando che tale previsione non si applica ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Rispetto alla legge n. 143 del 1992, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione del divieto viene ridotta fino ad un ammontare che può variare da mille a 5.000 euro.

Evidenzia che, secondo l'articolo 10, le spese per l'acquisto e il conferimento della decorazione, quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, quelle relative alle iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché quelle per l'attività delle commissioni sono poste a carico dello Stato.

Segnala che l'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica qualora l'insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Infine, ricorda che l'articolo 12 abroga le leggi n. 316 del 1967 e n. 143 del 1992.

Nel segnalare di aver svolto un intervento in Aula durante la seduta del 2 agosto scorso, per ricordare la tragedia di Marcinelle, sottolinea quanto il sacrificio, l'impegno e la dedizione dei lavoratori italiani all'estero sia stata fondamentale per il futuro dei loro familiari e di tutto il nostro Paese. Inoltre, ritiene opportuno considerare le vedove dei lavoratori che persero la vita in eventi simili a quello

avvenuto a Marcinelle vere e proprie « eroine del lavoro », che hanno supportato i loro mariti nonostante il lavoro in miniera ne mettesse a rischio la vita. Apprezza, dunque, il provvedimento in esame, che finalmente provvede ad onorare anche la memoria delle vedove e dei lavoratori di Marcinelle, colmando una grave lacuna.

Segnala, infine, che durante l'esame presso la Commissione affari costituzionali il testo della proposta di legge è stato modificato unicamente per ciò che concerne la copertura finanziaria delle attività della Federazione nazionale dei maestri del lavoro (articolo 7), sottolineando che nel testo originario si prevedeva apposito stanziamento di 250.000 euro annui in sede di legge di bilancio annuale, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione. Evidenzia che, dopo le modifiche apportate, è stato soppresso il riferimento alla legge di bilancio, in quanto la disposizione in oggetto individuava già sia gli oneri sia la relativa copertura finanziaria.

Per le ragioni esposte e per l'esigenza di innovare una normativa ormai datata, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole al provvedimento in esame.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alla relazione illustrata dal relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

C. 4461 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Fabio Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

C. 4462 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Fabio Porta, di

riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Marietta Tildei, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

C. 4465 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Giuseppe Stefano Quintarelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

Al riguardo segnala che, come emerge in particolare dal parere della X e della XIV Commissione, il Protocollo disciplina, all'articolo 18, l'entrata in vigore del provvedimento in relazione al deposito dello strumento di ratifica da parte di un gruppo ristretto di Paesi tra cui figura anche il Regno Unito. Inoltre, evidenzia che la X Commissione, in particolare, richiama l'esigenza di affrontare una riflessione sulle sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti, previste a Parigi, Londra e Monaco, ferma restando la candidatura dell'Italia ad una sede regionale. Ritene che la questione non sia di poco

conto e che sia da sottoporre alla valutazione del Governo nelle opportune sedi negoziali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Maria Chiara Carrozza, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Agricoltura e che la Commissione Attività produttive ha preannunciato di non procedere all'espressione del parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Lia Quartapelle Procopio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

C. 4471 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 13 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Michele Nicoletti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manlio DI STEFANO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO – Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.25.

5-05625 Zanin: Sul progetto per un « Erasmus allargato » ai Paesi africani.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giorgio ZANIN (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, che, a suo avviso, coglie l'urgenza posta con l'interrogazione in esame. Tuttavia, sottolinea come gran parte delle azioni intraprese non consideri l'urgenza legata ai giovani migranti e profughi, i quali, fuggiti dal proprio Paese, non possono proseguire o avviare il loro percorso di studi.

Ricordando che la Commissione difesa ha iniziato l'esame della comunicazione della Commissione europea per l'istituzione del Fondo europeo per la difesa e che, come già affermato da Romano Prodi, l'istituzione di tale Fondo porterà a rilevanti risparmi di spesa, auspica che tali risparmi siano riallocati al fine di consentire ai giovani migranti di proseguire il loro percorso di studi. Ritiene, infatti, che la previsione di un « patto per l'istruzione » possa avere delle ricadute positive per il nostro Paese, rendendolo protagonista in futuro dello sviluppo dei Paesi africani. Crede che, piuttosto che subire la terribile tratta degli esseri umani, il nostro Paese possa veicolare una « tratta » ben più positiva, ossia quella dell'istruzione, come investimento produttivo ad ampio raggio.

Sottolineando come oggi la politica sia accusata di non prevedere strategie di lungo corso – ad esempio, rispetto alle crisi ambientali, verificatesi anche di recente –, auspica che anche a livello europeo si possano prevedere azioni volte a sostenere la diffusione dell'istruzione universitaria in Africa. A tale proposito sollecita anche i colleghi della Commissione affari esteri e comunitari ad attivarsi in tal senso.

5-12104 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la dettagliata risposta del Governo. Nel ricordare che l'istituzione del Fondo per l'Africa aveva l'obiettivo di costituire collaborazioni con i Paesi di provenienza e di transito dei migranti al fine di contrastare le cause primarie delle migrazioni, segnala come, per la prima volta, lo strumento a disposizione, ossia lo stesso Fondo, sia stato pienamente utilizzato.

Rammentando che, in occasione dell'approvazione della disposizione che istituiva il Fondo per l'Africa, fu discussa la capacità di spesa rispetto agli obiettivi che ci si poneva, segnala che la risposta del Governo aiuta a ragionare su come migliorare il Fondo e su come renderlo strutturale. Ritiene, infatti, che sia necessario uno strumento di tipo strutturale per dialogare con i Paesi africani rispetto alla gestione dei flussi migratori.

Tuttavia, ritiene opportuno sollevare alcune questioni ancora aperte. In primo luogo, segnala la necessità che tale strumento sia integrato nel contesto della legge

n. 125 del 2014. In secondo luogo, ritiene che sia necessaria una strategia complessiva e più organica rispetto alla presenza e alle attività del nostro Paese in Africa, ricordando che, invece, la strategia per la cooperazione allo sviluppo del nostro Paese non è allineata allo strumento del Fondo. Infine, auspica che parte delle risorse stanziare nel Fondo per l'Africa siano utilizzate al fine di coniugare il rispetto dei diritti umani con la necessità del controllo dei flussi migratori.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05625 Zanin: Sul progetto per un « Erasmus allargato » ai Paesi africani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero innanzitutto ringraziare l'On. Zanin per avere sollevato un tema che riveste grande importanza per il Governo. Come ha recentemente dichiarato il Ministro Alfano, «l'Africa ha assunto un rilievo di priorità assoluta nella politica estera italiana» e numerose sono le iniziative recentemente lanciate dalla Farnesina per sviluppare e promuovere progetti multi-settoriali di cooperazione italo-africana, tra i quali rientra il rafforzamento della collaborazione inter-universitaria.

In primo luogo, ricordo che la Farnesina permette ogni anno a studenti africani di frequentare e di laurearsi presso le università italiane, offrendo loro numerose borse di studio.

Nell'anno accademico 2017-2018, nell'ambito del bando ordinario per l'erogazione di borse di studio in favore di studenti stranieri interessati a studiare in Italia, sono state offerte 1.245 mensilità (su un contingente complessivo di 3.837) in favore di studenti provenienti da 28 Paesi africani per sostenere la loro formazione accademica nelle università italiane. Tenuto conto che il borsellino mensile è di 900 euro, si tratta di uno stanziamento complessivo di 1.120.500 euro.

Nell'ambito del medesimo anno accademico, la Farnesina erogherà, inoltre, ulteriori borse di studio speciali in favore di giovani africani per un totale di 219 mensilità, che corrispondono a 207.225 euro, per finanziare corsi di dottorato presso l'Istituto Europeo di Fiesole e corsi di laurea magistrale in lingua inglese nei settori dell'ingegneria, dell'economia, del

design e dell'architettura nell'ambito del Programma Invest Your Talent in Italy.

Ricordo, inoltre, che molti dei progetti co-finanziati dalla Farnesina nell'ambito del bando Scambi Giovanili 2017 riguardano e coinvolgono Paesi africani. I principali obiettivi perseguiti dalle attività progettuali riguardano la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale e politica; l'inserimento professionale; l'inclusione sociale dei giovani; la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed ambientale; la sensibilizzazione dei giovani ai valori della tolleranza, del pluralismo e della solidarietà sociale.

A dimostrazione della grande importanza che la Farnesina attribuisce alla formazione dei giovani africani, si sottolinea che diversi Paesi del continente sono stati riconosciuti di interesse prioritario per il sistema della formazione superiore italiana, nel quadro della Strategia 2017-2020, elaborata di concerto con il MIUR e presentata alla Farnesina lo scorso marzo. I Paesi africani riconosciuti come prioritari sono l'Algeria, l'Angola, il Camerun, l'Egitto, l'Etiopia, la Libia, il Marocco, il Mozambico, e la Tunisia.

Ritengo doveroso, inoltre, ricordare che un'importante azione di sostegno verso le Università straniere, nel contesto delle iniziative di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, è rappresentato dalla rete dei lettori e delle cattedre di italiano alla cui istituzione e funzionamento il MAECI contribuisce con contributi assegnati in base alle richieste.

In secondo luogo, la Cooperazione italiana allo sviluppo conduce diversi progetti volti a rafforzare le istituzioni universitarie dei Paesi africani, a promuovere la ricerca e a migliorare la formazione professionale. Nel 2016, il Sistema Italia ha erogato un ammontare complessivo di 22.544.538 euro per attività di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'alta formazione, una cui componente significativa è appunto legata alla cooperazione universitaria. Gli interventi si sono concentrati prevalentemente in Somalia, Mozambico e Burkina Faso.

In terzo luogo, per quanto riguarda la particolare situazione dei Paesi coinvolti in situazioni di emergenze umanitarie e di crisi democratiche citate dall'On. Interrogante, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca segue da vicino varie iniziative in materia di riconoscimento dei titoli e accesso alla formazione superiore dei rifugiati, sia in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiani, sia con il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche.

Infine, per quanto riguarda l'attivazione di una sorta di «Erasmus allargato» ricordo che nel 2013 è stato istituito «Erasmus+» il programma dell'Unione che ha riunito i programmi pre-esistenti nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. In tale ambito, di fatto già esistono strumenti ad hoc finalizzati alla mobilità di studenti dai Paesi africani verso l'Europa. L'Italia partecipa a tale programma attraverso la rete delle istituzioni della formazione superiore

italiana, co-finanziando le borse di studio degli studenti e dei docenti in arrivo.

L'Unione europea, inoltre, pur avendo nel settore istruzione delle competenze limitate, nei confronti dell'Africa sostiene e promuove l'istruzione superiore tramite programmi quali la «Intra-Africa academic mobility scheme», del valore di 20 milioni di Euro. Esso mira a rafforzare la cooperazione tra le università africane e a favorire l'accesso a un'istruzione di qualità per gli studenti africani attraverso una maggiore mobilità e scambi tra i paesi del continente. A tale iniziativa si aggiunge, il Programma «Tuning Africa» che contiene due progetti nel settore istruzione: 1) il progetto «Armonizzazione dell'istruzione superiore in Africa», del valore di 5 milioni di euro, ha lo scopo di sostenere la creazione di uno spazio africano dell'insegnamento superiore; 2) il progetto «Sostegno alla rete panafricana dei Master in traduzione e interpretazione», del valore di 4,7 milioni di euro intende formare studenti che lavoreranno nel mercato africano dei servizi di traduzione e interpretazione.

In conclusione, il Governo è ben consapevole che il vero potenziale del continente africano risiede nella creatività e capacità di innovazione della sua giovanissima popolazione, inclusa quella femminile. Al fine di contribuire ad una crescita sostenibile e nella prospettiva di affrontare i problemi delle migrazioni in forma strutturale, il Governo continuerà ad investire nel settore della formazione dei Paesi africani, anche valorizzando il ruolo e l'attrattività delle istituzioni accademiche e dei centri di ricerca italiani.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-12104 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ricordato dall'On. interrogante, le iniziative finanziate dal Fondo Africa mirano al contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani, attraverso interventi che, come più volte sottolineato dal Ministro Alfano, rafforzano il legame fra solidarietà e sicurezza. Può trattarsi di misure di cooperazione allo sviluppo, di protezione dei più vulnerabili, ma anche di programmi per formare le autorità di frontiera e giudiziarie, per fornire strumenti utili per il controllo dei flussi e per la lotta al traffico di esseri umani, per accogliere e assistere migranti e rifugiati. Tali interventi, che devono essere realizzati perseguendo l'obiettivo prioritario del pieno rispetto dei diritti umani, possono essere attuati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo o da altre Amministrazioni dello Stato così come, a livello internazionale, dall'UE, dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), il cui coinvolgimento è molto importante per assicurare al meglio la tutela del diritto alla protezione internazionale e preparare i rimpatri volontari assistiti per i migranti economici.

Le risorse finora deliberate a valere sul Fondo per l'Africa (circa 140 milioni di euro) sono state distribuite primariamente a favore di Niger (48 per cento delle risorse deliberate), Libia (29 per cento), Tunisia (8,5 per cento) e Ciad (7 per cento). Questi Paesi rivestono priorità strategica, poiché svolgono un ruolo centrale nella gestione dei flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Altre ri-

sorse sono state allocate per Etiopia, Sudan, Senegal, Mali, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau.

I settori di impiego delle risorse riguardano principalmente aiuti al bilancio e al sostegno di attività di gestione delle frontiere, iniziative di sostegno ai rimpatri volontari assistiti, attività di sostegno allo sviluppo delle comunità locali, attività di assistenza e protezione dei rifugiati e di altre categorie vulnerabili.

Credo sia importante sottolineare che gran parte del Fondo Africa finanzia interventi cosiddetti «daccabili», ovvero che concorrono al graduale riallineamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano alla media dei Paesi OCSE.

Entrando più nel dettaglio dell'utilizzo delle risorse, 13 milioni di euro sono stati erogati nel settore migrazioni e sviluppo della programmazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, così ripartiti: 3 milioni di euro per la realizzazione del progetto per le zone a rischio elevato socio-economico (Zarese) in ambito agricolo in Niger; 1 milione di euro per la realizzazione di un progetto dell'UNICEF per la protezione dei minori in Sudan; 2 milioni di euro per la realizzazione di un progetto di assistenza a 4 campi di rifugiati in Etiopia (da erogarsi a breve); 3,5 milioni di euro per la realizzazione di un progetto di creazione di occupazione nel settore tessile in Etiopia attuato dall'UNIDO; 3,5 milioni di euro per la realizzazione di un programma regionale in Africa occidentale (Senegal, Mali, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau,

Niger) attuato dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani per la protezione dei minori.

Ulteriori finanziamenti sono previsti a favore di progetti attuati dall'Agenzia, che saranno formalizzati negli ultimi mesi dell'anno.

Abbiamo poi assicurato un forte sostegno al *Trust Fund* della Valletta con finanziamenti che hanno contribuito a rendere l'Italia il primo donatore del medesimo fondo. In particolare, abbiamo destinato:

15 milioni di euro per il partenariato UE-OIM nel Sahel, e prioritariamente per il Niger, per l'assistenza ai migranti e la realizzazione di rimpatri volontari assistiti dei migranti in transito;

50 milioni di euro a sostegno del Niger per permettere alle unità di polizia e di sicurezza di garantire un più capillare controllo del vasto territorio desertico, impedendo ai trafficanti di spingere i migranti verso la pericolosissima rotta attraverso il deserto libico. Si tratta di un intervento volto a favorire l'attuazione del piano nigerino di contrasto al traffico di esseri umani attraverso misure di sostegno alle Autorità di frontiera, nonché di sostegno ai migranti che si dovessero trovare bloccati in Niger. L'attuazione di tali misure sarà monitorata tramite il *Trust Fund* dell'Unione europea;

10 milioni di euro per il finanziamento del programma presentato alla Commissione europea dal Ministero dell'interno di sviluppo di capacità a supporto delle autorità libiche per lo sviluppo di un sistema di gestione integrata delle frontiere e dell'immigrazione; ulteriori 2,5 milioni sono stati impegnati a favore del Ministero dell'interno per realizzazione di ulteriori attività dello stesso piano;

10 milioni di euro a favore del Ciad per sostenere riforme in materia di sicurezza e rafforzare le capacità di gestione delle frontiere.

Ulteriori interventi che concorrono in parte alla valutazione dell'Italia come Paese donatore secondo i criteri OCSE-DAC consistono in: 18 milioni di euro per l'OIM per la realizzazione di attività del Piano d'azione dell'OIM in Libia, e, nello specifico: rimpatri volontari assistiti; informazione e assistenza ai migranti in difficoltà; sostegno alle comunità locali; 10 milioni di euro per la realizzazione di attività del piano d'azione dell'UNHCR in Libia, e, nello specifico: assistenza ai rifugiati e ai migranti; miglioramento delle condizioni nei centri di detenzione; sostegno alle comunità locali. È stato poi deliberato lo stanziamento di 2,7 milioni di euro destinati all'UNODC per progetti di cooperazione giudiziaria in Africa Occidentale e Africa Orientale e come contributo al *Global Programme Against the Smuggling of Migrants*.

L'unico degli interventi finora approvati che non concorre alla valutazione dell'Italia secondo i criteri OCSE-DAC è il finanziamento di un pacchetto di progetti per la Tunisia del valore di 12 milioni di euro, già impegnato ed ora in fase di erogazione progressiva a favore del Ministero dell'interno per interventi a sostegno delle autorità tunisine nella lotta al traffico di migranti. In particolare, per un maggior controllo delle frontiere marittime (con la manutenzione delle motovedette già in servizio); per favorire rimpatri più celeri e per formare una polizia di frontiera più efficiente nella lotta ai trafficanti.

Credo che tutti possiamo concordare sul fatto che quello migratorio è un fenomeno di lungo periodo. L'obiettivo strategico come più volte sottolineato dal Vice Ministro Giro è quello di assicurare un impegno italiano duraturo nella lotta contro le cause profonde delle migrazioni e di garantire un adeguato e continuativo sostegno economico ai Paesi di transito. È un approccio che il Ministro Alfano ha promosso con la Conferenza ministeriale «solidarietà e sicurezza», svoltasi alla Farnesina lo scorso 6 luglio alla presenza dei principali Paesi africani di transito, oltre che a quella dei Paesi europei maggior-

mente impegnati nella cooperazione in materia migratoria. In tale circostanza, ricordo che siamo riusciti a ottenere un accresciuto impegno, anche finanziario, dei Paesi europei a sostegno dei principali Paesi africani di transito.

In questo quadro, la Farnesina intende attivarsi per rendere strutturale il Fondo per l’Africa e auspica un suo rifinanziamento nella prossima legge di bilancio.

Questo nella consapevolezza che non esiste una soluzione tutta italiana alla questione e che serve il contributo di tutti. Per questo siamo pronti, da un lato a continuare a sostenere le azioni delle prin-

cipali organizzazioni internazionali attive in ambito migratorio, come OIM e UNHCR. Dall’altro, continueremo a sensibilizzare i partner europei affinché sostengano maggiormente l’impegno italiano, ad esempio offrendo aiuti e solidarietà ai Paesi di origine e transito dei flussi migratori maggiormente impegnati nella gestione condivisa dei flussi migratori, sostenendo OIM e UNHCR e partecipando con nuovi finanziamenti al *Trust Fund* della Valletta e agli altri strumenti adottati dall’UE per far fronte alla sfida delle migrazioni internazionali.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.25 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11639 Grillo e altri: Sul rispetto del termine per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da parte del comune di Catania	59
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	68

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	60
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (Rilievi alle Commissioni II e X) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	62
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	69
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	66
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	72

INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 14.55.

5-11639 Grillo e altri: Sul rispetto del termine per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da parte del comune di Catania.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Osserva infatti che essa si limita a ripercorrere dettagliatamente la vicenda dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio comunale di Catania, senza chiarire se l'affermazione del ragioniere generale del medesimo comune, secondo la quale il termine del 31 maggio 2017 per l'approvazione del ricordato piano non ha natura perentoria, sia stata concordata o meno con i competenti uffici del Ministero dell'interno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015, legge

di delegazione europea per il 2014 – è finalizzato a dare attuazione all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 255/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, recante le norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, rilevando altresì che esso è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.

Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, circa gli articoli da 1 a 10, in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 sulle norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, nel presupposto – sul quale è comunque utile una conferma – che la destinazione a finalità di spesa delle entrate da sanzioni non determini il venire meno di risorse eventualmente scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che le entrate da sanzioni utilizzate dal presente provvedimento non sono scontate nei saldi di finanza pubblica e, pertanto, la loro destinazione a finalità di spesa non comporta effetti finanziari negativi.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (Atto n. 431);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che le entrate da

sanzioni utilizzate dal presente provvedimento non sono scontate nei saldi di finanza pubblica e, pertanto, la loro destinazione a finalità di spesa non comporta effetti finanziari negativi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Dario PARRINI (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Atto n. 433.

(Rilievi alle Commissioni II e X).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015, legge di delegazione europea per il 2014 – reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE)

n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Evidenzia che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce effetti finanziari al provvedimento in esame.

Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, circa gli articoli da 1 a 10, in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, nel presupposto – sul quale ritiene comunque utile una conferma – che i compiti previsti dal provvedimento possano essere effettivamente svolti dalle Autorità competenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che i compiti previsti dal provvedimento possono essere svolti dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle de-

nominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (atto n. 433);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che i compiti previsti dal provvedimento possono essere svolti dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, rammenta che il progetto di legge reca modifiche al codice della strada e che il provvedimento è stato già esaminato, nelle sedute del 14 e 16 ottobre 2014, dalla

Commissione bilancio che, nella seduta del 16 ottobre 2014, ha espresso, sul nuovo testo unificato del provvedimento, parere favorevole, con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda altresì che dette condizioni sono state recepite dalla Commissione trasporti con l'approvazione di proposte emendative e che, nella seduta del 9 giugno 2015, la Commissione bilancio si è quindi espressa, con parere favorevole, sul testo all'esame dell'Assemblea. Rileva quindi che, nella seduta del 10 giugno 2015, l'Assemblea ha deliberato di rinviare in Commissione il testo unificato in oggetto e segnala che oggetto dell'odierno esame è il nuovo testo unificato risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 26 luglio 2017 dalla Commissione di merito. Rilevando preliminarmente che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, nel passare all'esame delle norme, per le parti da ultimo modificate rispetto al testo già esaminato dalla Commissione Bilancio, che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 01 a 14, recanti modifiche al codice della strada, con riferimento al possibile impatto delle norme in esame sulle amministrazioni interessate, ritiene che andrebbe chiarito se queste possano effettivamente dare esecuzione ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Fa riferimento, in particolare, agli articoli 01, 2-ter, 2-quater, 8, commi da 2-bis a 2-quater, e 10 in materia di segnaletica stradale, rimozione di autoveicoli e in materia di pubblicazione, in formato dati di tipo aperto, delle relazioni sui proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada e dei dati sulle violazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 2-quater, al comma 2, prevede che alla prescritta dotazione di segnali luminosi e di sistemi di videosorveglianza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2-quater, si provveda nel-

l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili destinate, ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter, e dell'articolo 208, comma 4, del codice della strada, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, fa presente che la norma fa riferimento sia alle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, sia a quelle finalizzate, ai sensi del successivo articolo 208, comma 4, agli ulteriori interventi afferenti alle infrastrutture e alla circolazione stradale.

Ciò premesso, al riguardo ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità:

di novellare le disposizioni di cui agli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del codice della strada nel senso di esplicitare che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative ivi previste sono altresì destinati alla dotazione di segnali luminosi e di sistemi di videosorveglianza degli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, da realizzare a cura degli enti proprietari delle strade;

di specificare, all'articolo 2-*quater*, comma 2, del presente provvedimento che i citati attraversamenti pedonali non semaforizzati sono dotati – anziché devono essere dotati – di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, da realizzare a cura degli enti proprietari delle strade nei limiti delle risorse a ciò destinate ai sensi degli articoli 142, comma 12-ter, e 208, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali risultanti dalle modifiche testé proposte, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito a tali aspetti, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Osserva inoltre che il comma 2-*bis* dell'articolo 8 prevede che ciascun ente locale pubblici sul proprio sito istituzionale, in formato aperto, la relazione che trasmette annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada e gli interventi realizzati a valere su dette risorse (lettera *a*). Segnala che la disposizione prevede inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici sul proprio sito istituzionale, in formato aperto, le sopra indicate relazioni trasmesse dagli enti locali e che lo stesso Ministero presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 142, relativi all'attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti di velocità, alla destinazione degli stessi alla finalità prescritte, alla predisposizione di apposite relazioni da parte degli enti locali e alla riduzione dei proventi spettanti in caso di mancata trasmissione di dette relazioni, indicando gli enti locali inadempienti (lettera *b*). Evidenzia infine, che il comma 2-*ter* dell'articolo 8 prevede che ai nuovi adempimenti introdotti dal precedente comma 2-*bis* si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi di cui al primo periodo del comma 12-*quater* dell'articolo 142 del codice della strada.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 8, comma 2-*ter*, stabilisce che all'attuazione dei nuovi adempimenti introdotti dal comma 2-*bis* del medesimo articolo 8 – consistenti nella pubblicazione delle relazioni degli enti locali sull'ammontare dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della

strada percepiti e sul loro impiego sui siti istituzionali degli stessi enti e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nella predisposizione di una relazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione dei commi da 12-*bis* a 12-*quater* dell'articolo 142 del citato codice – si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada devoluti agli enti locali, ai sensi del primo periodo del comma 12-*quater* del citato articolo 142 del predetto codice.

Ciò posto, osserva che l'eventuale utilizzo delle predette risorse rappresenta una forma di copertura non idonea, sia perché ad un onere a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali si fa fronte con le risorse destinate a legislazione vigente ai soli enti locali, sia perché tali risorse risultano eventuali e di ammontare incerto.

Rammenta infine che su una disposizione di analogo tenore, concernente la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato aperto, delle relazioni trasmesse dagli enti locali sull'ammontare dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada ad essi spettanti e sul relativo impiego, contenuta in un precedente testo unificato del provvedimento in titolo, la Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 16 ottobre 2014 un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, richiedendo conseguentemente la soppressione della disposizione medesima sulla base dei chiarimenti in quella sede forniti dal Governo circa l'impossibilità per il citato Ministero di fare fronte alle suddette attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò stante, considerato il tempo trascorso dall'espressione del precedente parere, reputa necessario che il Governo verifichi se alle disposizioni in esame – che, peraltro, nella nuova formulazione

prevedono anche il coinvolgimento degli enti locali – si possa fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente alla luce del nuovo quadro finanziario di riferimento.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari del provvedimento (*vedi allegato 2*), comunque l'opportunità di predisporre una relazione tecnica.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di venti giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Gianfranco LIBRANDI (PD) ricorda che, nella seduta del 10 febbraio 2016, la Commissione bilancio ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009,

la predisposizione della relazione tecnica sul testo della proposta di legge recante Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (C. 679) e che nella seduta del 30 marzo 2016 il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione bilancio la relazione tecnica richiesta, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato a causa di alcuni profili problematici di carattere finanziario.

Segnala, in particolare, che la relazione tecnica ha evidenziato, con riferimento alla categoria degli ufficiali di complemento della riserva selezionata, potenziali beneficiari della promozione a titolo onorifico di che trattasi, che il loro eventuale richiamo in servizio, essendo difficilmente compatibile con la contemporanea sussistenza dei requisiti richiesti dal provvedimento in oggetto, esclude di fatto la possibilità del richiamo stesso nella ordinarietà della fattispecie e quindi anche della conseguente attribuzione del connesso trattamento economico. Tuttavia, la relazione tecnica medesima indica in un prospetto riepilogativo la differenza di retribuzione annua per promozione rispetto al grado precedente, senza peraltro indicare il numero di soggetti che potrebbero beneficiarne nei particolarissimi casi in cui si verifichi l'effettiva sussistenza di quanto evidenziato.

Osserva inoltre che è stato evidenziato come la norma di cui all'articolo 4, comma 4, secondo la quale la promozione viene concessa su istanza dell'interessato e i relativi costi sono a carico del medesimo, prevedendo, in caso di mancato accoglimento della richiesta, che venga restituito il 50 per cento dell'importo versato, sia suscettibile di comportare maggiori oneri dovuti alla mancata copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle strutture.

Tutto ciò considerato, al fine di superare i profili problematici dianzi evidenziati, ritiene necessario, da un lato, integrare l'articolo 1 del provvedimento inserendo il comma 3-bis, volto a prevedere che la promozione a titolo onorifico non è

computabile in alcun modo a fini economici anche nel caso di richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, degli ufficiali di complemento della riserva selezionata, dall'altro, sopprimere la disposizione di cui al citato articolo 4, comma 4.

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 679, recante Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, verificata negativamente e trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

in caso di eventuale richiamo in servizio degli ufficiali di complemento appartenenti alla riserva selezionata, di cui all'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'applicazione delle disposizioni in materia di promozioni a titolo onorifico potrebbe dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, che prevede che in caso di mancato accoglimento della richiesta di avanzamento venga restituito il 50 per cento dell'importo versato dal richiedente, risulta suscettibile di comportare maggiori oneri dovuti alla mancata copertura dei costi amministrativi;

rilevata pertanto la necessità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

di precisare, all'articolo 1, che la promozione a titolo onorifico non è computabile in alcun modo a fini economici anche nel caso di eventuale richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del co-

dice dell'ordinamento militare, degli ufficiali di complemento della riserva selezionata;

di sopprimere la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche nel caso di eventuale richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 674 del medesimo codice;

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 4 ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Nuovo testo C. 2546.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il progetto di legge, non corredato di relazione tecnica, reca l'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Con riferimento agli articoli da 1 a 5, in materia di costituzione e disciplina della Fondazione, andrebbe preliminarmente chiarito, a suo avviso, se l'onere per l'operatività della Fondazione debba intendersi come limite massimo di spesa, come sembrerebbe desumersi dalla formulazione della norma. In tal caso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che le risorse individuate possano risultare sufficienti per l'esercizio delle attività attribuite alla Fondazione dal provvedimento in esame. Inoltre, per quanto riguarda l'adesione degli enti territoriali interessati, rileva che per taluni di essi l'adesione è obbligatoria (regione Emilia-Romagna e comuni di Modena e Reggio Emilia) mentre per altri (comuni delle predette province) essa è facoltativa. In merito non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le eventuali spese per l'adesione obbligatoria risultino ricomprese nei complessivi oneri per l'istituzione della Fondazione mentre le spese per l'adesione facoltativa siano, eventualmente, sostenute dagli enti locali interessati nei limiti dei rispettivi vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio). In proposito ritiene necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la disposizione relativa all'articolo 5 reca la copertura finanziaria dell'onere – pari a 500 mila euro annui a decorrere dal 2018 – derivante dalla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, incaricata di conservare e valorizzare il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, nonché di coordinare la rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 (cosiddetta legge Basaglia). In particolare, osserva che la disposizione in

esame provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.

In proposito, segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul quale risultano allocate le risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa, alla luce del vigente bilancio statale reca stanziamenti pari a circa 9,55 milioni di euro per l'anno 2017, a 9,915 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,075 milioni di euro per l'anno 2019. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse ivi previste a copertura nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, anche in considerazione del ricorso che alla citata autorizzazione di spesa è stato disposto, con finalità di copertura finanziaria, da recenti interventi normativi.

Con riferimento all'articolo 6, concernente il quarantesimo anniversario della legge n. 180 del 1978, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che l'onere indicato dalla norma debba considerarsi come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 provvede alla copertura degli oneri – pari a 200 mila euro per l'anno 2018 – derivanti dallo svolgimento di iniziative di diffusione

della conoscenza della legge 13 maggio 1978, n. 180 (cosiddetta legge Basaglia), in occasione del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, nonché dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, indette e sostenute dal Ministero della salute anche avvalendosi della collaborazione della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del predetto Ministero, relativo al bilancio triennale 2017-2019. In proposito, osserva che il citato accantonamento, seppure privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità.

Il Viceministro Luigi CASERO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari del provvedimento (*vedi allegato 3*), rilevando l'opportunità di predisporre una relazione tecnica.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di sette giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-11639 Grillo e altri: Sul rispetto del termine per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da parte del comune di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Grillo, unitamente ad altri deputati, pone alcuni quesiti in ordine alla procedura messa in atto dal Consiglio comunale di Catania per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 434, della legge di bilancio per l'anno 2017.

Volendo ripercorrere le iniziative avviate dal Comune di Catania al fine di procedere al risanamento della situazione finanziaria, ricordo che l'ente deliberò il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale il 6 dicembre 2012, predisponendo il relativo piano della durata di dieci anni, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, approvato, con successiva deliberazione di Consiglio comunale, il 2 febbraio 2013.

Al termine dell'istruttoria, svolta ai sensi dell'articolo 243-*quater* del Testo unico degli enti locali, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) operante presso il Ministero dell'Interno, rassegnò alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, la relazione conclusiva del 30 luglio-22 agosto 2013.

Il piano di riequilibrio del comune di Catania fu successivamente approvato dall'Organo di giurisdizione contabile, nell'adunanza del 26 settembre 2013, con delibera n. 269.

Il predetto piano di riequilibrio è stato, poi, rimodulato dal Consiglio comunale

della città etnea una prima volta il 29 settembre 2016, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2016.

Una seconda rimodulazione, che è oggetto della presente interrogazione, è stata poi approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nel corso della seduta convocata il 31 maggio scorso e proseguita, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 26 del 1993, il 2 giugno successivo.

Per tale motivo, l'interrogante pone il dubbio circa l'eventuale invalidità della procedura formalmente intervenuta oltre la data del 31 maggio 2017, termine previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

Al riguardo, tengo a precisare che l'organismo operante presso il Ministero dell'Interno svolge, anche sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, una attività di tipo istruttorio che è mirata alla valutazione della sostenibilità del piano di riequilibrio a vantaggio della decisione di approvazione o di diniego conclusiva, relativa sia ad aspetti sostanziali che procedurali, rimessa alla stessa Corte dall'articolo 243-*quater*, comma 3, del testo unico enti locali.

Comunico, infine, che il nuovo piano sarà sottoposto dai competenti uffici ministeriali all'esame istruttorio della COSFEL nel rispetto dei tempi consentiti dalle necessità di provvedere anche all'esame degli oltre 100 piani di riequilibrio già pervenuti prima della delibera del comune di Catania.

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

15231



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VII

13 SET 2017

Prot. n. 169918/2017
Prot. Entrata nn. 156241/2017 e
169759/2017

Al Ufficio legislativo Economia

E p.c.:
All' Ufficio del Coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063- 2353-
2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian,
C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fautilli e C.
4581 Bergamini
NUOVO TESTO UNIFICATO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI
DOSSIER

Si fa riferimento al nuovo testo unificato di cui in oggetto, quale risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 26 luglio 2017 dalla IX Commissione della Camera dei deputati, nonché all'Analisi degli effetti finanziari elaborata dalla V Commissione, trasmessi per le valutazioni di competenza.

In proposito, si fa presente che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica, in assenza della quale non è possibile esprimere un compiuto parere sia sugli effetti finanziari sia sull'effettiva neutralità degli adempimenti amministrativi a carico delle amministrazioni pubbliche.

Premesso quanto sopra, si formulano sin d'ora talune osservazioni.

Articoli 1 e 2 sexies – andrebbero precisati gli effetti finanziari connessi alla qualificazione degli autoveicoli stradali da competizione come veicoli atipici di cui all'articolo 1 e delle macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico, come veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 2 sexies.

Articolo 2-quater – il comma 1 dispone che la strada sia dotata di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni, predisposti a cura dell'ente proprietario della strada.

Il successivo **comma 2** - prevede che ai fini della copertura si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

Al riguardo, attesa l'obbligatorietà del disposto di cui al comma 1 e la relativa onerosità, occorre che venga data dimostrazione della sostenibilità della spesa nell'ambito delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 142, e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada, alla realizzazione di opere di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compatibilmente con gli altri interventi che gli enti devono realizzare, considerato anche che i proventi da sanzioni costituiscono entrate eventuali.

Si rileva, altresì, che il riferimento al comma 12-ter, quale norma per la copertura finanziaria, non è corretto in quanto lo stesso elenca le finalità delle risorse indicate al comma 12-bis.

Articolo 8, comma 2-bis - dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici, il 30 giugno di ogni anno, in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale le relazioni di cui al primo periodo del comma 12-ter dell'articolo 142 del codice stesso, in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

In merito alla copertura la disposizione fa riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, eventualmente attingendo ai proventi di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada.

Al riguardo, si rileva che la disposizione è mal formulata in quanto non chiarisce l'onerosità o meno della proposta.

Pertanto, la relazione tecnica dovrà dare dimostrazione dell'invarianza finanziaria. Qualora si trattasse, invece, di disposizione onerosa, analogamente all'art. 2 quater, occorre che venga data dimostrazione della sostenibilità della spesa con le risorse di cui all'articolo 142 del codice della

strada, compatibilmente con gli altri interventi che gli enti devono realizzare, considerato anche che i proventi da sanzioni costituiscono entrate eventuali. Conseguentemente, andrà modificato il disposto dell'articolo in esame.

Si evidenzia, altresì, che anche il riferimento al primo periodo del comma 12-quater quale norma di copertura non risulta corretto in quanto lo stesso prevede i compiti attribuiti dalla norma agli Enti locali e non riguarda le risorse da utilizzare.

Con riferimento, poi, all'**articolo 13** si chiede di conoscere l'esigenza a cui farebbe fronte l'adozione di un decreto che stabilisce i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di notifiche del vigente comma 4 dell'articolo 201 CdS, anche al fine di valutare l'opportunità che tra le Amministrazioni concertanti sia previsto anche questo Ministero.

Si rappresenta, infine, che le criticità sopra evidenziate risultano sostanzialmente analoghe alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio nell'**Analisi degli effetti finanziari** che, pertanto, si condividono.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 3

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del
San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

15628



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 3 AGO. 2017
Prot. n. 1-5190
Roma, 30.2017

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

Prot. n. 155541 /2017
Entrata prot. n. 152750/2017
Allegati

OGGETTO: A.C. 2546 – Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

E' stato esaminato il nuovo testo del provvedimento indicato in oggetto, come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente.

Preliminarmente riguardo alla natura giuridica pubblica da conferire alla summenzionata Fondazione, prevista dall'art. 2, comma 1, del testo normativo, si manifestano perplessità in quanto la configurazione giuridica ricorrente nel vigente ordinamento giuridico è quella della Fondazione di diritto privato.

Ciò premesso, con specifico riferimento all'articolato si segnala quanto segue.

Il provvedimento appare sprovvisto della prescritta relazione tecnica, a dimostrazione della congruità degli oneri scaturenti e dell'adeguatezza delle coperture proposte.

Con riferimento all'articolo 5, concernente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 4, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si dà conferma che l'autorizzazione di spesa predetta presenta le occorrenti disponibilità. Inoltre, si fa presente che le risorse predette sono appostate sul cap. 5650, piano gestionale 7, dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

aDM

Si evidenzia l'opportunità che tutte le disposizioni relative alla copertura finanziaria siano contenute in un unico articolo.

Per quanto riguarda, infine, la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 6, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l' accantonamento relativo al Ministero della Salute, nel segnalare un refuso in quanto deve farsi riferimento allo "*stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017*" e non "*2018*", si rappresenta che il predetto fondo non reca una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri previsti dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta la finalizzazione concernente "Interventi diversi".

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Avvocato Salvatore Stivala, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	74
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	74
--	----

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	75
--	----

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	76
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo (Seguito dell'esame e rinvio)	75
--	----

ALLEGATO 2 (Emendamenti)	77
--------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 settembre 2017.

Audizione dell'Avvocato Salvatore Stivala, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Currò, ha già for-

mulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame è stato illustrato il contenuto del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*), nella quale si ribadisce l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione in occasione del precedente esame in sede consultiva del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
C. 4365 Bernardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, informa che sono stati presentati dieci emendamenti (*vedi allegato 2*), rilevando quindi l'opportunità di posticipare alla prossima settimana l'esame delle predette proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 (Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A, recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385 », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, a cui sono state successivamente abbinata le proposte di legge C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini;

condivise le finalità complessive dell'intervento legislativo, che reca una serie di opportune, puntuali integrazioni al codice della strada;

rilevato come la Commissione Finanze abbia già esaminato in sede consultiva il provvedimento in una precedente

fase del suo *iter* presso la Camera, esprimendo su di esso parere favorevole con un'osservazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 13-*ter*, corrispondente all'articolo 9 del testo esaminato dalla Commissione Finanze in occasione del precedente esame in sede consultiva, il quale modifica l'articolo 201 del codice della strada e l'articolo 31 del decreto – legge n. 1 del 2012, in materia di accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa, si ribadisce l'opportunità di assicurare il coordinamento del nuovo dettato dell'articolo 201 del codice della strada con i commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 193 del medesimo codice, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni tra le diverse previsioni.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (C. 4365 Bernardo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Busin, Giorgetti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**al capoverso lettera 1-ter) sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;**dopo il capoverso lettera 1-ter) aggiungere il seguente:*

1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della percentuale di prestazione riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione.

1. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:**al capoverso comma 1-ter) sostituire le parole: interamente ammessi in deduzione con le seguenti: ammessi in deduzione ai sensi del comma 1-quater;**dopo il capoverso comma 1-ter) aggiungere il seguente:*

1-quater) nel caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche che degli sportivi professionisti il contratto tra le suddette società ed il procuratore deve indicare la percentuale di prestazione di cui al precedente comma riferita alle società sportive professionistiche ed agli sportivi professionisti. La deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica.

1. 3. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 1, capoverso lettera 1-ter, dopo le parole: ammessi in deduzione inserire le seguenti: purché strettamente inerenti i relativi ricavi di esercizio.

1. 4. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera 1-ter:

1) *dopo le parole:* « ovvero di rinnovi contrattuali » *aggiungere le seguenti:* « , nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. »;

2) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* « I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti, in egual misura, nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale. »;

3) *al secondo periodo, dopo le parole:* « sportivo professionista tesserato » *aggiungere le seguenti:* « nei limiti e a condizione che i detti costi concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva ».

b) al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter *sostituire le parole:* nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato *con le seguenti:* , a condizione che i detti costi siano stati posti in essere nell'interesse esclusivo della società sportiva;

c) al comma 2, lettera b), capoverso comma 4-bis, *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* I costi di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sono ammessi in deduzione nei limiti e a condizione che la prestazione di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale sia stata posta in essere nell'interesse, esclusivo o parziale, della società sportiva. I costi di cui al precedente periodo si presumono sostenuti nell'interesse della società sportiva e degli sportivi professionisti se non risulta diversamente dal contratto di conferimento dell'incarico di intermediazione, assistenza e consulenza

contrattuale. I compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili nei limiti e a condizione che concorrano effettivamente al conseguimento di ricavi per la società sportiva.

1. 5. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, lettera a), capoverso lettera i-ter), prima delle parole: i compensi corrisposti *inserire le seguenti:* per gli sportivi professionisti.

1. 6. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, lettera a), capoverso lettera 1-ter), sopprimere le parole: nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato »;

1. 7. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.

3. 2. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 79

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvata dal Senato 81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Giorgio LAINATI (AP-CpE-NCD), *relatore*, ricorda l'importanza – anche nell'immaginario collettivo, soprattutto per gli eventi televisivi – dell'industria termale ita-

liana, osserva che il testo, elaborato in sede referente dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), reca disposizioni relative agli investimenti nel settore, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo. Evidenza che il provvedimento, in particolare, modifica la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale. Essa, come riferisce la relazione illustrativa, risulta ormai desueta in più aspetti in quanto il sistema termale italiano ha subito negli ultimi anni una radicale trasformazione, venendo a rappresentare una risorsa sempre più determinante per vaste aree del Paese. Inoltre, il termalismo, ha dimostrato di costituire uno strumento molto efficace per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico, oltre a rivelarsi un valido rimedio per una pluralità di patologie. Si è ritenuto, pertanto, di procedere a un'ampia modifica del quadro normativo di riferimento, al fine di adeguarlo alle nuove istanze sanitarie, turistiche, ambientali ed

economiche che emergono dal settore. Ricorda che con la legge n. 412 del 1991 gli stabilimenti termali sono stati prima riassegnati alla gestione immobiliare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che li ha quindi affidati a società per azioni appositamente costituite, ai fini di una loro gestione « sulla base di criteri di economicità ed efficienza », disponendo il successivo trasferimento degli stabilimenti alle regioni e ai Comuni di appartenenza e prevedendo anche la presenza di soci privati. Successivamente, l'articolo 22 della legge n. 59 del 1997 ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e di utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, assegnando conseguentemente, a titolo gratuito, le partecipazioni azionarie, le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali. In via generale, l'articolo 1 reca specifiche modifiche alla disciplina attualmente vigente. Tra queste, segnalò l'istituzione del Fondo per la riqualificazione del settore termale, avente una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019, di cui lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi al fine di promuovere la qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali (comma 1, lettera *a*), punto 3). Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, nel limite delle predette risorse, fra lo Stato e le regioni interessate, sulla base di appositi progetti di riqualificazione. L'articolo 1 dispone, inoltre, una delega al Governo, per

l'adozione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, di un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga la disciplina vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti (comma 1, lettera *a*), punto 4). Al riguardo, segnala che una delega di contenuto analogo era contenuta anche nell'articolo 1, comma 5, della legge 323 del 2000, ma la norma non è stata mai attuata. Il medesimo articolo 1 reca, quindi, la nuova disciplina dell'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale presso gli stabilimenti delle aziende termali accreditate. Il comma 1, lettera *d*), dell'articolo 1, introduce l'articolo 5-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. A sostegno di tali misure viene istituito un apposito Fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Inoltre, nell'ambito delle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome sono individuate apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale e gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati. È previsto, inoltre, che il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni promuovano il coinvolgimento e la collaborazione di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria (articolo 1, comma 1, lettera *e*). Per quanto concerne l'ambito di competenza della VII Commissione, segnala

che la lettera *f*) novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale. Si dispone che i medici dipendenti dalle aziende termali hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione in medicina termale. Tale diritto viene riservato ai medici dipendenti dalle aziende termali anche con riferimento all'accesso alle scuole appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Con riferimento ad entrambi i diritti di accesso ai percorsi di specializzazione, si prevede una norma di salvaguardia degli oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine, si aggiunge la disposizione che, per favorire l'attuazione delle predette norme, le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. La lettera *g-bis*) disciplina la figura dell'operatore di assistenza termale il quale, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Le modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica, la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea e la regolamentazione degli accordi tra le regioni, le università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse università, le regioni e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali, sono stabilite con decreto interministeriale. La lettera *i*) reca norme relative alla promozione del termalismo. In particolare, viene affidata all'Agenzia nazionale italiana del turismo l'individuazione di specifiche linee promozionali degli effetti terapeutici del termalismo nonché dei territori sui quali insistono le terme e i relativi prodotti. È prevista la trasmissione annuale alle Ca-

mere di una relazione sui programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti. Infine, l'articolo 2 della proposta istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Giornata nazionale delle terme d'Italia rimandando ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Conclude, affermando che, al di là delle considerazioni di natura strettamente sanitaria relative alla validità terapeutica e ai benefici per la salute delle cure termali, non può essere trascurato l'aspetto legato alla forza trainante del termalismo nell'ambito dell'offerta turistica italiana. Esso, se ben gestito può infatti acquisire visibilità e divenirne una componente significativa. I comuni termali oggi esistenti rappresentano sicuramente una ricchezza per le comunità locali, prospicienti l'area termale: gli investimenti in questo settore potrebbero pertanto costituire un'importante risorsa per tutta la comunità regionale. Nella formulazione del parere si riserva di tener conto delle osservazioni che emergeranno in sede di dibattito.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 13 settembre 2017.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960-A, approvata dal Senato.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	84

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, dell'Autorità di bacino della regione Sardegna e del Distretto Idrografico della Sicilia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.55.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 luglio 2017.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), formulata anche

sulla base degli esiti delle audizioni svolte dalla Commissione con soggetti che, pur segnalando alcune criticità del testo, hanno evidenziato l'assoluta necessità di approvare in tempi brevi il provvedimento in esame al fine di rafforzare la tutela dei cosiddetti domini collettivi. Sottolinea pertanto che, al fine di non ostacolare in alcun modo l'*iter* del provvedimento, pur essendo state sollevate perplessità anche da parte dei colleghi su aspetti specifici del testo, si è ritenuto di non trasporre in condizioni o osservazioni i rilievi critici illustrati nella premessa della proposta di parere, riservandosi di riproporli in un ordine del giorno da presentare nel prosieguo dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, dell'Autorità di bacino della regione Sardegna e del Distretto Idrografico della Sicilia.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale COCCARO, *istruttore tecnico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale*, Francesco BARUFFI, *segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*, Mariano Tullio PINTUS, *funzionario dell'Autorità di bacino della regione Sardegna*, e Mario NEGLIA, *componente del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti del Distretto*

idrografico della Sicilia, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, le deputate Giovanna SANNA (PD), Federica DAGA (M5S) e Raffaella MARIANI (PD), nonché il deputato Mauro PILI (Misto).

Mario NEGLIA, *componente del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti del Distretto idrografico della Sicilia*, Francesco BARUFFI, *segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*, Pasquale COCCARO, *istruttore tecnico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale*, e Mariano Tullio PINTUS, *funzionario dell'Autorità di bacino della regione Sardegna*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti delle Autorità e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ALLEGATO

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 4522, approvata dal Senato, recante « Norme in materia di domini collettivi », anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa;

apprezzata la finalità del provvedimento che mira a sancire il principio che i beni di proprietà collettiva di comunità di abitanti e di comunioni familiari montane devono essere gestiti dalla stessa comunità attraverso suoi enti esponenziali che debbono poter operare con pienezza di gestione e nelle forme del diritto privato, ovviamente nel rispetto dei vincoli di incommerciabilità e di destinazione che gravano sui beni, come beni di « apprensione originaria » e non derivanti da acquisti di carattere privatistico;

valutato molto positivamente il riconoscimento dei beni di collettivo godimento come strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, come componenti stabili del sistema ambientale, come basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale e come strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, garantendosi così l'interesse della collettività generale alla conservazione degli stessi beni di collettivo godimento al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

ritenuto che andrebbe prevista una normativa attuativa che consenta di definire le modalità attraverso le quali le attuali organizzazioni di gestione dei beni collettivi, laddove esistenti, si trasformino in domini

collettivi o attraverso le quali si formino i domini collettivi nei molteplici casi in cui non sussista alcuna organizzazione propria della comunità titolare dei beni;

considerato che:

la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), reca un riferimento all'amministrazione soggettiva e all'amministrazione oggettiva di non chiara comprensione;

non appare chiara – all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) – l'espressione « che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva »;

all'articolo 2, comma 4, andrebbe valutato di sopprimere il riferimento alla facoltà delle popolazioni interessate di costituire comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, in quanto le amministrazioni separate dei beni civici dovranno essere soppresse e in luogo di esse dovranno essere costituiti i domini collettivi come enti esponenziali delle collettività di natura privatistica;

all'articolo 3, comma 7, andrebbe valutato di eliminare il riferimento all'esecutività dei provvedimenti degli enti con deliberazione della giunta regionale, in considerazione della difficoltà di pervenire in tal modo al perfezionamento degli stessi provvedimenti degli enti;

all'articolo 3, comma 7, andrebbe altresì valutato di eliminare il riferimento all'articolo 3 della legge n. 97 del 1994, a cui le regioni non hanno mai dato attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomine n. 112, 113 e 114.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto.

Arianna SPESSOTTO (M5S) osserva che per le nomine all'esame la normativa di riferimento, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 189, dispone, all'articolo 2, comma 6, che i membri del collegio siano scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo.

Tali requisiti non sembrano connotare i nominativi proposti; in tal senso segnala talune questioni che ritiene meritevoli di approfondimento.

Per quanto riguarda il generale Vecciarelli, che ritiene comunque possedere le competenze e l'esperienza necessarie, rileva che essendo questi attualmente Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica – incarico che ricoprirà fino a marzo 2019 – sorge qualche dubbio su come possa conciliare questa nuova responsabilità con

quelle proprie dell'incarico attualmente ricoperto e, peraltro, lautamente retribuito.

In relazione al Professor Lorenzo Schiano di Pepe osserva che il *curriculum* dimostra una sua competenza scientifica nell'ambito del diritto marittimo mentre non dà notizia in merito ad una sua competenza in ambito aereo. Resta, quindi, in dubbio se il candidato sia in possesso dell'esperienza necessaria sulle problematiche della sicurezza del volo come richiesto dal citato regolamento n. 189 del 2010.

Infine, con riguardo alla proposta di nomina del dottor Stefano Commini, che a suo avviso presenta profili più squisitamente politici, ricorda che questi è stato presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Lazio e, nel 2012, è stato nominato dall'allora sindaco di Roma, Gianni Alemanno, nel Consiglio di amministrazione di Ama, l'azienda municipalizzata romana che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il *curriculum* del candidato non sembra assicurare competenze specifiche nella gestione delle problematiche relative alla sicurezza del volo. Inoltre, come si può ricavare dalle notizie sul *web*, Commini ricopre importanti ruoli in società del settore delle energie rinnovabili nonché in alcune società informatiche, una delle quali, la A-Ice, è specializzata nel

settore aeroportuale: quest'ultimo incarico, sottolinea, sembra costituire un evidente conflitto di interessi comunque censurato dalla normativa di riferimento. Infatti, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto n. 189 dispone che il presidente e i membri del collegio non possano essere amministratori o dipendenti, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia a pena di decadenza.

In conclusione, stigmatizza il fatto che nonostante nel settore in questione vi siano senza dubbio molte persone esperte, in Italia sembra essere impossibile proporre nomine che non siano in palese conflitto di interessi ovvero che abbiano caratteristiche conformi ai requisiti normativi.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto delle richieste di chiarimenti formulate dalla collega Spessotto, alle quali evidentemente è opportuno consentire una replica al Governo, il cui rappresentante è però stato impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. A tal fine, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 3265 Romanini.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Adriana GALGANO (Misto-CI), *relatrice*, non avendo ricevuto osservazioni da parte dei colleghi commissari, formula una proposta di parere favorevole sottolineando

come il provvedimento in esame abbia trovato l'apprezzamento da parte delle associazioni dei consumatori e delle imprese di panificazione. Evidenzia altresì positivamente la figura del responsabile della produzione per la quale si prevedono percorsi formativi professionali diversificati che tengono conto anche dell'apprendistato (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265
Romanini.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante: Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (C. 3265 Romanini), come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che la proposta intende delineare una disciplina di carattere generale per la produzione e vendita del

pane al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare la produzione del pane fresco;

valutate positivamente le disposizioni recate dagli articoli da 6 a 10 relativamente agli impianti di produzione, ai panifici e alle modalità di produzione e commercializzazione del pane fresco e del pane tradizionale di qualità,

delibera di esprimere,

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)	90
Audizione di rappresentanti dell'Unione generale del lavoro (UGL)	90

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	93
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	95
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	96

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ». COM(2017)252 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato. COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	92
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	97

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido	92
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 13 settembre 2017.

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori» e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia «Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo».

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti dell'Unione generale del lavoro (UGL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

**Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Casellato, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), soffermandosi, in particolare, sulla condizione, che, con riferimento all'articolo 5-*bis* del provvedimento, sollecita la Commissione di merito a non incrementare il limite massimo di sessantotto anni di età previsto per la guida di autotreni, autoarticolati e autobus adibiti al trasporto di persone dall'articolo 115, comma 2, lettere *a*) e *b*), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sottolinea, infatti, che si tratta di attività considerate dal legislatore come particolarmente gravose, tanto da riconoscere ai guidatori di mezzi pesanti il diritto di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto, se si tratta di lavoratori precoci, o, in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, attraverso l'APE sociale.

Ricorda, altresì, che nell'ambito delle discussioni in corso sulla normativa in materia previdenziale, il Governo e i sindacati hanno convenuto di valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, in modo da tenere conto delle diversità esistenti nell'aspettativa delle diverse categorie.

Ivan CATALANO (Misto-CiPI) dichiara di non condividere la condizione contenuta nella proposta di parere della relatrice, dal momento che l'articolo 5-*bis* del provvedimento riguarda esclusivamente la possibilità per gli autotrasportatori di richiedere l'accertamento medico dell'idoneità alla guida ad una età maggiore rispetto a quanto attualmente previsto dal codice della strada, senza alcuna diretta

incidenza sulla normativa di carattere previdenziale. Richiama, in tal senso, le valutazioni emerse nell'ambito dei lavori della Commissione di merito, cui ha partecipato personalmente, ricordando altresì che il Governo ha espresso un parere favorevole espresso sulla proposta emendativa che ha introdotto la disposizione.

Marialuisa GNECCHI (PD) assicura il collega Catalano che il parere proposto dalla relatrice è il frutto di un serio approfondimento, anche con i deputati presentatori della proposta emendativa. Si tratta, inoltre, per la XI Commissione di dare un segnale di coerenza su un argomento che l'ha vista fortemente impegnata nel corso di questa legislatura, pur nella consapevolezza che si tratta di un parere di cui la Commissione di merito potrà tenere conto nella misura che sarà ritenuta opportuna.

Walter RIZZETTO (Fdi-AN), sottolineando anch'egli che il testo dell'articolo 5-bis introduce una facoltà e non un obbligo, osserva che – dal momento che le imprese italiane operano nel quadro del mercato unico europeo – sarebbe opportuno un quadro normativo il più possibile omogeneo tra gli Stati membri, allo scopo di evitare che disposizioni differenziate a livello territoriale provochino indesiderati effetti distorsivi sul piano della concorrenza tra gli operatori dei diversi Stati.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Patrizia Maestri, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato 2), sottolineando, in particolare, l'opportunità che la Commissione di merito introduca disposizioni volte ad assicurare, a regime, un ampliamento della durata della NASpI per i lavoratori stagionali del settore termale, in considerazione delle peculiarità dell'occupazione in tale settore.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265 Romanini.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Giacobbe, per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ».

COM(2017)252 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato.

COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione. – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.

Renata POLVERINI, *presidente*, fa presente che la relatrice ha elaborato una proposta di documento finale, il cui contenuto è stato anticipato informalmente nella giornata di oggi ai componenti della Commissione.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, illustrando sinteticamente la propria proposta di documento finale (*vedi allegato 4*), sottolinea che gli atti all'esame perseguono la realizzazione di linee di indirizzo già percorse dalla Commissione nel corso di questa legislatura, con l'intento di aiutare le donne nella conciliazione delle responsabilità familiari e lavorative e di superare, in ultima analisi, il *gap* delle retribuzioni che penalizza le lavoratrici, a parità di mansioni. Venendo, in particolare, alla sua proposta di documento, evidenzia che esso si articola su due direttrici, la prima delle quali reca le proposte della XI Commissione in ordine alle misure da adottare a livello di Unione europea, mentre la seconda affronta i temi che il Governo dovrebbe approfondire a livello nazionale, tenendo conto del fatto che il nostro ordinamento, per alcuni aspetti, si pone in posizioni più avanzate rispetto alle proposte europee. In tale contesto, sottolinea l'esigenza di mantenere alta l'attenzione per i temi relativi alla tutela della condizione della donna in ambito lavorativo, anche assicurando efficaci interventi per valorizzare il lavoro di cura svolto dalle donne in ambito familiare.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno intendendo intervenire, pone in votazione il documento finale proposto dalla relatrice.

La Commissione approva il documento finale proposto dalla relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 settembre 2017.

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada (Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 423-A e abbinate, recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

osservato che il provvedimento reca disposizioni essenzialmente riferibili alla disciplina della circolazione stradale, che, per lo più, non intervengono su profili di competenza della XI Commissione;

rilevato che l'articolo 5-*bis*, modificando i requisiti stabiliti per la guida dei veicoli dall'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, innalza i limiti massimi di età attualmente previsti per la guida di autotreni e di autobus adibiti al trasporto di persone;

osservato, in particolare, che, sulla base della nuova disciplina, per gli autotreni, autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, il limite massimo per la guida è fissato a sessantotto anni di età, anziché sessantacinque, come attualmente previsto, e può essere elevato, anno per anno, fino al limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a suo carico;

considerato altresì che, per i conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, il limite massimo di età

è fissato a sessantacinque anni di età, anziché sessanta, come attualmente previsto, e può essere elevato, anno per anno, fino al nuovo limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua lo specifico attestato relativo al possesso dei necessari requisiti fisici e psichici;

rilevato che l'attività di guida di autotreni e di autobus presenta caratteristiche di particolare gravosità che sono state considerate dal legislatore in sede di definizione della normativa in materia previdenziale;

ricordato, in particolare, che i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo rientrano tra i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

considerato, altresì, che i conduttori di mezzi pesanti e camion sono indicati nell'ambito delle categorie di lavoratori che possono godere del beneficio, riconosciuto ai lavoratori precoci, dell'accesso alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto, e che in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, possono accedere all'APE sociale;

evidenziato che nel verbale sottoscritto nel settembre 2016 da Governo e organizzazioni sindacali in materia di politiche previdenziali si individua come tema da affrontare nel successivo con-

fronto tra le parti la valutazione in ordine alla possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, in modo da tenere conto delle diversità esistenti tra le diverse categorie;

ritenuto che, in questo contesto, non sia opportuno innalzare i limiti massimi di età vigenti per la guida di autotreni, autoarticolati e autobus adibiti al trasporto di persone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 5-*bis*, provveda la Commissione di merito a non incrementare il limite massimo di sessantotto anni di età previsto, per la guida di autotreni, autoarticolati e autobus adibiti al trasporto di persone, dall'articolo 115, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407 Fanucci).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia;

espresso apprezzamento per la finalità del provvedimento, volto al rilancio del settore termale, anche attraverso l'istituzione, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Fondo per la riqualificazione del settore termale, le cui risorse sono destinate a concorrere agli interventi, dello Stato e delle regioni, volti a promuovere la qualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali;

considerato che la lettera g-bis), introducendo una dettagliata disciplina della figura dell'operatore di assistenza termale, subordina al conseguimento di un attestato di qualifica, al termine di specifica formazione professionale, lo svolgimento, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali, di attività di assistenza termale;

rilevato che tale norma rinvia, per la definizione delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore di assistenza termale, a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

osservato che il vigente articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, prevede che il profilo professionale di operatore termale sia disciplinato con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nel nuovo testo dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel procedimento di adozione del decreto per la definizione delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica di operatore di assistenza termale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni volte ad assicurare, a regime, un ampliamento della durata della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) per i lavoratori stagionali del settore termale, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'occupazione in tale settore.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo
C. 3265 Romanini).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane;

apprezate le finalità del provvedimento, che mira, in particolare, a garantire il diritto all'informazione dei consumatori e la valorizzazione del pane fresco, considerato patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale;

considerato che l'articolo 6 introduce una disciplina delle modalità di avvio di un nuovo panificio o di trasferimento o trasformazione di panifici esistenti, nonché dell'indicazione delle modalità con le quali il pane deve essere posto in vendita;

rilevato che l'articolo 8 disciplina, con riferimento ai panifici, la figura del responsabile dell'attività produttiva identificato nel titolare dell'impresa, ovvero in un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di pa-

nificazione, designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

considerato che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, tra le responsabilità di tale figura professionale, vi è anche la garanzia dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 8, comma 2, l'opportunità di sopprimere le parole: « e di sicurezza dei luoghi di lavoro », al fine di non ingenerare dubbi interpretativi sul fatto che la disposizione non incide sulla disciplina generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un’iniziativa per sostenere l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano » (COM(2017)252 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato (COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminate, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Un’iniziativa per sostenere l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano » (COM(2017)252 final), nonché la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e il relativo allegato (COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1);

preso atto che gli atti esaminati si inseriscono nel quadro delle prime iniziative, presentate dalla Commissione europea il 26 aprile 2017, volte a concretizzare l’istituzione del Pilastro europeo dei diritti sociali, sui cui atti istitutivi le Commissioni riunite XI e XII si sono recentemente espresse approvando, il 18 luglio 2017, un documento finale (Doc. XVIII, n. 75), che formula una valutazione favorevole con alcune osservazioni;

ricordato, in particolare, che nell’ambito della proposta di proclamazione sul Pilastro europeo dei diritti sociali si afferma il principio secondo cui i genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza, precisando che gli uomini e le donne hanno pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro responsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato;

esaminato il documento di lavoro dei servizi della Commissione recante la sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (SWD(2017)203 final);

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale (2016/2017(INI));

vista la raccomandazione del Consiglio, adottata l'11 luglio 2017, sul Programma nazionale di riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia;

considerata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

vista la risoluzione approvata nella seduta del 13 giugno 2017 dalla I Commissione permanente « Bilancio, Affari generali ed istituzionali » dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dell'articolo 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale è svolto l'esame di sussidiarietà della Comunicazione e della proposta di direttiva in esame e sono formulate osservazioni sulle misure previste nei medesimi atti;

osservato che le misure proposte dalla Commissione europea sono essenzialmente finalizzate a contrastare la sottorappresentazione delle donne nel mondo del lavoro, considerando in particolare l'assenza di una equa ripartizione delle responsabilità di assistenza e di carattere professionale per i genitori con bambini e per i nuclei familiari nei quali siano presenti persone che necessitano di assistenza;

osservato che, nonostante gli apprezzabili incrementi del tasso di occupazione femminile registrati negli ultimi anni nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, il divario di genere nei livelli di occupazione nel 2016 è rimasto stabile, segnando un valore di 11,6 punti percentuali;

rilevato, altresì, che le analisi condotte sui divari di genere nei livelli di occupazione indicano che essi si ampliano in presenza di figli minori o di familiari da assistere, essendosi in particolare riscontrato che il tasso di occupazione delle donne con un figlio di età inferiore a 6 anni nel 2015 era, in media, inferiore di circa 8,8 punti percentuali rispetto al tasso di occupazione delle donne senza figli in tale fascia di età;

considerato che negli Stati membri dell'Unione europea l'incidenza del lavoro a tempo parziale è sensibilmente più forte tra le donne che tra gli uomini, interessando oltre il 30 per cento delle lavoratrici e circa l'8 per cento dei lavoratori;

osservato che il divario di genere in termini occupazionali e il persistente differenziale esistente nel campo delle retribuzioni, ancora pari a oltre il 16 per cento, non trovano corrispondenza nei dati relativi alla qualificazione professionale dei lavoratori, dal momento che negli ultimi anni il numero di donne laureate ha superato quello degli uomini;

condivise le valutazioni della Commissione in ordine al fatto che la riduzione del divario di genere è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di prodotto interno lordo e di occupazione, consentendo di valorizzare al meglio le potenzialità di tutti i cittadini;

osservato, in particolare, che la comunicazione della Commissione delinea un insieme di misure legislative e non legislative, prevedendo in primo luogo l'adozione di una direttiva volta ad aggiornare e rivedere la disciplina in materia di congedi per motivi familiari e di accesso a modalità di lavoro flessibili, anche al fine di promuovere una più equa suddivisione delle responsabilità di assistenza all'interno delle famiglie;

considerato che a tale iniziativa legislativa si affiancano proposte di azioni non legislative riferite alla protezione dal licenziamento e da trattamenti sfavorevoli, al miglioramento della qualità e dell'accessibilità dei servizi di istruzione e di assistenza alla prima infanzia e dei servizi di assistenza a lungo termine, nonché all'eliminazione dei disincentivi economici al lavoro per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nelle cure parentali o nell'assistenza familiare;

apprezzato che l'approccio adottato dalla Commissione europea risulta in linea con gli orientamenti seguiti nel corso della presente legislatura dalla XI Commissione

sui temi della parità di genere e della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

richiamata, in proposito, l'indagine conoscitiva, conclusa nel luglio del 2016, riguardante l'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e le disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne;

ricordato che, sul piano legislativo, la XI Commissione ha cercato di orientare il lavoro del Parlamento verso l'obiettivo di una sempre maggiore condivisione delle responsabilità familiari tra lavoratrici e lavoratori, favorendo una migliore conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro;

richiamate, a tale proposito, le disposizioni, introdotte nella legge di bilancio per il 2017 nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riguardanti il miglioramento e l'estensione del congedo di paternità, nonché le previsioni della legge n. 81 del 2017, che reca una disciplina dettagliata del lavoro agile e dei suoi elementi costitutivi, con lo scopo, tra l'altro, di agevolare la conciliazione tra le esigenze di vita familiare e i tempi di lavoro;

considerato che i livelli di tutela introdotti nel nostro Paese stentano ad affermarsi come pratiche diffuse nel mercato del lavoro e nella società e si gioverebbero dell'inserimento in un quadro più ampio e comune a livello europeo, tale da indurre un cambiamento, prima di tutto culturale, nei comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori;

richiamati i dati relativi all'utilizzo, negli anni 2014, 2015 e 2016, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo da parte dei lavoratori padri, forniti dal Governo in risposta all'Interrogazione a risposta in commissione Di Salvo n. 5-11159;

rilevato che la proposta di direttiva stabilisce una serie di *standard* minimi nuovi o più elevati per il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza;

osservato che, nell'ordinamento italiano, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, che deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha una durata pari a due giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018, elevabili a cinque in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante;

considerato che la proposta di direttiva, agli articoli 4 e 5, introduce il diritto per gli uomini di fruire di un periodo di congedo di almeno dieci giorni lavorativi in occasione della nascita di un figlio e riconosce a ciascun genitore lavoratore il diritto a fruire di un congedo parentale di quattro mesi, retribuito almeno al livello dell'indennità di malattia, utilizzabile fino ai dodici anni di età del figlio e non trasferibile tra i genitori;

ritenuto che la previsione di un numero adeguato di giorni di congedo obbligatorio rappresenti un aspetto decisivo ai fini della promozione di un apprezzabile mutamento dei ruoli e dei modelli comportamentali all'interno delle coppie, in quanto l'esperienza ha dimostrato che l'utilizzo dei giorni di congedo facoltativo è stato modesto e, di fatto, non ha inciso in modo significativo sul fronte della condivisione delle responsabilità genitoriali;

considerato che la legislazione italiana in materia è, in alcuni aspetti, più avanzata rispetto alle misure contenute nella proposta di direttiva, il cui recepimento richiederebbe, come rappresentato anche nella relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, solo puntuali modifiche alla legislazione vigente, riferite in particolare alla durata del congedo di paternità e al ricorso al lavoro flessibile;

evidenziato, in particolare, che, per quanto riguarda il congedo di paternità, sarebbe necessario introdurre previsioni idonee a rendere più ampia la fattispecie attualmente prevista, laddove, invece, il trattamento economico previsto in caso di fruizione di tale istituto, prevedendo il 100

per cento della retribuzione, garantirebbe il rispetto allo *standard* minimo previsto dalla direttiva;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti considerazioni:

a) con riferimento alle misure da adottare a livello europeo:

1) si segnali l'esigenza di sostenere, nell'ambito delle misure indicate dalla Comunicazione della Commissione europea, iniziative, anche di formazione, di studio e di comunicazione, volte a promuovere e a consolidare la maturazione di un mutamento di approccio culturale che valorizzi il principio della condivisione delle responsabilità e dei lavori di cura e di assistenza familiare all'interno delle coppie, in modo da escludere forme di penalizzazione delle donne in ambito lavorativo a causa della maternità e da riconoscere il ruolo paritario dei padri nel campo della genitorialità e delle cure familiari;

2) in questo contesto, si rappresenta l'opportunità di promuovere, anche con il coinvolgimento dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), un approfondimento delle valutazioni in ordine ai fattori che ostacolano la partecipazione femminile al mondo del lavoro e la valorizzazione delle lavoratrici sul piano delle retribuzioni e degli incarichi, anche al fine di individuare le politiche più efficaci e le migliori pratiche elaborate a livello internazionale, integrando le misure di carattere legislativo in materia di congedi e di utilizzo di modalità di lavoro flessibili;

3) in linea con quanto indicato nella risoluzione del Parlamento europeo

del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, si valuti l'opportunità di individuare obiettivi in materia di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai disabili e ad altre persone non autosufficienti, corredati di strumenti di monitoraggio che dovrebbero misurarne la qualità, l'accessibilità e la ragionevolezza in termini di costi;

4) nell'ambito delle azioni non legislative elencate dalla Comunicazione della Commissione europea, anche in vista dell'elaborazione di programmi di finanziamento per gli anni successivi al 2020, si segnali l'opportunità di valorizzare la linea di intervento relativa all'utilizzo del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale per promuovere e rafforzare l'offerta di servizi di istruzione e di assistenza all'infanzia, anche al di fuori dell'ordinario orario scolastico, nonché i servizi di assistenza per gli anziani e le persone bisognose di cura;

5) con riferimento all'articolo 4 della proposta di direttiva, si valuti l'opportunità di prevedere che il congedo di paternità ivi previsto sia obbligatoriamente fruito dagli interessati;

b) si segnala l'opportunità che il Governo, anche ai fini del successivo esame della proposta di direttiva, integri l'analisi di impatto finanziario riportata nella relazione trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con una valutazione che contempli anche gli oneri per i bilanci pubblici che deriverebbero dalla medesima proposta;

c) con riferimento alle politiche nazionali:

1) su un piano generale, si rappresenta l'esigenza di perseguire, in linea con le indicazioni contenute nel Programma nazionale di riforma riportato nella sezione III del Documento di economia e finanza 2017 e con la raccomandazione del Consiglio sul Programma nazionale di

riforma 2017 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia, politiche volte a favorire la partecipazione femminile al mondo del lavoro e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché a promuovere interventi, anche di carattere fiscale, volti a rendere più vantaggioso il lavoro del secondo percettore di reddito del nucleo familiare;

2) con particolare riferimento al tema dei congedi obbligatori di paternità per i lavoratori dipendenti, si segnala l'esigenza di introdurre, indipendentemente dall'*iter* della proposta di direttiva della Commissione europea, disposizioni volte a rendere permanente e ad ampliare ulteriormente in termini di durata il congedo riconosciuto fino all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

3) si raccomanda al Governo l'opportunità di promuovere, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria e di concerto con gli enti territoriali interessati, adeguati investimenti volti ad ampliare e a rendere più omogenea a livello nazionale l'offerta di servizi di istruzione e di assistenza all'infanzia e di supporto delle persone anziane o bisognose di cure, anche considerando i benefici effetti di tale investimento sulla dinamica economica e sui livelli di contribuzione, che sarebbero indirizzati in misura apprezzabile anche in favore dell'occupazione femminile, considerando che in tali servizi sono normalmente occupate più donne che uomini;

4) si invita a considerare l'opportunità di rendere permanente la disciplina relativa al riconoscimento, in alternativa al congedo parentale, di *voucher* per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure di contributi per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la cui applicazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cesserebbe nell'anno 2018, valutando anche se sussi-

sta l'esigenza di migliorare il coordinamento tra tale beneficio e la disciplina del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, di cui all'articolo 1, comma 355, della medesima legge n. 232 del 2016;

5) anche al fine di definire i contenuti di ulteriori interventi di carattere normativo, si segnala l'esigenza di assicurare un adeguato monitoraggio dell'attuazione:

delle disposizioni in materia di lavoro agile di cui al Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, verificando in particolare il loro impatto in termini di miglioramento delle possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di rafforzamento della condizione lavorativa delle donne;

della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 del 2017, recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, al fine di valutare compiutamente l'effetto delle misure previste anche con riferimento alla valorizzazione delle lavoratrici delle pubbliche amministrazioni;

6) in questo contesto, si valuti, in particolare, l'opportunità di individuare misure promozionali e di sostegno indirizzate ai datori di lavoro che sviluppino politiche imprenditoriali che valorizzino gli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

7) si invita il Governo a considerare l'esigenza di adottare disposizioni volte a incrementare i benefici previdenziali connessi alla nascita e alla cura dei figli o all'assistenza a familiari disabili o non autosufficienti, verificando in tale ambito

anche la possibilità di introdurre incentivi che maggiorino i contributi versati dalle donne nei primi anni di vita del figlio qualora permangano al lavoro, in linea con quanto indicato nelle conclusioni del-

l'indagine conoscitiva svolta dalla XI Commissione sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti tra uomini e donne in materia di trattamenti pensionistici.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	112
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	113
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 6 (<i>Subemendamento all'emendamento 3.105 (nuova formulazione) del Relatore</i>) .	115
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti approvati</i>)	117

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	109
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) manifesta apprezzamento per la possibilità che le modifiche proposte con il provvedimento in discussione aumentino la protezione di minori finora tutelati in maniera a suo avviso insufficiente, in quanto essi corrono il forte rischio di essere impiegati per attività criminose o di essere sottoposti a forme di sfruttamento. In proposito, osserva che andrebbe data maggiore enfasi a iniziative volte a favorire l'educazione e lo sviluppo dei minori, anche al fine di prevenire tali rischi. Nell'osservare che l'articolo in discussione si concentra invece esclusivamente sulla messa in sicurezza dei minori, ritiene utile inserire nel parere un rilievo che vada nel senso di rafforzare la dimensione formativa.

Elena CARNEVALI (PD), richiamando la sua passata esperienza di amministratrice locale, segnala le difficoltà connesse alla responsabilità di decidere l'allontanamento dei minori dalle proprie famiglie e, pertanto, si dichiara particolarmente favorevole alla proposta di modifica dell'articolo 403 del codice civile, che consente di apportare i necessari miglioramenti alla disciplina vigente. Ritiene che il testo proposto si muova, in continuità con altri provvedimenti approvati nel corso della presente legislatura, nell'ottica di garantire l'interesse superiore rappresentato dai diritti dell'infanzia.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), precisando che la dispo-

sizione in esame ha per oggetto misure urgenti transitorie da adottare prima dell'intervento del giudice competente e che, pertanto, le considerazioni svolte dalla collega Binetti sulla dimensione formativa non sembrano attinenti all'oggetto del provvedimento in discussione.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) rileva come nella proposta di parere non sia valorizzata la prevista collocazione prioritaria del minore presso parenti entro il quarto grado, mentre appare eccessivamente evidenziato il ruolo dei servizi sociali. Nel ricordare che in molte regioni tali servizi non sembrano assolvere in modo adeguato ai loro compiti, invita a modificare la predetta proposta di parere, ponendo in evidenza piuttosto la prevista collocazione prioritaria del minore presso i familiari.

Donata LENZI (PD), nell'osservare che è legittima una varietà di giudizi sulla efficacia dell'operato dei servizi sociali, precisa tuttavia che la norma non prevede un affidamento dei minori a tali servizi bensì un ruolo di questi ultimi nell'individuare le soluzioni più adatte, nell'interesse dei minori stessi. Ritiene, quindi, che sia poco fondata una contrapposizione tra servizi sociali e famiglie dei minori, come invece sembra emergere nell'intervento della collega Binetti.

Silvia GIORDANO (M5S) non ritiene utile la modifica del parere proposta dalla deputata Binetti in quanto, a suo avviso, il significato del testo proposto dalla relatrice differisce dall'interpretazione fornita dalla collega Binetti.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice*, al fine di recepire parzialmente le considerazioni svolte dalla collega Binetti, propone di integrare le premesse del parere inserendo un apprezzamento per la scelta di prevedere che si debba valutare prioritariamente la possibilità di collocamento del minore presso parenti entro il quarto grado in caso di necessità di intervento a tutela dei minori.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Nuovo testo C. 2546 Marchi.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 3*), precisando che essa tiene conto anche di quanto rilevato dalla collega Miotto nella seduta precedente.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) segnala l'opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute non solo per quanto concerne le iniziative relative al quarantennale dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978, previste dall'articolo 6, ma più in generale nell'ambito dell'istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria.

Anna Margherita MIOTTO (PD), ricordando le perplessità già espresse nel corso della presente legislatura rispetto a un eccessivo utilizzo dello strumento delle fondazioni, rileva che in questo caso l'istituzione della Fondazione appare opportuna, in quanto il suo scopo è quello di conservare un patrimonio documentale relativo alla storia di un settore della sanità pubblica. Non ritiene, invece, opportuno un coinvolgimento del Ministero della salute in tale Fondazione, avendo il Ministero una funzione decisionale in merito all'attuale politica sanitaria in ambito psichiatrico, rischiando altrimenti di generare confusione.

Donata LENZI (PD) ricorda che a livello nazionale il soggetto promotore della Fondazione è il Ministero dei beni e le attività culturali, in quanto scopo della stessa è la conservazione di un patrimonio storico rappresentato dalle cartelle cliniche dei pazienti, inclusi quelli ospitati dall'ospedale psichiatrico giudiziario. In ogni caso, un'eventuale partecipazione del Ministero della salute dovrebbe essere accompagnata da un apporto al capitale costitutivo della Fondazione. Manifesta disponibilità ad inserire nel parere un'osservazione, al fine di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un coinvolgimento del Ministero della salute nella costituzione della Fondazione.

Ileana ARGENTIN (PD) esprime perplessità circa la possibilità di utilizzare fondi del Ministero della salute per iniziative volte a tutelare un patrimonio storico, in ragione della scarsità di risorse destinate alle politiche sanitarie in ambito psichiatrico.

Paola BOLDRINI (PD), *relatrice*, nel ribadire che la finalità principale del provvedimento è quella della conservazione di un patrimonio documentale attinente alla storia della psichiatria, propone un'integrazione alla proposta di parere precedentemente illustrata, volta alla Commissione di merito di valutare un coinvolgimento del Ministero della salute nel momento costitutivo della Fondazione, anche in considerazione delle competenze sulla materia.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) ritiene utile evidenziare che un approccio culturale diffuso in tempi recenti tende a mettere in discussione il concetto di malattia mentale, concetto che, a suo avviso, deve invece essere mantenuto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 4*).

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Donata LENZI (PD) segnala di avere posto all'attenzione della relatrice le problematiche connesse all'innalzamento dell'età fino alla quale è possibile guidare gli autotreni e gli autobus, previsto dall'articolo 5-*bis* del testo in esame.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto di quanto segnalato dalla collega Lenzi (*vedi allegato 5*).

Matteo MANTERO (M5S) manifesta perplessità sull'osservazione inclusa nella proposta di parere in quanto i riflessi ed altri requisiti necessari alla guida possono non essere condizionati dall'età, ma devono essere valutati sulla base di esami obiettivi. Segnala, inoltre, il rischio che si impedisca lo svolgimento di una professione a persone in grado di guidare, in un'età in cui non è ancora possibile il loro pensionamento. Preannuncia, quindi, un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.05.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Lenzi 3.11, precedentemente accantonato.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 3.105 del relatore ed è stato fissato il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 18 della stessa giornata. Al riguardo, avverte che è stato presentato un subemendamento da parte del deputato Rondini (*vedi allegato 6*), che è da considerarsi irricevibile in quanto non incide su parti dell'emendamento del relatore, essendo volto ad aggiungere a quest'ultimo alcuni commi in nessun modo connessi a quanto previsto dall'emendamento medesimo.

Precisa quindi che, come già ricordato ieri, nella seduta odierna si procederà all'esame degli seguenti emendamenti riferiti all'articolo 3 che erano stati accantonati nel corso di precedenti sedute. Elvira Savino 3.101, Grillo 3.53, Lenzi 3.32 e 3.105 del relatore, come riformulato.

In proposito, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Elvira

Savino 3.101, in modo da prenderlo in esame insieme a tutti gli articoli aggiuntivi concernenti l'istituzione di nuove professioni sanitarie.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Grillo 3.53, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere sull'emendamento Lenzi 3.32, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 7*), e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.105, come riformulato nella seduta precedente.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti Grillo 3.53 e Lenzi 3.32 e parere favorevole sull'emendamento 3.105 del relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) richiama l'attenzione di tutti i membri della Commissione sull'importanza dell'emendamento Grillo 3.53, di cui è cofirmatario. Sottolinea che la prevista trasformazione, da parte del disegno di legge in esame, degli Ordini delle professioni sanitarie in organi sussidiari dello Stato comporta gravi conseguenze, come segnalato anche nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione stessa. Si viene, infatti, a creare una nuova fattispecie, sinora non prevista dal diritto amministrativo, di enti pubblici non economici come « organi sussidiari ». Ciò appare in linea con la costante privatizzazione della sanità che caratterizza gli ultimi anni.

Ricorda che già attualmente gli Ordini delle professioni sanitarie, a partire dalla FNOMCeO, sono in grado di condizionare pesantemente l'operato del Governo e degli organi parlamentari e si oppongono a qualsiasi tentativo di modificare lo *status quo*. A suo avviso, gli Ordini sono caratterizzati anche dalla presenza di numerosi soggetti provenienti dalla massoneria e sono anche in grado di provocare una crisi di Governo. Trova assai grave che possano

essere considerati organi sussidiari dello Stato soggetti che riscuotono centinaia di milioni di euro, avvalendosi di un potere « paratributario », attraverso il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare, non potendo altrimenti esercitare la loro professione. Si tratta in molti casi, come ad esempio avviene per numerosi psicologi, di contributi assai gravosi rispetto a redditi modesti.

A suo parere, gli Ordini dovrebbero rappresentare delle associazioni di natura volontaria a tutela dei propri iscritti oppure avere natura strettamente pubblica ed essere così sottoposti al controllo della Corte dei conti. Ricorda, inoltre, il ruolo svolto dai rappresentanti degli Ordini con riferimento alle casse previdenziali, la cui gestione è stata segnata in tempi recenti da numerosi scandali. La situazione attuale, e ancor più la modifica proposta dal provvedimento in esame, nel testo trasmesso dal Senato, consentirebbe di conservare una situazione che favorisce la permanenza di conflitti di interesse, come testimoniato anche dalla presenza di un presidente di un ordine delle professioni sanitarie all'interno del Parlamento. Tutto ciò si risolve in un danno non solo per gli iscritti, ma per l'intero Paese.

Donata LENZI (PD) segnala che il tema della sussidiarietà degli Ordini è stato oggetto di un lungo approfondimento che ha portato al ritiro dell'emendamento 3.11 a sua prima firma, analogo all'emendamento Grillo 3.53. Tale ritiro è stato determinato anche dalle modifiche all'impianto dell'articolo 3 apportate nel corso dell'esame in Commissione grazie all'apporto del relatore e di molti colleghi, anche dell'opposizione. Ritiene che i componenti della Commissione dovrebbero essere orgogliosi del lavoro svolto, che potrebbe contribuire al fine di assicurare maggiori democraticità, pluralismo e rappresentatività agli ordini professionali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala, in risposta alle preoccupazioni espresse dal collega Baroni, che attualmente gli Ordini delle professioni sanitarie

sono considerati enti pubblici non economici senza alcuna ulteriore specificazione e che pertanto la previsione di considerarli organi sussidiari potrebbe servire a circoscriverne le funzioni. Nell'osservare che in ogni caso la natura di ente pubblico costituisce una garanzia, invita ad avere una maggiore fiducia sulla possibilità di valorizzare le procedure democratiche interne agli Ordini, ferma restando l'azione di vigilanza del Ministero della salute.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, nel richiamare l'intervento della deputata Lenzi, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione al fine di assicurare maggiore trasparenza, rappresentatività e democraticità all'operato degli ordini, attraverso l'approvazione di numerosi emendamenti al riguardo. Si riserva in ogni caso di approfondire, prima dell'esame in Assemblea del provvedimento, il tema della natura sussidiaria degli ordini, non negandone la rilevanza.

Massimo Enrico BARONI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Grillo 3.53, ricordando che la Commissione ha raggiunto un'intesa condivisa solo su alcuni punti specifici, mentre numerose proposte emendative presentate dal suo gruppo sono state respinte. Nel ribadire l'incongruità di prevedere la natura sussidiaria per un ente pubblico, si interroga sulle possibili finalità sottese a tale previsione.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 3.53.

Donata LENZI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.32.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.32 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 7).

Massimo Enrico BARONI (M5S), pur esprimendo una valutazione complessivamente favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 3.105 del relatore,

ne ravvisa alcuni aspetti contraddittori. Valuta positivamente la modifica all'articolo 5 della legge n. 43 del 2006, volta ad escludere i rappresentanti di categorie professionali potenzialmente concorrenti nelle procedure di riconoscimento delle nuove professioni sanitarie. Dichiara tuttavia di non comprendere come l'impostazione complessiva del nuovo articolo 5 della legge n. 43 del 2006 possa conciliarsi con quanto previsto dai successivi articoli 4 e 5 del testo in esame, articoli che si configurano come due eccezioni che, ove confermate, impedirebbero alla Commissione di tenersi fuori da logiche « clientelari ».

Ritiene, inoltre, plausibile che vi siano state pressioni sul Ministero della salute al fine di impedire che il provvedimento in discussione giunga a conclusione entro il termine della legislatura, osservando che oltretutto, perché ciò sia possibile, il Senato dovrebbe accettare passivamente tutte le modifiche apportate dalla Camera.

Nel complesso, riconosce l'equità della procedura di individuazione di nuove professioni prevista con l'emendamento 3.105, anche se probabilmente scontenterà molti dei soggetti coinvolti.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in relazione alle presunte contraddizioni segnalate dal collega Baroni, precisa che, come peraltro appare evidente dal testo, la nuova formulazione dell'emendamento 3.105 non incide sul contenuto degli articoli 4 e 5, ma si limita a modificare l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Precisa che l'intervento è volto a correggere un meccanismo rivelatosi poco efficace, tra l'altro eliminando, come segnalato anche dal deputato Baroni, il coinvolgimento di soggetti potenzialmente « concorrenti », ed istituendo una richiesta di riconoscimento « dal basso », con la garanzia di tempi certi e ragionevoli per le risposte.

L'obiettivo fondamentale è quello di assicurare una maggiore efficacia, prevenendo procedure aperte al riconoscimento di nuove professioni sanitarie, che può

rivelarsi necessario in conseguenza delle notevoli e rapide trasformazioni che interessano il settore della medicina.

Segnala, quindi, che i temi specifici inerenti al riconoscimento delle professioni dell'osteopata e del chiropratico saranno affrontati in sede di esame delle proposte emendative riferite agli articoli 4 e 5, che avrà luogo nelle prossime sedute della Commissione.

Donata LENZI (PD), riconoscendosi pienamente nell'intervento del relatore, si limita ad osservare che la procedura delineata con l'emendamento 3.105 potrà evitare che in un futuro un singolo gruppo parlamentare possa farsi promotore del riconoscimento di una professione sanitaria.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel ringraziare il relatore per aver chiarito che il testo del suo emendamento non rappresenta una chiusura all'ipotesi di riconoscere con il provvedimento in esame la professione di osteopata, valuta positivamente l'esclusione, dalle procedure relative all'istituzione di nuove professioni sanitarie, di soggetti potenzialmente concorrenti e preannuncia, pertanto, un voto favorevole sul predetto emendamento, come riformulato.

Manifesta, quindi, il timore che non siano infondati i sospetti avanzati dal collega Baroni sulla reale intenzione di portare a compimento l'iter del provvedimento in esame. In conclusione, ribadisce

l'importanza di un riconoscimento della funzione degli osteopati al fine di ampliare la tutela della salute.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ribadisce la propria intenzione di portare a compimento entro la fine della legislatura il lavoro intrapreso, anche attraverso il raggiungimento di opportune intese con il Governo e con l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva l'emendamento 3.105 del relatore (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 7*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 13 settembre 2017.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.

ALLEGATO 1

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori », quale risultante dagli emendamenti approvati;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento, volto a rafforzare le tutele

a favore dei minori, colmando alcune lacune che attualmente rendono difficoltosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà;

apprezzato, in particolare, il fatto che il provvedimento faccia esplicito riferimento al ruolo dei servizi sociali locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4299 Agostinelli, recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori », quale risultante dagli emendamenti approvati;

condivise, in generale, le finalità del provvedimento, volto a rafforzare le tutele a favore dei minori, colmando alcune lacune che attualmente rendono difficol-

tosa la messa in sicurezza tempestiva di minori che si trovano in situazione di difficoltà;

apprezzati, in particolare, la scelta di prevedere che si debba valutare prioritariamente la possibilità di collocare il minore presso parenti entro il quarto grado, nonché il fatto che il provvedimento faccia esplicito riferimento al ruolo dei servizi sociali locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante « Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia », quale risultante dagli emendamenti approvati;

espresso apprezzamento per la scelta di dedicare l'anno 2018 alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;

rilevato che a tal fine è disposto che il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, indica e sostenga su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici;

segnalato che sono già operative sul territorio nazionale altre realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che, in relazione alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, il Ministero della salute si avvalga anche della collaborazione di altre istituzioni già esistenti che operano nel campo della storia della psichiatria.

ALLEGATO 4

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del
San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante « Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia », quale risultante dagli emendamenti approvati;

espresso apprezzamento per la scelta di dedicare l'anno 2018 alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978;

osservato, in generale, che sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento in oggetto un maggior coinvolgimento del Ministero della salute, fin dall'istituzione della Fondazione, in ragione della sua competenza nella materia;

rilevato, in particolare, che all'articolo 6, comma 2, è disposto che il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria, indichi e sostenga su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della stessa legge n. 180 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici;

segnalato che sono già operative sul territorio nazionale altre realtà che potrebbero anch'esse collaborare con il Ministero della salute in relazione a tale tema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità che fin dall'istituzione della Fondazione si possa prevedere un coinvolgimento del Ministero della salute, anche in considerazione della sua competenza nella materia;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che, in relazione alle iniziative volte a diffondere la conoscenza della legge n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario della sua entrata in vigore, il Ministero della salute si avvalga anche della collaborazione di altre istituzioni già esistenti che operano nel campo della storia della psichiatria.

ALLEGATO 5

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb., recante « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che l'articolo 2-*quater* stabilisce che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati, ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, devono essere dotati di appositi segnali luminosi di pericolo nonché di sistemi di videosorveglianza qualora siano situati in prossimità di luoghi quali scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni;

rilevato altresì che l'articolo 5-*bis* porta da 65 a 68 anni l'età in cui è autorizzata la guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva superiore a 20 tonnellate e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica specialistica annuale che attesti il permanere dei requisiti fisici e psichici per la guida di tali mezzi. Inoltre, con riferimento ai mezzi adibiti al tra-

sporto di persone quali bus, autosnodati, autoarticolati, viene elevata da 60 a 65 anni l'età in cui è autorizzata la guida di tali mezzi e da 68 a 70 anni la possibilità di proroga dell'autorizzazione previa visita medica annuale;

manifestata perplessità in relazione a tali nuovi limiti di età per quanto concerne la tutela della salute dei conducenti e, più in generale, la sicurezza degli utenti della strada;

espresso, altresì, particolare apprezzamento per la previsione recata dall'articolo 10-*bis* del testo in esame, che introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini negli autoveicoli siano dotati di un dispositivo di allarme anti-abbandonamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere le modifiche ai limiti di età per i conducenti introdotti dall'articolo 5-*bis* del testo in esame, alla luce di potenziali rischi per la salute dei conducenti e per la sicurezza degli utenti della strada.

ALLEGATO 6

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.105 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapeuta della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell'esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975

del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».

4-ter. Dall'entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

4-quater. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

4-quinquies. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.

4-sexies. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l'area della riabilitazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 1° febbraio 2006 n. 43.

4-septies. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al

massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

0. 3. 105 (Nuova formulazione).1. Rondini.

(Irricevibile)

ALLEGATO 7

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 5, lettera f), dopo le parole: le sanzioni aggiungere le seguenti: , opportunamente graduate,.

3. 32. *(Nuova formulazione).* Lenzi, Paola Boldrini, Mariano.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Modifica alla legge 1° febbraio 2006, n. 43).* – 1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente: « Art. 5. *(Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie).* – 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni pro-

fessionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della for-

mazione universitaria delle nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evi-

tando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse ».

3. 105. *(Nuova formulazione)*. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	122
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	124

RISOLUZIONI:

7-01303 Sani: Iniziative a sostegno dell'apicoltura italiana (<i>Discussione e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il 24 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative riferite al nuovo testo unificato adottato dalla Commissione quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 18 luglio scorso e che sono state presentate tre proposte emendative. Rammenta quindi che, successivamente, la relatrice ha presentato un articolo aggiuntivo a tale testo unificato, in relazione al quale sono stati presentati tre subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Mongiello 1.1 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento 1.2 Mucci, sull'articolo aggiuntivo 3.01 Mucci e sui subemendamenti Mongiello 0.3.05.1 e 0.3.05.2. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento Mongiello 0.3.05.3 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e raccomanda infine l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 3.05.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice ritenendo particolarmente condivisibile la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 Mongiello, che sgombra il campo a possibili dubbi interpretativi che il testo poneva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'emendamento 1.1 Mongiello e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 Mongiello come riformulato (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.2 e l'articolo aggiuntivo 3.01 entrambi a firma Mucci devono intendersi decaduti per assenza della presentatrice.

Colomba MONGIELLO (PD) ritira i suoi subemendamenti 0.3.05.1 e 0.3.05.2 e accetta la riformulazione del subemendamento 0.3.05.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.3.05.3 Mongiello come riformulato e l'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere. Rinvia quindi il

seguito dell'esame della proposta di legge all'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

7-01303 Sani: Iniziative a sostegno dell'apicoltura italiana.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Illustra quindi brevemente i contenuti della risoluzione a sua prima firma che, precisa, si riferisce esclusivamente alle problematiche nelle quali attualmente versa l'apicoltura italiana a causa degli eventi siccitosi di quest'anno.

Massimiliano BERNINI (M5S) fa presente di aver presentato una risoluzione che affronta il tema delle difficoltà nelle quali versa l'apicoltura italiana che chiede sia trattata congiuntamente alla risoluzione Sani all'ordine del giorno.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) ricordato di aver presentato anch'egli due risoluzioni in materia, chiede che siano anch'esse trattate congiuntamente alla risoluzione Sani all'ordine del giorno.

Luca SANI, *presidente*, precisa che la sua risoluzione concerne unicamente le ripercussioni che la siccità del 2017 ha prodotto sul comparto apistico italiano, laddove le risoluzioni 7/00868 Bernini e 7/01135 e 7/01250 Zaccagnini alle quali i colleghi hanno fatto riferimento riguardano più in generale le difficoltà nelle quali versa il comparto.

Propone pertanto che tali risoluzioni siano anch'esse poste all'ordine del giorno della Commissione e siano trattate contestualmente ma non congiuntamente alla sua – come già fatto dalla Commissione in precedenti occasioni – riguardando materie diverse.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda con la proposta del presidente.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della risoluzione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA).

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi DIFALCO, *responsabile del Servizio Vita Welfare e del Servizio Danni dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Mino TARICCO (PD) e Filippo GALLINELLA (M5S).

Interviene in replica Luigi DI FALCO, *responsabile del Servizio Vita Welfare e del Servizio Danni dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA)*.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia Luigi Di Falco per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rideterminare i requisiti che devono possedere la farina o la semola affinché ad essi sia attribuita la definizione di « integrale », stabilendo distintamente le corrispondenti denominazioni commerciali di:

1) « farina integrale di grano tenero »;

2) « semola integrale di grano duro »;

3) « farina integrale senza germe di grano tenero »;

4) « semola integrale senza germe di grano duro ».

1. 1. Mongiello.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d) Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì alla creazione di un archivio regionale contenente i nomi dei produttori agricoli locali presso cui gli addetti alla ristorazione possano reperire sfarinati integrali.

1. 2. Mucci.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì alla creazione di un archivio regionale digitale pubblicato sul proprio sito *internet* con dati in formato open, contenente i nomi dei produttori agricoli locali presso cui gli addetti alla ristorazione possano reperire sfarinati integrali.

3. 01. Mucci.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.05 DELLA RELATRICE.

All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, al comma 1, sostituire le parole da: I lotti, fino a: ivi stabilito con le seguenti: I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 e gli imballaggi non conformi a quanto stabilito dal medesimo regolamento, ma che rispettino le norme per essi applicabili fino a tale data.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: purché siano conformi alla normativa previgente.

0. 3. 05. 1. Mongiello.

All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, al comma 1, sostituire le parole: di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del con le seguenti: ed i relativi imballaggi dei prodotti disciplinati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 1 e dell'articolo 3, realizzati o immessi sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: ivi stabilito con le seguenti: stabilito, rispettivamente, dallo stesso regolamento e dall'articolo 3, ma che rispettino le norme per essi applicabili fino a tale data;

sostituire le parole da: entro fino alla fine del comma, con le seguenti: non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento di cui all'articolo 1.

0. 3. 05. 2. Mongiello.

All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 3 della presente legge.

0. 3. 05. 3. Mongiello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Entrata in vigore).

1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente.

3. 05. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) individuare le caratteristiche compositive che devono possedere la farina o la semola perché sia attribuita la definizione di « integrale », fornendo distintamente le corrispondenti definizioni di: « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero »; di « semola integrale senza germe di grano duro ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla lettera b), sopprimere la parola: commerciale.

1. 1. Mongiello (*Nuova formulazione*).

All'articolo aggiuntivo 3.05 della Relatrice, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 3 della presente legge.

0. 3. 05. 3. Mongiello (*Nuova formulazione*).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Entrata in vigore).

1. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente.

3. 05. La Relatrice.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	125
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Pierdomenico Martino, mentre cessa di farne parte la deputata Elisa Simoni.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo C. 423-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), *relatore*, rammenta che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla Commissione Trasporti – il nuovo testo unificato C. 423 ed abbinate, recante modifiche al codice della strada, come risultante dalle modifiche introdotte a seguito degli emendamenti approvati in sede referente da parte della IX Commissione il 26 luglio scorso.

Evidenzia preliminarmente che il precedente testo (C. 1512 Meta ed abbinate), licenziato dalla Commissione Trasporti ad aprile 2015 e su cui il 23 settembre 2014 la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole con osservazione, è stato rinviato in Commissione il 10 giugno 2015 dall'Assemblea, in quanto il provvedimento recava alcune disposizioni nel frattempo inserite in altri progetti di legge.

Il risultato di tale riesame da parte della Commissione competente è il nuovo

testo unificato in esame, che interviene ad introdurre un nuovo articolo al codice della strada e a modificarne 28.

In via generale, l'articolo premissivo 01 all'articolo 1 interviene in tema di definizioni e classificazioni delle strade e del traffico, l'articolo premissivo 02 inserisce nel codice della strada la nozione di utente vulnerabile (conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote), mentre l'articolo premissivo 03 modifica le misure in materia di circolazione delle biciclette.

L'articolo 1 modifica invece l'articolo 9 del codice della strada al fine di inserire gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati tra i veicoli atipici.

L'articolo 1-*bis* interviene in materia di conferimento ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione, mentre l'articolo 2 modifica l'articolo 16 del codice della strada, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati.

L'articolo 2-*bis* eleva gli importi minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle prescrizioni in materia di pubblicità sulle strade.

L'articolo 2-*ter* prevede invece che per esigenze di sicurezza nelle intersezioni stradali possa essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli.

I successivi articoli 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies* intervengono rispettivamente in materia di segnali luminosi negli attraversamenti pedonali non semaforizzati, verifiche e tarature delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità, nonché in materia di macchine agricole e veicoli di interesse storico.

L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta da 18 a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filonodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.

L'articolo 4 prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.

Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter* intervengono in materia di reimmatricolazione dei veicoli storici e di targhe sostitutive per i veicoli che partecipano a competizioni motoristiche; l'articolo 5 consente a tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare.

Mentre l'articolo 5-*bis* modifica l'articolo 115 del codice della strada per aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti, l'articolo 6 è volto ad allineare alla normativa europea le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/126/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2011.

L'articolo 7, che introduce l'articolo aggiuntivo 93-*bis* al codice della strada, interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE). In particolare, si prevede che sia vietato per i soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvi specifici casi (comma 1).

Il comma 2 prevede che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia l'intestatario del documento di circolazione estero deve chiedere al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del

documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Il comma 4 prevede che i veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia debbano essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti. La previsione di ulteriore normativa di dettaglio, anche relativa alle modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia, è rimessa alle modifiche del regolamento di attuazione del codice (comma 5).

L'articolo 8 interviene sui limiti di velocità e sui relativi controlli per alcuni tipi di autotreni, e introduce nuove forme di pubblicità per l'utilizzo delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, previsti dall'articolo 142 del Codice della strada.

L'articolo 9 è diretto a consentire la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca con i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 10 prevede la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al *car sharing*.

Con l'articolo 10-*bis* viene introdotto il dispositivo antiabbandono dei bambini trasportati, mentre l'articolo 11 è diretto a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi durante la guida, rendendo più severe le sanzioni già previste.

L'articolo 12 è volto ad indicare la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà e via dicendo) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio.

L'articolo 13 modifica l'articolo 182 del codice della strada in materia di circola-

zione di velocipedi, per i quali è consentita – nelle strade o nei centri abitati nei quali il limite massimo di velocità è inferiore a 30 km/h – la circolazione anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli.

I successivi articoli 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* intervengono in materia di notificazione delle violazioni, accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa nonché in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina al fine del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrandone le finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale,

di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

L'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, apporta numerose modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1:

introduce (lettera *a*), n. 1) un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali;

aggiunge (lettera *a*), n. 2) tra le finalità della legge, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi;

prevede (lettera *a*), n. 3), che lo Stato e le regioni promuovano, anche avvalendosi delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, la qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei medesimi territori;

prevede una delega al Governo (lettera *a*), n. 4) ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dispone due modifiche alle definizioni previste all'articolo 2 della legge n. 323 del 2000 di riordino del settore termale, sia con riferimento alle patologie prevenibili o curabili mediante le cure termali, che riguardo all'utilizzo dei termini « termale »

e derivati, che può essere effettuato esclusivamente con riferimento alle aziende termali ed alle loro prestazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) modifica la definizione di stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, facendo riferimento alle « acque minerali termali », anziché alle « acque minerali e termali » come previsto in precedenza.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), sostituisce l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 in materia di erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), « al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale », prevede (tramite l'inserimento del comma *4-bis* all'articolo 5 della legge n.323 del 2000) che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein) – il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), introduce l'articolo *5-bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati. Sulla base di specifici programmi di intervento elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, che debbono essere approvati dal Ministero dell'economia, possono essere concessi mutui assistiti da garanzia dello Stato a favore dei soggetti gestori. Il comma *6-bis* del nuovo articolo *5-bis* specifica che tali disposizioni si applicano in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 6 della legge n. 323 del 2000, riguardante, in particolare, la ricerca scientifica nel settore termale. In particolare, viene aggiornato il riferimento al Ministro della salute (in luogo del Ministro della sanità) e aggiunto il riferimento al Ministro dell'istruzione nella realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale.

La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1 novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con particolare riferimento alla specializzazione in medicina termale.

La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 323 del 2000 in materia di compatibilità del rapporto di lavoro dei medici termalisti.

La lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 323 del 2000 riguardante le attribuzioni della figura dell'operatore di assistenza termale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *h*) introduce l'articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti.

L'articolo 1, comma 1, lettera *i*) sostituisce l'articolo 12 della legge n. 323 del 2000 in materia di promozione del termalismo, prevedendo che l'Agenzia nazionale italiana del turismo individui, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La norma introduce altresì l'obbligo per l'Agenzia di relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

La lettera *l*) introduce una modifica all'articolo 13, comma 1, della Legge di

riordino del settore termale, in materia di marchio di qualità termale. In particolare è incluso il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo tra i dicasteri di cui è richiesto il concerto ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'ambiente istitutivo del suddetto marchio.

La lettera *m*) aumenta l'entità delle sanzioni pecuniarie – previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 323 del 2000 – per coloro che effettuano pubblicità delle terme e degli impianti termali in violazione di quanto disposto dalla stessa legge, ovvero per l'erogazione di prestazioni di cure termali nei centri estetici.

L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, rimandando, al comma 2, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa. Ai sensi del comma 3, dall'attuazione delle disposizioni di cui comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento ed autorizza il Ministero dell'economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.

Evidenzia, in conclusione, due aspetti che interessano in particolar modo le competenze della XIV Commissione. Si tratta innanzitutto delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), che sottraggono alla disciplina recata dalla cd. direttiva Bolkestein le attività termali, in ragione del fatto che tali attività possono configurarsi come cure sanitarie e rientrano pertanto nell'ambito delle esclusioni previste dalla direttiva medesima. Si tratta di un tema importante, sul quale il Parlamento è stato in più occasioni chia-

mato a confrontarsi e che merita adeguata valutazione. Occorre inoltre esaminare con attenzione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), che introducono l'articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, e che prevedono agevolazioni di carattere fiscale delle quali occorre valutare la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Alla luce di tali questioni riterrebbe pertanto utile consentire alla Commissione di svolgere ulteriori approfondimenti e rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire e preso atto della richiesta avanzata dalla relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

Nuovo testo C. 3653 Mongiello.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario SBERNA (DeS-CD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – è composta di un solo articolo suddiviso in 4 commi e ha lo scopo di istituire, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

La relazione illustrativa che accompagna l'originaria proposta di legge – modificata dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente – rileva che, in Italia, da oltre un ventennio, operano organismi associativi a carattere comunale che hanno lo specifico scopo di promuovere e di valorizzare le identità culturali più autentiche dei loro territori amministrativi, in particolare le colture

dell'olivo e della vite. Le città di identità, in particolare le città dell'olio, hanno un ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti, che permettono a un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza. Le associazioni nazionali delle città di identità – prosegue la relazione illustrativa – rappresentano un bacino totale di più di mille enti territoriali e di piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, che però non trovano un ufficiale e riconosciuto strumento di coordinamento e di rappresentanza per la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione. Alla luce della loro funzione di enti di promozione del territorio e della cultura rurale tipica italiana, si intende quindi provvedere al riconoscimento legale del ruolo di queste associazioni nazionali.

La proposta di legge prevede quindi, al comma 1 dell'articolo unico che i comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.

Il comma 2 del medesimo articolo unico, dispone quindi che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, venga istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.

Il comma 3 precisa che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i requisiti che devono

possedere le associazioni nazionali, nonché le modalità di iscrizione al citato Registro.

Il comma 4, infine, dispone che all'istituzione e alla tenuta del Registro si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	132
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	138
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	133
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	139
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

Nuovo testo C. 3653 Mongiello.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commis-

sione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, sul nuovo testo C. 3653, di iniziativa della deputata Mongiello, recante « Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge in esame è composta di un solo articolo, articolato in quattro commi. Il comma 1 prevede che i Comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.

Il comma 2, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimen-

tare nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.

In base al comma 3, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro novanta giorni, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione.

Il comma 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati sul testo della proposta di legge C. 4407, d'iniziativa del deputato Fanucci, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 della proposta di legge reca numerose modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore ter-

male, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni.

Richiamando i profili di maggior rilievo per le competenze della Commissione, rileva che si prevede (lett. a), n. 3) che lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. A tali fini, è istituito il Fondo per la riqualificazione termale, con una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019, prevedendo che le modalità per l'utilizzo del Fondo medesimo e per la sua ripartizione fra lo Stato e le Regioni interessate, nel limite delle predette risorse e sulla base di appositi progetti di riqualificazione, siano individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Governo è delegato (lett. a), n. 4), ad emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

Viene sostituito (lett. b-ter) l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN). Le prestazioni di assistenza termale sono garan-

tite dal Servizio sanitario nazionale; la norma precisa che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, individuate ai sensi del comma 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), anche sulla base di proposte contenute negli accordi cui al successivo comma 8. È riconosciuta alle aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti: nella loro attività diretta ad erogare servizi di primo livello (vale a dire servizi di base: in proposito la relazione illustrativa al provvedimento iniziale chiariva che per tali servizi dovrebbero intendersi « le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie ») le stesse possono partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono inoltre partecipare a progetti per favorire il cosiddetto « invecchiamento attivo ».

Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, devono essere definiti il « tracciato record » e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle Regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori delle cure termali. Da tali dati dovrà essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del SSN per la conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.

Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e per il contenimento della spesa viene stabilito che, nel rispetto dei livelli essenziali

di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal SSN devono essere garantiti i seguenti cicli di cure termali: per la riabilitazione motoria e neuromotoria; per la riabilitazione funzionale del motuleso; per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive. Questi cicli sono quelli già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emana inoltre linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati, per ciascuna delle predette patologie.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), le Regioni devono riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare i relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'Accordo nazionale di cui al successivo comma 8. La norma inoltre istituisce un Fondo, denominato Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione.

Viene inoltre disposto, come attualmente previsto, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi, ma si specifica che essa deve essere in particolare riferita alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali; ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento. I predetti accordi sono stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale e diventano efficaci una volta recepiti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni in base alle forme previste dalla normativa vigente, regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo

n. 281/1997 che definiscono peraltro, rispettivamente, la disciplina relativa ai compiti e alle intese raggiunte dalla stessa.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono inoltre chiamate ad adottare idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.

Viene inoltre introdotto (lettera *d*) l'articolo 5-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati.

È ridefinito il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali di cui all'articolo 9 della legge n. 323 del 2000, modificandone innanzitutto la denominazione in operatore di assistenza termale. L'operatore deve aver conseguito un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale resa in base a quanto stabilito dal decreto di cui al successivo comma 2. Le attività svolte sono indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali e ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che attengono alle cure termali. Il nuovo comma 2 demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica necessario per lo svolgimento del predetto profilo professionale, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali. Il decreto inoltre dovrà disporre circa la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea, nonché la regolamentazione degli accordi tra università e aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di spe-

cifici Accordi quadro stipulati tra le stesse università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali. Ricorda che in base alla normativa vigente, l'operatore termale rientra nelle categorie individuate al comma 5 dell'articolo 3-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, con cui si stabilisce che le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Stato-Regioni; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici. In proposito è stato emanato il provvedimento del 22 febbraio 2001, che disciplina, più in generale, la figura – ed il relativo profilo professionale – riguardante dell'operatore sociosanitario. Lo stesso provvedimento ha inoltre definito l'ordinamento didattico dei corrispondenti corsi di formazione (competenza di Regioni e Province autonome, enti incaricati dell'organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del citato provvedimento). Sono fatte salve, a legislazione vigente, le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999, distinte pertanto dalle predette figure sociosanitarie.

È inoltre introdotto (lettera *h*) l'articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevederne il monitoraggio e il rispetto del limite di spesa, nonché le spese ammissibili.

Ulteriori disposizioni (lettera *l*) concernono il marchio di qualità termale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

L'articolo 3-bis prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione La Commissione è chiamata a esprimere i pareri, per gli aspetti di competenza, alla 3a Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato, sui disegni di legge S. 2795, di iniziativa della senatrice Elena Ferrara, e S. 2885, di iniziativa del Governo, recanti « Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 ».

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore nell'ottobre 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. L'Italia ha firmato la Convenzione il 27 febbraio 2013 ed il provvedimento in esame intende autorizzarne la ratifica.

La Convenzione di Faro è volta a promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato. Tale obiettivo è perse-

guito impegnando gli Stati aderenti a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia tra pubbliche istituzioni, cittadini privati e associazioni.

L'accordo oggetto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in 5 Parti.

Il preambolo, nel richiamare gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa, rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.

La Parte I (artt. 1-6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi. In particolare viene richiamato il « diritto al patrimonio culturale » quale espressione del più ampio diritto di partecipare alla vita culturale, riconoscendo una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale. Il « patrimonio culturale » è definito come insieme di risorse ereditate dal passato, e la « comunità patrimoniale » quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio. È stabilito l'impegno delle Parti firmatarie a promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio comune dell'Europa, riconoscendone l'interesse pubblico e adottando disposizioni che favoriscano la partecipazione alle attività di protezione e valorizzazione.

La Parte II (artt. 7-10) concerne il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società. Le Parti si impegnano a favorire la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando tale prospettiva nell'educazione e nella formazione permanente. Si impegnano inoltre a utilizzare il patrimonio culturale – nel rispetto di una fruizione sostenibile – come fattore di sviluppo economico, politico e sociale.

La Parte III (artt. 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico. Le Parti sono chiamate, tra l'altro: a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabi-

lità in materia di patrimonio culturale da parte delle istituzioni pubbliche; ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato; a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità al patrimonio culturale in cui essa si identifica; ad agevolare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze; a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.

La Parte IV (artt. 15-17) riguarda i meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale. Le Parti si impegnano a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un sistema di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso al pubblico.

La Parte V (artt. 18-23) reca le clausole finali della Convenzione, tra le quali anche l'applicazione territoriale della Convenzione, che consente agli Stati di limitare il territorio di applicazione dell'accordo. Per quanto riguarda i disegni di legge, gli articoli 1 e 2 ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 del disegno di legge S. 2795 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 3 del disegno di legge S. 2885 destina un finanziamento, pari ad un milione di euro, all'attuazione dell'articolo 13, volto a promuovere la correlazione tra il settore dell'istruzione e quello della formazione.

L'articolo 4 del disegno di legge S. 2795 e l'articolo 5 del disegno di legge S. 2885 recano la clausola di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

In conclusione propone l'espressione di un parere favorevole.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.25 alle 8.30.

ALLEGATO 1

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3653, di iniziativa della deputata Mongiello, recante « Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali che interessano la competenza esclusiva statale in materia di « ordinamento civile », « tutela della concorrenza » e « organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni », la competenza concorrente in materia di « alimentazione » e la competenza regionale in materia di « agricoltura »;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità, senza chiarire le modalità di individuazione di

tali comuni e di assunzione di tale denominazione e senza prevedere un adeguato coinvolgimento della Conferenza unificata;

considerato che l'articolo 1, comma 3, rimette ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari, che possono iscriversi nel relativo registro istituito dal comma 2, senza prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, siano precisate le modalità di individuazione dei Comuni ai fini dell'assunzione della denominazione di città di identità e sia previsto un adeguato coinvolgimento a tal fine della Conferenza unificata;

2) all'articolo 1, comma 3, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4407, d'iniziativa del deputato Fanucci, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che, sulla base della giurisprudenza costituzionale, la materia « acque termali » risulta ascritta alla competenza regionale, intersecandosi peraltro con la competenza esclusiva statale nelle materie « tutela della concorrenza » e « tutela dell'ambiente » e con la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di « tutela della salute » (sentenza n. 93 del 2003);

ricordato che, nella sentenza n. 1/2010, la Corte costituzionale ha evidenziato che il bene della vita « acque minerali e termali » deve essere considerato da due distinti punti di vista: quello dell'uso o fruizione – di competenza regionale – e quello della sua tutela, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s) (in tal senso *cf.* anche la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2008); si tratta, secondo la Corte, di « evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo

Stato, la tutela o conservazione del bene stesso » (in tale senso *cf.* anche la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2008);

considerato che il nuovo articolo 4, comma 7, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) – dispone l'obbligo per le Regioni di riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare gli accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, istituendo a tal fine il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione;

rilevato che il nuovo articolo 4, comma 8, della legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*) – prevede la stipula di accordi, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, che diventano efficaci una volta recepiti dalla Conferenza Stato-Regioni in base alle forme previste dalla normativa vigente, regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, che si limitano tuttavia a definire la disciplina relativa, rispettivamente, ai compiti e alle intese raggiunte dalla stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso articolo 4, comma 7, al fine di garantire alle Regioni le necessarie risorse per l'attuazione della legge, sia indicata la dotazione del neo-istituito Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza e siano disciplinate le modalità di gestione del Fondo, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni,

nella forma dell'intesa in sede di Conferenza;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso articolo 4, comma 8, sia modificata la procedura di stipula degli accordi ivi previsti, non risultando chiaro il ruolo del Ministero della salute, né le modalità di acquisizione di efficacia degli accordi medesimi.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge S. 2795, di iniziativa della senatrice Elena Ferrara, e S. 2885, di iniziativa del Governo, recanti « Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 », che impegna gli Stati aderenti a promuovere un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale, fondato sulla sinergia tra pubbliche

istituzioni, cittadini privati e associazioni;

rilevato che i provvedimenti sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, con riferimento al nuovo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

AUDIZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, con riferimento al nuovo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,*

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (MDP) nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SISEL-POS) e Daniele MARANTELLI (PD).

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,* e Maria Teresa MONTEDURO, *Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle Finanze,* forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	143
Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali

volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 5 luglio si è aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento all'ordine del giorno, con l'illustrazione da parte del deputato Michele ANZALDI, *relatore*, dello schema di risoluzione.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII), cui Roberto FICO, *presidente*, risponde, prendono la parola il senatore Federico FORNARO (Art.1-MDP), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), la deputata Dalila NESCI (M5S), Roberto FICO, *presidente*, e il deputato Michele ANZALDI, *relatore*.

Roberto FICO, *presidente*, dichiarata conclusa la discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	145
Comunicazioni della Presidente	145
Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo (Svolgimento e rinvio)	145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 settembre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.25.

La seduta, sospesa alle 14.25 riprende alle 14.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 13 settembre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione si recherà in missione nei Paesi Bassi dal 25 al 28 settembre prossimi.

Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del sostituto Procuratore nazionale

antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo.

L'audizione odierna rientra nei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge istitutiva ed è in particolare dedicata, anche alla luce di quanto emerso in occasione dell'audizione della dottoressa Fiammetta Borsellino, svolta lo scorso 20 luglio 2017 a Palermo, alle indagini e ai processi sulla strage di Via D'Amelio.

Antonino DI MATTEO, *sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, alla quale risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Di Matteo per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione a martedì 19 settembre 2017.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	147
------------------------------------	-----

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.25.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi, accompagnato dal maggiore dei carabinieri del Noe di Milano, Piero Vincenti, e dall'ispettore capo della polizia di Stato, Tommaso Bellonese, che ringrazia della presenza.

Sandro RAIMONDI, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia*, svolge una relazione.

Piero VINCENTI, *maggiore dei carabinieri del Noe di Milano*, fornisce alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LNP), Paola NUGNES (M5S), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), i deputati Stefano VIGNAROLI

(M5S), Miriam COMINELLI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Sandro RAIMONDI, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia*, Piero VINCENTI, *maggiore dei carabinieri del Noe di Milano*, e Tommaso BELLONESE, *ispettore capo della polizia di Stato*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Audizione di persone e familiari di persone colpite da patologie connesse all'oggetto dell'inchiesta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di persone e familiari di persone colpite da patologie connesse all'oggetto dell'inchiesta.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, volta a raccogliere la testimonianza di militari colpiti da patologie connesse all'oggetto dell'inchiesta, nonché di familiari di militari vittime delle stesse e deceduti.

Interviene in primo luogo Maria FORINO, vedova del militare Antonio Attianese, accompagnata dal militare in servizio Carlo CHIARIGLIONE, successivamente Walter CECCHETTIN, militare in congedo accompagnato dalla consorte Elisabetta BONFANTI, Francesco ZITO, padre del militare deceduto Leonardo Zito, Mercedes PACILEO, vedova del militare

Enzo Liguori, Giovanna SORIA, vedova del militare Pasquale Cinelli, Gianluca PARISI, Silvana PIROSA, vedova del militare Giuseppe Bongiovanni.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi LACQUANITI (MDP) e Diego ZARDINI (PD).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo e le testi-

monianze offerte e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione del responsabile della Divisione V Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico, Antonio Maria Tambato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del responsabile della Divisione V Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione della Direzione generale per le risorse, l'organizza-

zione e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico, Antonio Maria Tambato.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del responsabile della Divisione V Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico, Antonio Maria Tambato, che ringrazia della presenza.

Antonio Maria TAMBATO, *responsabile della Divisione V Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico*, illustra l'esperienza del Ministero dello sviluppo economico in relazione alle questioni precedentemente segnalate dalla Commissione riguardo all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Interviene a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni Paolo COPPOLA, *presidente*.

Antonio Maria TAMBATO, *responsabile della Divisione V Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)294).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017)295) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	9

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-11404 Marco Di Stefano: Sull'implementazione delle procedure di verifica in ordine alla regolarità delle liste elettorali nell'ambito delle elezioni amministrative	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	23
5-11602 Labriola: Sul personale idoneo al concorso a 814 posti nel ruolo di vigile del fuoco	16
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	24
5-11879 Incerti: Sull'utilizzo del fondo destinato all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	26

SEDE REFERENTE:

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga	16
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento presentato)</i>	28

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	17
--	----

ALLEGATO 5 (Parere approvato)	30
Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	21
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. C. 4574 Berretta, C. 3854 Chiarelli, C. 3745 Sgambato e C. 4631 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 4631 – Adozione del testo base</i>)	35
Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniera. Atto n. 434 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	39
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	47
Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro ». Nuovo testo C. 3211 Gnechi ed altri (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010. C. 4461 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	51
INTERROGAZIONI:	
5-05625 Zanin: Sul progetto per un « <i>Erasmus allargato</i> » ai Paesi africani	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-12104 Quartapelle Procopio: Sull'impiego del Fondo per l'Africa di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
V Bilancio, tesoro e programmazione	
INTERROGAZIONI:	
5-11639 Grillo e altri: Sul rispetto del termine per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da parte del comune di Catania	59
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. Atto n. 431 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) .	60
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (Rilievi alle Commissioni II e X) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	62
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	69
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	64
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	66
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	72
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Avvocato Salvatore Stivala, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	74

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i>	74
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>	75
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	76

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	75
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo Testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	79
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960-A, approvata dal Senato	81
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato. (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	82
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	84

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, dell'Autorità di bacino della regione Sardegna e del Distretto Idrografico della Sicilia <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione)</i>	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori	85
Proposte di nomina del dottor Stefano Communi, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 <i>(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	85

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori » e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia « Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo ».	
Audizione di rappresentanti della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)	90
Audizione di rappresentanti dell'Unione generale del lavoro (UGL)	90

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Nuovo testo unificato C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	93
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	91
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	95
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	96

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano ». COM(2017)252 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato. COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	92
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	97

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido	92
--	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	110

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	111
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	105
ALLEGATO 3 (Proposta di parere della Relatrice)	112
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	113
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	106
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	114
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 6 (Subemendamento all'emendamento 3.105 (nuova formulazione) del Relatore) .	115
ALLEGATO 7 (Emendamenti approvati)	117
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni	109
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	122
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	124
RISOLUZIONI:	
7-01303 Sani: Iniziative a sostegno dell'apicoltura italiana (<i>Discussione e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura. Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	125
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 423-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità. Nuovo testo C. 3653 Mongiello (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	132
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	138
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	139
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, con riferimento al nuovo schema di decreto ministeriale concernente la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e stima delle capacità fiscali dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	143
Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	145
Comunicazioni della Presidente	145
Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Antonino Di Matteo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	145

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 148

Audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia, Sandro Raimondi (*Svolgimento e conclusione*) 148**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 150

Audizione di persone e familiari di persone colpite da patologie connesse all'oggetto dell'inchiesta (*Svolgimento e conclusione*) 150**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 152

Audizione del responsabile della Divisione V Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico, Antonio Maria Tambato (*Svolgimento e conclusione*) 152

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008950